



**UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”**

Corso di Laurea Magistrale o Specialistica in Economia e Management
Curriculum Amministrazione, Finanza e Controllo

EVOLUZIONE DEL REPORTING DI SOSTENIBILITÀ:

IMPATTO DELLA CSRD

SU STANDARD DI REPORTING E ASSURANCE

**EVOLUTION OF SUSTAINABILITY REPORTING: IMPACT OF
CSRD ON REPORTING AND ASSURANCE STANDARDS**

Relatore:

Prof. Michele Guidi

Tesi di Laurea di:

Beatrice Amici

Anno Accademico 2023 – 2024

INDICE

INTRODUZIONE	6
CAPITOLO 1: INTRODUZIONE AL REPORTING DI SOSTENIBILITA' E AL PROCESSO DI ASSURANCE	9
1.1 La Sostenibilità aziendale: cenni ed evoluzione storica	9
1.2 Reporting di sostenibilità: caratteristiche ed evoluzione	20
1.3 Assurance di sostenibilità: principi di riferimento e approccio del revisore	25
1.4 Obiettivo della ricerca	33
CAPITOLO 2: NORMATIVA E STANDARD DI RIFERIMENTO NELLO SCENARIO ATTUALE	35
2.1 Normativa di riferimento: lo scenario attuale	35
2.2 Principali framework e standard di rendicontazione	44
2.2.1 GRI Standards	53
2.2.2 SASB Standards	58
2.3 Analisi della materialità nel reporting di sostenibilità: principi generali	63
2.3.1 Materialità negli standard GRI	69
2.3.2 Materialità negli standard SASB	73
2.4 Standard di assurance	76
2.4.1 Non Audit Assurance – ISAE 3000	77
2.4.2 Accountability AA1000 Assurance Standard – AA1000AS	80

CAPITOLO 3: CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE, NUOVI STANDARD DI REPORTING E DI ASSURANCE	83
3.1 Normativa di riferimento: un nuovo scenario	83
3.2 Standard di reporting	95
3.2.1 Standards ESRS	96
3.3 Analisi della <i>double materiality</i> prevista dagli ESRS	110
3.4 Standard di assurance	124
CAPITOLO 4: ANALISI COMPARATIVA TRA STANDARD DI REPORTING E DI ASSURANCE E RELATIVE IMPLICAZIONI PER LE ORGANIZZAZIONI	132
4.1 <i>Non-financial Reporting Directive</i> e <i>Corporate Sustainability Reporting Directive</i> a confronto	132
4.1.1 Principali differenze in tema di reporting	136
4.1.2 Principali differenze in tema di assurance	147
4.2 Implicazioni per le organizzazioni nell'adozione degli ESRS	151
4.2.1 Sfide	152
4.2.2 Vantaggi ed opportunità	156
4.3 Possibili soluzioni per affrontare la transizione verso il nuovo scenario	159
4.3.1 Il punto di vista dei professionisti contabili	165
CONCLUSIONI	171
BIBLIOGRAFIA	175
SITOGRAFIA	180

INTRODUZIONE

Il presente lavoro di tesi ha come scopo quello di fornire un'analisi approfondita della normativa e degli standard di riferimento in materia di reporting di sostenibilità, partendo dallo studio dello scenario in essere fino all'esercizio 2023, per poi esaminare l'evoluzione del quadro normativo, includendo i nuovi standard di reporting e di assurance.

La tesi si articola in quattro capitoli e inizia con un'introduzione alle caratteristiche del reporting di sostenibilità, definendo innanzitutto il concetto di sostenibilità aziendale, dalle sue origini fino alla sua evoluzione storica. Nello specifico, verranno analizzati tre differenti approcci alla sostenibilità aziendale, ovvero la prospettiva relativa alla *Corporate Social Responsibility* (CSR), l'approccio *Triple Bottom Line* (TBL) ed infine, l'approccio *Environmental, Social, Governance* (ESG), ognuno dei quali pone l'enfasi su aspetti diversi.

Oltre a fornire un'evoluzione storica della sostenibilità aziendale, il primo capitolo evidenzia l'importanza crescente di un reporting accurato e trasparente. Verrà preso in esame il reporting di sostenibilità dalle sue origini fino alle pratiche attuali che lo considerano una componente essenziale della strategia aziendale. Infine, il capitolo introduce il processo di assurance di sostenibilità, descrivendone i principi fondamentali e l'approccio del revisore.

Nel secondo capitolo si approfondiscono la normativa e gli standard di riferimento nello scenario in essere fino all'esercizio 2023, ponendo l'enfasi sui principali framework di rendicontazione, come quelli proposti da Global Reporting Initiative (GRI) e Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Particolare attenzione viene dedicata al concetto di materialità, specificando come i suddetti standard trattino il processo di *materiality assessment*. Viene esaminata inoltre la normativa in materia di assurance attraverso l'analisi degli standard di riferimento, come l'ISAE 3000 e l'AA1000AS.

Il terzo capitolo si concentra sul cambiamento normativo in atto, con l'introduzione della *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)* e i nuovi standard di reporting e assurance, rispettivamente gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) e l'ISSA 5000.

Viene esplorato il concetto di "*double materiality*" (o doppia materialità), previsto dagli ESRS, evidenziando come quest'ultimo definisca il processo di valutazione della materialità. La Direttiva CSRD rappresenta la risposta dell'UE all'attuale crisi climatica attraverso la previsione dell'estensione graduale degli obblighi di comunicazione di informazioni di sostenibilità, precedentemente diretti esclusivamente alle società quotate di grandi dimensioni, ad un numero più ampio di imprese.

Essa introduce un'ulteriore novità significativa riguardo l'assurance dei report di sostenibilità, prevedendo l'obbligo della *limited assurance* secondo quanto stabilito

dal draft dell'ISSA 5000. Sebbene questo standard sia, alla data di stesura del presente lavoro di tesi, disponibile solo in versione di proposta per consultazione pubblica, la tesi propone un'analisi approfondita delle sue possibili implicazioni.

Il lavoro di ricerca si conclude poi con un'analisi comparativa circa i due scenari normativi, confrontando le direttive *Non-financial Reporting Directive* (NFRD) e *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD), con focus sulle principali novità e differenze sia sul fronte dei principali standard di reporting, sia sul fronte degli standard di assurance. Successivamente, si esplorano i potenziali impatti per le organizzazioni che devono affrontare la transizione verso gli standard ESRS, in quanto soggette ai requisiti stabiliti dalla normativa CSRD.

Per questi soggetti si analizzano sfide, difficoltà, problematiche che verosimilmente dovranno essere affrontate, nonché vantaggi ed opportunità che potranno emergere dall'adozione dei nuovi standard di rendicontazione. L'analisi non si limita alla rilevazione delle suddette sfide ed opportunità, bensì cerca di delineare alcune proposte concrete per supportare le organizzazioni al meglio durante la transizione verso i nuovi standard. A questo proposito viene riportato anche il parere dei professionisti contabili.

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE AL REPORTING DI SOSTENIBILITA’ E AL PROCESSO DI ASSURANCE

1.1 La Sostenibilità aziendale: cenni ed evoluzione storica

Nel definire l’espressione sostenibilità aziendale, è necessario fare riferimento in primis al concetto più ampio di sviluppo sostenibile. La prima definizione di “sviluppo sostenibile” è riscontrabile nel Rapporto di Brundtland del 1987 (pag.43): *“lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”*.

Tale definizione fu poi ripresa successivamente dalla Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo dell’Onu (Wced,1987) nel rapporto *Our Common Future*, sottolineando la responsabilità che hanno le attuali generazioni nel preservare le risorse e l’equilibrio ambientale, al fine di permettere alle future generazioni di poter soddisfare i loro bisogni.

Il concetto di sostenibilità aziendale si articola in tre dimensioni differenti: economica, ambientale e sociale. Al fine di poter agire in modo sostenibile infatti, tutte e tre le dimensioni appena citate devono svilupparsi di pari passo, con assenza di preferenza a favore di un’area a discapito delle altre.

Un'organizzazione, quindi, può essere definita sostenibile se e solo se in grado di generare equilibrio, minimizzando i propri impatti negativi, in ambito economico, ambientale e sociale. Va precisato inoltre che questi ambiti sono strettamente interconnessi tra loro; l'azienda, infatti, è proiettata verso la massimizzazione della creazione di valore perseguendo contestualmente obiettivi appartenenti agli ambiti sopra citati.

Nel presente paragrafo verranno proposti tre differenti approcci alla sostenibilità aziendale, ognuno dei quali pone l'accento su temi diversi, ovvero la prospettiva relativa alla *Corporate Social Responsibility* (CSR), l'approccio *triple bottom line* (TBL) ed infine, l'approccio *Environmental, Social, Governance* (ESG).

Con riferimento alla *Corporate Social Responsibility*, le organizzazioni hanno l'obbligo di rendere conto verso la società delle proprie responsabilità economiche e sociali. Risulta utile l'analisi di alcune definizioni di CSR di seguito riportate.

La Commissione Europea definisce la CSR "*la responsabilità delle imprese per i loro impatti sulla società*", che si traduce nelle sue dimensioni interne (ad esempio, risorse umane, salute e sicurezza, impatti ambientali), e il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle parti interessate esterne, come comunità locali, investitori, partner e consumatori.

Secondo lo standard ISO26000, la CSR "*è responsabilità di un'organizzazione per gli impatti delle proprie decisioni e attività sulla società e sull'ambiente, attraverso comportamenti trasparenti ed etici che contribuiscano allo sviluppo sostenibile,*

compresi la salute e il benessere della società, tengano conto delle aspettative degli stakeholders, siano conformi al diritto applicabile e coerenti con le norme internazionali di comportamento ed è integrato e praticato nelle relazioni di un'organizzazione.”

Nel 2001 il concetto di Corporate Social Responsibility viene affrontato dal Libro Verde della Comunità Europea, documento emesso a Bruxelles ed emanato dalla Commissione Europea, nel quale è presente una definizione di CSR: *“integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”*.

Tuttavia, nel corso degli anni prima di arrivare alle definizioni appena illustrate, si sono susseguiti una serie di contributi da parte di diversi studiosi e ricercatori.

È infatti possibile ripercorrere a ritroso alcune tappe storiche fondamentali che portano a chiarire il concetto di Responsabilità Sociale d'Impresa.

La declinazione degli elementi che costituiscono la Responsabilità Sociale nelle aziende e gli strumenti per misurare, valutare e rendicontare l'impatto dell'adozione di comportamenti socialmente responsabili, muta a seconda dell'ambito di studio e di applicazione nei diversi processi aziendali.

La responsabilità sociale d'impresa è un prodotto del XX secolo: tale tematica risale già ai tempi della Prima Rivoluzione Industriale, con l'introduzione di macchinari, di nuovi ritmi di produzione e lo sfruttamento delle risorse naturali ad alta intensità.

Tuttavia, gli scritti formali sulla responsabilità sociale sono in gran parte iniziati negli ultimi cinquanta anni. L'origine del riconoscimento scientifico della CSR viene generalmente ricondotto all'economista americano Howard Rothmann Bowen, che, nella pubblicazione intitolata "*Social Responsibilities of the Businessman*" nel 1953 (pag. 63), evidenzia le conseguenze sociali di ogni decisione economica e afferma che l'impresa stessa esiste in quanto tale per rispondere alle necessità della società. Infatti, Bowen definisce questo orientamento gestionale come "*l'insieme di politiche, decisioni e azioni che allineano l'operato dell'impresa agli obiettivi e ai valori della società*" (Bowen et al., 1953).

Bowen merita la denominazione di "padre" della responsabilità sociale d'impresa e riconosce nell'imprenditore la figura di responsabile nel servire la società in modo proattivo.

Nel corso degli anni '60, la CSR inizia ad essere identificata come un legame tra le esigenze e le aspettative della società con i principi economici del funzionamento dell'impresa. È proprio in questi anni che il concetto di responsabilità sociale si sposta sull'impresa. I maggiori esponenti sono Frederick (1960), Keith Davis e McGuire (1963).

In particolare, Davis si esprime con la seguente affermazione: "la CSR comincia dove termina la legge" all'interno del suo articolo intitolato "*The Case for and Against Business Responsibility*" pubblicato nel 1960 nel *California Management Review* (pag. 315), in cui riporta: "*un'azienda non può dirsi socialmente*

responsabile se si attiene ai minimi requisiti di legge: è quanto ogni buon cittadino dovrebbe fare". Egli sottolinea il grande ruolo di potere che le aziende iniziano ad avere nella società e l'impatto dello stesso sui cittadini; infatti, considera l'azienda come un'organizzazione dotata di potere sociale, che deve essere usato in maniera conforme a quanto riconosciuto da parte della società stessa, previa la perdita dello stesso potere.

Negli anni '70 il tema della Responsabilità Sociale si fa più acceso con la pubblicazione di alcuni studi che mettono in dubbio il vantaggio di adottare comportamenti socialmente responsabili da parte delle imprese. Tra gli esponenti di questi studi vi è Friedman, di stampo liberista, che riconosce nell'unico fine del business la massimizzazione dei profitti di chi è proprietario del capitale, negando l'utilità di ogni attività di responsabilità sociale (Friedman, 1970).

Alla fine degli anni 70 viene pubblicato il contributo di Carroll, che rappresenta ancora oggi un valido schema concettuale in materia di responsabilità sociale teorizzato nella "*Piramide della responsabilità sociale d'impresa*". Il modello appena citato si basa sull'esplicitazione di quattro dimensioni di responsabilità rispettivamente economica, legale, etica e filantropica, che ha poi rappresentato in un'ottica gerarchica all'interno di una piramide.



Figura 1.1 - Fonte: La piramide della responsabilità sociale d'impresa, Carroll (1991).

Carroll pone alla base della piramide la responsabilità economica dell'impresa al fine di conseguire il profitto: tale principio rappresenta il fondamento per tutti gli altri. L'azienda, infatti, per perseguire lo scopo appena citato, deve agire in modo conforme alle aspettative del governo e della legge, osservando disposizioni locali e sopranazionali e offrendo prodotti e servizi che rispondano ai requisiti minimi di legge. Percorrendo la piramide, al terzo livello è possibile osservare le responsabilità etiche, da cui deriva la volontà di agire senza recare danno ad alcuno, secondo i principi di giustizia. All'apice della piramide si osserva la responsabilità filantropica, ovvero l'agire da parte dell'azienda in modo conforme alle aspettative della società. Il contributo proposto da Carroll mette in evidenza le priorità che le imprese dovrebbero considerare nella definizione dei propri comportamenti e nel perseguimento dei propri obiettivi (Carroll A.B., 1979).

La teoria di Carroll costituisce un preludio a tutte le correnti di pensiero che si svilupperanno negli anni successivi.

Proseguendo con l'evoluzione del concetto di CSR, un ulteriore passaggio importante avvenne nell'anno 1984 in cui è possibile rintracciare la nascita della "*Stakeholder Theory*" per opera di Freeman, il quale individua una responsabilità sociale dell'impresa verso i suoi stakeholders. L'autore individua otto stakeholders principali che operano attorno ad un'azienda: governi, investitori, gruppi politici, consumatori, community, dipendenti, associazioni di commercio, fornitori. Si riconosce inoltre che il contesto in cui opera l'impresa appare complesso, in quanto gli stakeholders potrebbero perseguire scopi non allineati né tra di loro né nei confronti dell'impresa.

Freeman, infatti, presenta il *modello degli stakeholder* come uno schema nel quale l'impresa è il fulcro di una ruota e gli stakeholders sono posizionati al termine dei raggi della ruota stessa. Ben presto questo modo di concettualizzare l'impresa divenne una regola, in quanto considerato ampiamente rappresentativo delle relazioni impresa-stakeholder (Jones et al., 2002, p. 20). Di seguito si riporta una rappresentazione grafica del modello di Freeman.




Figura 1.2 – Fonte: Jones et al., 2002.

Freeman osservava che le richieste provenienti da proprietari, clienti, dipendenti e fornitori erano accompagnate dalle richieste provenienti da nuovi gruppi emergenti di stakeholder potenzialmente capaci di influenzare l'organizzazione – stati, concorrenti, associazioni dei consumatori, ambientalisti, gruppi di interesse e media. Egli, pertanto, criticava i modelli tradizionali di management, etichettati come “visione manageriale” dell'impresa, e avvertiva che “la visione manageriale dell'impresa semplicemente non offre nessun modo unificante di comprendere i cambiamenti che sono avvenuti o che avverranno” (D'orazio E., 2005).

Nel 1994 Elkington introduce per la prima volta il concetto di *Triple Bottom Line*, secondo approccio con cui analizzare la sostenibilità aziendale, che fornisce un modello per valutare e descrivere le attività aziendali sotto un triplice profilo: economico, sociale e ambientale.

Nella disciplina della tradizionale contabilità aziendale, la *bottom line* rappresenta l'ultima riga di conto economico, quindi l'utile o la perdita di esercizio.

Secondo l'approccio della TBL, alla *bottom line* economica si affiancano due ulteriori dimensioni (sociale e ambientale) che permettono di rappresentare il grado di sostenibilità dell'azienda. Queste dimensioni sono più comunemente conosciute anche come le tre P: Planet, People, Profit (Elkington J., 1997).

Secondo Elkington, operare attraverso l'approccio TBL significa tenere in considerazione il fine dell'equità sociale, della qualità ambientale e della prosperità economica contribuendo in maniera proattiva allo sviluppo sostenibile, con l'obiettivo di raggiungere una situazione nella quale impresa, società e ambiente ottengono benefici reciproci.

Un'ultima prospettiva secondo cui studiare la sostenibilità aziendale è l'approccio ESG, il quale nasce negli anni '60 con il tema dell'investimento socialmente responsabile (*Socially Responsible Investing*, SRI). Più nello specifico, la storia moderna dei principi ESG risale all'inizio del 2004, quando l'allora Segretario generale delle Nazioni Unite, aveva invitato più di 50 CEO delle principali istituzioni finanziarie a partecipare a un'iniziativa congiunta volta a integrare i valori del framework nei mercati dei capitali.

Secondo l'approccio ESG è necessario far riferimento al concetto di multidimensionalità della performance, all'interno del quale è possibile distinguere la performance in due gruppi: le performance economiche da quelle ambientali,

sociali e di governance. Per analizzare questi impatti viene comunemente utilizzata la locuzione anglosassone «performance ESG», dove “E” sta per “*environmental*” (ambiente), “S” sta per “*social*” (sociale) e “G” sta per “*governance*”.

La dimensione economica della performance di sostenibilità esprime gli impatti, sia diretti che indiretti, delle operazioni aziendali sulle condizioni economiche sia proprie sia degli stakeholder e sui sistemi economici a livello locale, nazionale e globale. Per quanto concerne invece le *sustainability performance*, esse consentono di cogliere l’impatto dell’azienda sull’ambiente e sulla società. Le dimensioni della performance *E-environmental* sono relative all’impatto dell’attività aziendale sui cambiamenti climatici, sull’inquinamento e sulla deforestazione, nonché sulle misure di emissione di gas serra, dello sfruttamento di risorse naturali e della produzione dei rifiuti (Talieno et al., 2019). Inoltre, vengono ricomprese anche le politiche adottate dall’organizzazione per ottimizzare l’uso di risorse idriche ed energetiche, in particolare si fa riferimento alle politiche attuate per ridurre le emissioni inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo.

Relativamente alla dimensione *S-social* si affrontano questioni relative alle risorse umane aziendali, inerenti alla stabilità lavorativa, alle pratiche occupazionali, alla salute e sicurezza sul lavoro e sullo sviluppo delle capacità e competenze dei lavoratori (Batae et al., 2021). Si comprende inoltre come l’azienda si adopera relativamente alla tutela dei diritti umani e garantisce equità del lavoro e parità di genere. Infine, quanto alla dimensione *G-governance* si attinge alle politiche di

governo societario orientate alla correttezza gestionale e alla trasparenza informativa interna, verso i dipendenti interni, ed esterna, verso i vari stakeholders. Questa dimensione tratta inoltre di alcune questioni specifiche riconducibili alla governance aziendale, ovvero l'assetto proprietario, l'equo trattamento degli azionisti, la tutela dei diritti degli azionisti di minoranza, l'indipendenza del consiglio di amministrazione, la trasparenza e la diffusione delle informazioni societarie (Atan et al., 2018).

In conclusione, è possibile rilevare, in un'accezione ampia, diverse classificazioni con cui poter declinare la sostenibilità aziendale secondo gli approcci della Corporate Social Responsibility (CSR), della Triple Bottom Line (TBL) ed infine l'approccio ESG (*Environ-mental, Social e Corporate Governance*).

Allo stesso modo, esistono differenti strumenti di rendicontazione che potrebbero essere impiegati per la comunicazione delle informazioni non finanziarie, quali a titolo di esempio, il bilancio di sostenibilità, il report di sostenibilità, il bilancio sociale, la dichiarazione non finanziaria, il report integrato. Nel proseguo della trattazione, il focus sarà posto sul report di sostenibilità, delineandone le principali caratteristiche ed evoluzioni.

1.2 Reporting di sostenibilità: caratteristiche ed evoluzione

Il bilancio di sostenibilità o reporting di sostenibilità è una rendicontazione annuale di carattere non finanziario degli elementi di governance che hanno un impatto dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

Si tratta dunque di una pratica di comunicazione aziendale rivolta all'esterno dell'organizzazione la cui redazione appare ancora su base volontaria, con lo scopo di soddisfare una crescente richiesta di trasparenza da parte di tutti gli stakeholders. Con l'espressione "pratica di comunicazione aziendale" è possibile far riferimento sia a documenti la cui predisposizione risulta obbligatoria per legge grazie a obblighi normativi chiari e specifici, sia a documenti la cui redazione risulta apparire ancora su base volontaria.

In primo luogo, con riferimento al tipo di comunicazione regolata da leggi, regolamenti e normative governative specifiche, è possibile includere la presentazione di report finanziari annuali, come il bilancio di esercizio, la comunicazione di informazioni fiscali e la divulgazione di informazioni inerenti ad operazioni straordinarie come ad esempio fusione, acquisizione, scissione, estinzione o trasformazione. La pubblicazione di tali documenti appare obbligatoria in quanto ha lo scopo di garantire l'accuratezza e la completezza delle informazioni finanziarie, nonché la trasparenza e la conformità normativa.

In secondo luogo, venendo alla comunicazione volontaria, essa si riferisce alla divulgazione di informazioni da parte dell'azienda che però non sono richieste dalla

normativa o da parte di leggi specifiche. La decisione delle imprese di predisporre report volontari è motivata spesso dalla volontà di trasmettere messaggi positivi riguardanti la sua immagine, la sua reputazione e l'impegno verso tematiche rilevanti quali ad esempio la sostenibilità e altri temi ESG. Alcuni esempi di pratiche di comunicazione volontaria possono includere il report di sostenibilità, dichiarazioni che riportano vision e mission aziendale, comunicati inerenti a specifiche iniziative aziendali, attività di CSR, comunicazioni su prodotti o servizi e altri documenti.

È proprio in quest'ultima sezione che risulta possibile inquadrare l'attività di rendicontazione di informazioni di sostenibilità (*sustainability information*).

L'importanza di queste informazioni ha spinto l'Unione Europea ad introdurre progressivamente obblighi di rendicontazione sociale che, pur interessando prevalentemente le società di più grandi dimensioni, impongono dettagli sul ruolo ambientale e sociale delle imprese. Nonostante la normativa imponga l'obbligo di inserimento di alcune informazioni di carattere non finanziario all'interno della Relazione sulla gestione (D.Lgs. n. 32/2007), numerose società italiane attualmente diffondono ulteriori dettagli, appunto all'interno del bilancio di sostenibilità o bilancio sociale, del tutto su base volontaria.

Ciò nonostante, a partire dall'esercizio 2017, le società quotate, le banche e le assicurazioni hanno l'obbligo di pubblicare una dichiarazione di sostenibilità in cui approfondire tali temi, secondo il D.Lgs. n. 254/2016.

Prima di approfondire i principi di redazione, le finalità e i principali standard di reporting dell'informativa non finanziaria, appare utile riportare alcuni cenni sulla sua origine.

Secondo Larrinaga e Bebbington (2021) le primissime attenzioni riguardanti la rendicontazione di informazioni sociali e ambientali risalgono agli anni 70-80 del secolo scorso, anni nei quali si instaura una maggiore consapevolezza della responsabilità delle organizzazioni circa le conseguenze sociali del loro operato. Inoltre, è proprio in questi anni che si sviluppa in modo parallelo una sempre più crescente richiesta di trasparenza circa l'operato di imprese operanti in settori ad elevato impatto ambientale come l'estrattivo, il petrolifero e l'energetico.

Assumono grande importanza gli anni 90, dove sviluppo sostenibile e tematiche relative alla globalizzazione sono protagoniste: in diversi paesi del mondo alcune aziende si organizzano verso la redazione dei primi bilanci sociali e rendiconti in merito alla CSR.

Alla fine del decennio degli anni 90 (più precisamente nel 1997) risale il concetto di *triple bottom line*, diffuso dal già citato Elkington, che si caratterizza per la misurazione e rilevazione del risultato aziendale secondo le tre dimensioni economica, ambientale e sociale. Lo sguardo è inoltre volto al lungo periodo, con un focus sul concetto più generale di sostenibilità economica, che si riferisce alla capacità di un sistema economico di generare reddito e occupazione proprio nel lungo periodo (Chiucchi e Giuliani, 2022).

Nei primi anni 2000 vi è l'introduzione del framework ESG (Environment, Social and Governance), che si concentra su tre dimensioni principali. La prima fa riferimento alla dimensione Ambientale, considerando l'impatto delle attività aziendali sull'ambiente naturale, inclusi i cambiamenti climatici, l'uso delle risorse naturali, l'inquinamento e la biodiversità. Le aziende vengono valutate in base alle loro politiche e pratiche per ridurre l'impatto ambientale e promuovere la sostenibilità. La seconda dimensione è quella Sociale, che si focalizza sulle relazioni e sulla gestione delle stesse, includendo tematiche come la diversità e l'inclusione, la salute e la sicurezza sul lavoro, i diritti umani e le relazioni con le comunità locali. Infine, vi è la dimensione "Governance", che si riferisce alle strutture, ai processi e alle politiche attraverso le quali le aziende sono gestite e controllate. Include aspetti come la trasparenza, l'etica aziendale, la gestione del rischio, la remunerazione dei dirigenti e la diversità nel consiglio di amministrazione.

Nel corso degli ultimi anni il framework ESG ha ottenuto grande visibilità, influenzando sempre di più le decisioni di investimento e spingendo le imprese ad adottare pratiche più sostenibili. A partire dagli anni 2000 la sensibilità verso tematiche sostenibili aumenta sempre di più, pertanto, successivamente alla crisi finanziaria del 2008 e ad alcuni scandali di aziende multinazionali, sono state fondate organizzazioni preposte allo sviluppo di standard di reporting, di seguito menzionate le principali: Global Reporting Initiative (GRI), International

Integrated Reporting Council (IIRC), Sustainability Accounting Standards Boards (SASB), Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), Carbon Disclosure Project (CDP).

Nello specifico, International Integrated Reporting Council (IIRC) e Sustainability Accounting Standards Boards (SASB) si sono consolidati all'interno della Value Reporting Foundation (VRF), che a sua volta insieme alla Carbon Disclosure Project (CDP) hanno dato origine a IFRS Foundation, ente emittente dei principi contabili IAS/IFRS. La IFRS Foundation ha a sua volta dato origine all'International Sustainability Standard Board (ISSB) avente lo scopo di emanare standard di sostenibilità riconosciuti a livello mondiale.

L'ISSB ha infatti proposto due standard, rispettivamente l'IFRS S1 e l'IFRS S2 che, insieme ai nuovi standard ESRS emanati dall'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*, organismo di advisory della Commissione europea nel campo del reporting aziendale) faranno parte dello scenario emergente.

La trattazione degli standard appena citati verrà ripresa e approfondita nei Capitoli 2 e 3, rispettivamente con riferimento allo scenario attuale e allo scenario emergente.

1.3 Assurance di sostenibilità: principi di riferimento e approccio del revisore

Il termine “Assurance” è definito dall’International Framework for Assurance Engagements emesso dall’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) e indica "un incarico in cui un professionista esprime un giudizio al fine di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori circa determinate informazioni o aspetti rilevanti."

In particolare, l’assurance del bilancio di sostenibilità consiste nello svolgimento di specifiche procedure di verifica, sulla base di principi e standard internazionali (che verranno esplicitati nel proseguo della trattazione), da parte di un ente esterno sulle informazioni e sui dati presenti all’interno del report.

Si parla di assurance del sustainability reporting per delineare la verifica di informazioni diverse da quelle finanziarie, utilizzando ancora un’accezione negativa, a causa della continua evoluzione che caratterizza il sustainability reporting stesso.

L’attività di assurance rientra tra le attività di revisione aziendale; tuttavia, a differenza di quest’ultima, la prima si è sviluppata in anni più recenti ed è ancora in corso di aggiornamento, sia a livello normativo che di metodologie.

L’attività di revisione legale è rappresentata dal complesso dei processi di controllo amministrativo, contabile e gestionale che prevede verifiche e controlli sul funzionamento del complesso aziendale. È un controllo attivo, in quanto rende possibile l’intervento sui principali oggetti di verifica costituiti da operazioni di

gestione (è possibile considerare tutta l'attività aziendale o solamente certe funzioni) ma soprattutto da informazioni finanziarie, confluite all'interno del bilancio di esercizio. L'output è rappresentato da una relazione emessa da soggetti esterni, professionisti e/o società di Revisione indipendenti dall'azienda, finalizzata principalmente a dichiarare la correttezza delle risultanze contabili e l'affidabilità dei valori di bilancio.

L'output del processo di assurance invece, riguarda l'emanazione di un'attestazione circa la conformità delle informazioni di sostenibilità fornite all'interno del report di sostenibilità, rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità di rendicontazione. Particolare attenzione viene posta su aspetti quali il rispetto degli standard di redazione, la qualità e la completezza del documento, l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure impiegate e l'esistenza di adeguate esistenze documentali a supporto delle informazioni riportate.

Dagli anni 90 in poi si assiste ad un aumento della sensibilità verso tematiche relative alla sostenibilità, pertanto è in questi anni che si sviluppano i primi report di sostenibilità e di conseguenza le aziende iniziano a richiedere i primi servizi di assurance, forniti da professionisti esterni al fine di garantire credibilità e affidabilità delle informazioni.

L'obbligo di assurance in Italia è stato previsto dal recepimento della Direttiva 2014/95/UE o Non-Financial Reporting Directive, in cui si prevede un controllo

della conformità della dichiarazione non finanziaria per tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 254/2016.

Quanto ai soggetti che possono svolgere le verifiche necessarie sul report di sostenibilità, il legislatore italiano prevede una duplice verifica sia da parte dell'organo di controllo interno, tipicamente il Collegio Sindacale, sia da un soggetto esterno, sia esso revisore legale dei conti iscritto regolarmente al Registro dei Revisori o un'organizzazione di certificazione indipendente.

Per quanto concerne il Collegio Sindacale, la funzione principale di controllo ad esso associata è quella di vigilare sull'osservanza delle disposizioni previste nel D.lgs. n. 254/2016, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite istituzionalmente dall'ordinamento. È prevista una figura sanzionatoria che punisce i sindaci nel caso di dichiarazione non finanziaria contenente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero oppure nel caso di omissione di fatti materiali rilevanti.

Il D.lgs. n. 254/2016 delinea i compiti di controllo spettanti al collegio sindacale sulle informazioni non finanziarie riconducendoli nell'alveo delle funzioni di vigilanza ad esso spettanti in base ai principi generali (Art. 149 del TUF e Art. 2403 cc.). Tra i soggetti esterni preposti allo svolgimento di attività di assurance vi sono sicuramente le Società di Revisione che, nonostante siano tipicamente specializzate nella revisione dei bilanci finanziari, possono essere incaricate di verificare le informazioni ambientali, sociali e di governance contenute nel report di sostenibilità e di fornire una relazione di assicurazione indipendente.

Potrebbero essere coinvolti anche consulenti specializzati nel settore della sostenibilità, che abbiano una vasta esperienza nel settore e che siano in grado di fornire considerazioni specifiche in merito ai criteri di rendicontazione più pertinenti. Esistono inoltre delle organizzazioni di certificazione indipendenti che offrono servizi di verifica e assurance dei report di sostenibilità, ne sono un esempio Bureau Veritas, DNV GL, SGS.

Con riferimento al revisore legale incaricato della rendicontazione di sostenibilità, di recente il decreto di recepimento della *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) ha modificato la disciplina relativa alla revisione legale dei conti annuali e consolidati, contenuta nel D.lgs. 39/2010 introducendo una specifica abilitazione che richiede un periodo di tirocinio di almeno otto mesi svolto presso un revisore legale o una società di revisione che siano titolari di attestazioni della conformità della relazione di sostenibilità. Gli aspiranti revisori per ottenere la certificazione e operare svolgendo attività di assurance devono inoltre superare un esame scritto focalizzato sui temi in questione e sottostare periodicamente a controlli di qualità.

La normativa vigente in Italia in materia di assurance della DNF (dichiarazione non finanziaria) fa riferimento all'art. 3, comma 10, del D.Lgs. 254/2016 che prevede:

- il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio (“*revisore incaricato*”) verifichi l'avvenuta predisposizione della DNF da parte degli amministratori;

- lo stesso soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, rilasci un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite nella DNF rispetto a quanto richiesto dal Decreto e rispetto ai principi, alle metodologie ed alle modalità di redazione previste dallo stesso (*“revisore designato”*).

Da ciò si evince che l'ente preposto alle attività di revisione legale del bilancio di esercizio può anche differire dall'ente che svolge attività di assurance del report di sostenibilità. Il primo ha il solo obbligo di verificare l'effettiva predisposizione della dichiarazione non finanziaria da parte degli amministratori, mentre può decidere se effettuare o meno egli stesso le pratiche relative all'assurance del report di sostenibilità. Infatti, nel regolamento di attuazione del D.Lgs. 254/2016 Consob precisa che il revisore legale del bilancio (revisore incaricato) ha l'obbligo di indicare in un'apposita sezione della relazione di revisione del bilancio di esercizio l'avvenuta approvazione da parte dell'organo amministrativo della società. Il compito del revisore incaricato è dunque puramente accertativo dell'avvenuta approvazione della DNF da parte dell'organo amministrativo.

Il controllo di conformità, sia esso svolto dal soggetto incaricato della revisione legale sia esso affidato ad un soggetto terzo indipendente, consiste nel verificare che le informazioni contenute nella dichiarazione non finanziaria siano *compliant*

con quanto previsto dal D.Lgs. 254/2016, secondo principi e metodologie previste dallo standard di riferimento.

L'attività di verifica si conclude con la predisposizione di una relazione nella quale il revisore designato esprime il proprio giudizio (detto anche "*opinion*").

Le tipologie di attestazione che può adottare il revisore designato sono due:

- forma della "*limited assurance*" con la quale il revisore attesta la non emersione di elementi tali da valutare la DNF non conforme allo standard di rendicontazione di riferimento. Il giudizio è qui riportato in termini negativi. Se viene scelta tale formula, l'incarico del revisore è in questo caso volto ad ottenere, durante le sue verifiche, elementi probativi sufficienti e tali da ridurre il rischio di revisione a dei livelli inferiori rispetto alla formula *reasonable*;
- forma della "*reasonable assurance*" con la quale il revisore si esprime in termini affermativi, rilasciando un giudizio circa la conformità della DNF allo standard di rendicontazione di riferimento. L'incarico del revisore secondo tale formula è volto ad ottenere elementi probativi sufficienti e tali da ridurre il rischio di revisione a dei livelli accettabilmente bassi. (ISAE 3000, Revised).

Tuttavia, attualmente in Italia non si rilevano bilanci di sostenibilità sottoposti alla *reasonable assurance*, questo perché nella maggior parte dei casi si registra una

un'elevata quantità di informazioni di carattere qualitativo e un sistema informativo e di controllo interno non sempre presenti.

Ciò porta ad affermare che normalmente i bilanci di sostenibilità in Italia sono sottoposti ad una limited assurance, conseguenza anche del fatto che le disposizioni normative che prevedono l'attività di assurance stessa sono di recente emanazione. Ad ogni modo, si considera che con il passare del tempo e data la crescente importanza che le informazioni non finanziarie stanno assumendo, le imprese (soprattutto quelle che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 254/2016) con ogni probabilità possano passare dalla "limited assurance" alla "reasonable assurance". Si potrebbe inoltre adottare un approccio di "assurance mista" almeno per quelle tipologie di informazioni particolarmente rilevanti, al fine di accrescerne l'affidabilità e l'utilità.

L'assurance sul report di sostenibilità porta con sé numerosi benefici non solo per l'intera organizzazione, ma anche per gli stakeholders. Per quanto concerne l'organizzazione, alcuni vantaggi possono riguardare un miglioramento della credibilità e una maggiore trasparenza; una più efficace individuazione delle aree di miglioramento in cui poter efficientare le proprie prestazioni sostenibili; una tempestiva individuazione dei rischi associati alle attività sostenibili; una conformità normativa (sottoponendo il bilancio di sostenibilità al processo di assurance infatti, l'organizzazione può garantire la conformità a tali requisiti); e

infine senza dubbio un potenziamento dei rapporti con gli investitori (i quali risultano sempre di più sensibili a tematiche ESG) e della reputazione aziendale.

Tra i benefici per gli stakeholders invece, si ritrova sicuramente una maggiore affidabilità delle informazioni di sostenibilità riportate nel bilancio, dal momento che sono state verificate da una fonte indipendente. Gli stakeholders saranno in grado inoltre di comprendere maggiormente il concreto contributo dell'organizzazione nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e delle sfide affrontate, nonché potranno utilizzare le informazioni verificate come supporto ed indirizzo nelle loro decisioni di investimento.

Infine, il professionista che svolge attività di assurance è tenuto a rispettare i principi deontologici stabiliti dal Codice Italiano di Etica e Indipendenza previsto dal MEF per i revisori legali. In particolare, con l'informativa n. 47 del 2023 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) comunica l'estensione del Codice dei principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività previsti per i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti, anche per i soggetti preposti allo svolgimento di attività di assurance del report di sostenibilità.

Quanto ai principali standard di assurance, nella prassi internazionale vengono utilizzati prevalentemente tre standard:

- ISAE 3000, emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Boards (IAASB);

- AA1000 Assurance Standards (AA1000AS), emanato da Accountability;
- ISSA 5000, proposto ed approvato da IAASB nell'agosto 2023.

I primi due standard di assurance verranno approfonditi nel Capitolo 2 in quanto fanno riferimento allo scenario attuale, mentre l'ISSA 5000, in quanto standard emergente che verrà verosimilmente impiegato nel nuovo scenario, verrà approfondito nel Capitolo 3.

1.4 Obiettivo della ricerca

Dopo aver introdotto le principali tematiche oggetto di trattazione, è possibile delinare lo scopo del presente lavoro di tesi. La ricerca si propone di ripercorrere l'evoluzione delle pratiche di reporting e assurance di sostenibilità, confrontando normativa di riferimento e standard maggiormente adottati prima dell'introduzione della CSRD, con il nuovo scenario introdotto dalla Direttiva.

Per fare ciò, verrà trattata l'evoluzione della normativa sul report di sostenibilità, con un focus sulla sostituzione della Direttiva 2014/95/UE, nota anche come Direttiva sull'Informativa Non Finanziaria (Non-Financial Reporting Directive) con la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) pubblicata il 16 dicembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale con l'obiettivo di rafforzare ed estendere l'ambito di applicazione dei requisiti di reporting di sostenibilità. Verranno analizzate inoltre le principali novità introdotte dalla CSRD nonché le informazioni

generali da essa richieste ed infine uno sguardo sulle tempistiche di attuazione per le varie categorie di aziende.

Inoltre, la ricerca propone di esplorare le implicazioni del nuovo scenario normativo per le organizzazioni, inclusi i benefici, le sfide e le opportunità che comportano.

In aggiunta, si considerano i principali approcci che i soggetti preposti all'assurance potrebbero adottare alla luce dell'evoluzione normativa ancora in atto.

CAPITOLO 2

NORMATIVA E STANDARD DI RIFERIMENTO

NELLO SCENARIO ATTUALE

2.1 Normativa di riferimento: lo scenario attuale

Nel seguente capitolo verrà illustrata un'evoluzione degli obblighi normativi che prevedono la redazione del report di sostenibilità, fino ad arrivare allo stato dell'arte al 31.12.2023.

La normativa che regola il reporting non finanziario ha subito negli anni molte modifiche e revisioni; tuttavia, ancora attualmente è soggetta a continui aggiornamenti.

L'esordio circa la regolamentazione del report di sostenibilità in Italia è ravvisabile all'interno del D.lgs. 127/1991, normativa che ha avuto un impatto significativo sulle pratiche contabili e sulla trasparenza finanziaria delle imprese in Italia.

Il D.Lgs. 127/1991 ha recepito una direttiva europea volta a armonizzare i requisiti di redazione dei conti annuali delle società. Oltre a stabilire le modalità di redazione del bilancio di esercizio e del rendiconto finanziario delle società per azioni (S.p.A.) e delle società a responsabilità limitata (S.r.l.), il decreto ha introdotto per la prima volta un'importante novità in merito all'obbligo di rendicontare, all'interno di un documento accessorio al bilancio, ovvero nella Relazione sulla Gestione,

informazioni inerenti la prevedibile evoluzione della gestione (IV e VII direttiva UE). Nel 1992 infatti, la Commissione pubblica il quinto programma d'azione in materia di ambiente "per lo sviluppo durevole sostenibile". Il documento proponeva varie azioni volte alla protezione ambientale, tra cui un'iniziativa comunitaria nel settore contabile che verte principalmente sulle modalità e sugli strumenti utilizzati dalle imprese per registrare i risvolti finanziari delle questioni ambientali.

Il 30 maggio 2001 la Commissione Europea a Bruxelles emette la raccomandazione in materia di adeguata informativa in materia ambientale, da recepire da parte degli Stati membri. La raccomandazione si rivolge alle società che rientrano nel campo di applicazione della IV e VII direttiva in materia di diritto societario (rispettivamente, direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE) e dispone che vengano applicate le disposizioni che prevede la norma in materia ambientale.

Tuttavia, ancora una volta queste disposizioni non sono vincolanti.

Le prime prescrizioni normative con efficacia vincolante si hanno a partire dalla direttiva 2003/51/CE, che prevede l'obbligo da parte delle aziende di fornire informazioni non finanziarie.

Per la prima volta infatti, all'art. 9 della suddetta direttiva è riportato: "*...le informazioni non dovrebbero limitarsi agli aspetti finanziari dell'attività della società. Si presume che, ove opportuno, ciò comporti un'analisi degli aspetti ambientali e sociali, necessari per capire l'andamento, le prestazioni o la situazione di una società.*"

Tale direttiva viene recepita in Italia nel 2007 con il D.lgs. 32/2007 che ha introdotto l'attuale secondo comma dell'art. 2428 c.c., secondo cui la relazione sulla gestione deve contenere, *«nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione»* gli indicatori di carattere non finanziario *«pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale»*.

Già dal recepimento della direttiva 2003/51/CE è possibile osservare nel territorio italiano due diversi atteggiamenti da parte delle organizzazioni: da un lato infatti, vi erano le grandi aziende che consideravano il suddetto obbligo come un'opportunità per comunicare all'esterno il loro operato circa la dimensione ambientale e del personale, ma dall'altro vi erano già organizzazioni che invece sottostavano all'obbligo normativo senza considerare le esternalità positive che ciò poteva comportare, considerandolo un mero atto di adeguamento alla norma.

Per quanto riguarda l'ambito di riferimento in merito alle informazioni su ambiente e personale previste dal d.lgs. 32/2007 e da inserire nella Relazione sulla Gestione, la Comunità Europea non ne delimita il perimetro, lasciando ampio margine di discrezionalità riguardo agli indicatori di performance da indicare. Proprio con riferimento a quest'ampia discrezionalità e per dare maggiori indicazioni a coloro che devono redigere la Relazione stessa, Il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili) ha pubblicato nel 2009 un documento

esplicativo circa le informazioni su ambiente e personale da riportare, distinguendo inoltre tra quelle obbligatorie da indicare e quelle facoltative.

Nel anno 2013 è stata emanata sempre dall'Unione Europea, la direttiva 2013/34/UE in quanto sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno riconosciuto l'importanza della comunicazione, da parte delle imprese, non solo degli aspetti finanziari legati all'attività ma anche di informazioni legate ad aspetti sociali ed ambientali, al fine di individuare i rischi legati alla sostenibilità e di aumentare la comprensione dell'andamento, dei risultati o della situazione dell'impresa e il relativo impatto sulla società.

Fino all'anno 2014 appare evidente come tutte le normative previste dall'Unione Europea e poi recepite dai singoli Stati membri, abbiano una caratteristica comune rappresentata dall'applicazione volontaria.

L'obbligatorietà viene introdotta con l'emanazione del D.lgs. 254/2016 che recepisce la direttiva 2014/95/UE, meglio conosciuta come "*Non-Financial Reporting Directive (NFRD)*." Nasce l'obbligo per "gli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni" di rendicontare specifiche informazioni di natura non finanziaria all'interno della dichiarazione non finanziaria (DNF) a partire dai bilanci relativi a esercizi dal 01/01/2017.

Quanto agli “enti di interesse pubblico di grandi dimensioni” a cui la norma si riferisce, il focus è sui soggetti che:

- durante l’esercizio finanziario abbiano avuto, su base consolidata, un numero di dipendenti superiore a 500;
- alla data di chiusura del bilancio abbiano avuto uno stato patrimoniale superiore a €20 mln o ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a €40 mln;
- gli Enti «di interesse pubblico» previsti dall’art.16 comma 1 del D.lgs. 27/01/2010, n.39, ovvero società emittenti su mercati regolamentati, banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari e tutti gli altri soggetti nel Decreto indicati;

Soggetti all’obbligo vi sono inoltre i c.d. “gruppi di grandi dimensioni”, ovvero gruppi costituiti da una società madre e una o più società figlie che, su base consolidata, in media nel corso dell’esercizio finanziario, abbiano avuto complessivamente un numero di dipendenti pari o superiore a 500 ed il cui bilancio consolidato abbia un totale dell’attivo superiore a 20 mln di euro o che il totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni sia superiore a 40 milioni di euro. (Gazzetta Ufficiale, D.lgs 254/2016 – Direttiva UE recepita, art. 1 lettera b).)

All’art. 3 del D.lgs. 254/2016 è indicato il contenuto minimo della dichiarazione non finanziaria, che deve riportare “*le misure necessarie ad assicurare la comprensione dell’attività d’impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e*

dell'impatto della stessa prodotta”, in relazione ai temi di ambiente, società, diversità, personale, corruzione e rispetti dei diritti umani.

Viene specificato inoltre che la Dichiarazione non finanziaria segue lo stesso perimetro del Bilancio Consolidato; pertanto, deve riguardare la rendicontazione di informazioni non finanziarie delle performance di tutte le società consolidate.

Tale Dichiarazione consolidata come accennato sopra, dovrà riportare almeno informazioni del seguente tipo:

- ambientali, inerenti all'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e impiego di risorse idriche; Emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;
- sociali, riguardanti l'Impatto attuale e prevedibile sull'ambiente, salute e la sicurezza; sulla gestione delle relazioni con le Comunità, i clienti e i fornitori e principali iniziative e progetti svolti;
- attinenti al personale, ovvero agli aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;

- rispetto dei diritti umani, nonché si dovranno riportare le misure adottate per prevenirne le violazioni o le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti discriminatori;
- lotta alla corruzione attiva e passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati;
- *diversity*, ovvero è necessario descrivere le politiche adottate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione ad aspetti quali l'età, la composizione di genere, il percorso formativo e professionale.

Per le informazioni appena riportate, il decreto sottolinea la valenza del principio “*Comply or Explain*”, che indica la possibilità di omettere determinate informazioni identificandone tuttavia le motivazioni sottostanti.

Stando inoltre a quanto previsto dal D.lgs. 254/2016, la forma con cui presentare la Dichiarazione non finanziaria è rimandata alla libera scelta degli amministratori, che potranno scegliere se predisporre una specifica sezione contenuta nella Relazione sulla gestione e contrassegnata come tale, oppure se prevedere una sezione sempre all'interno della Relazione sulla gestione ma che rimandi ad altre sezioni specifiche, ovvero altri documenti previsti dalla legge, o infine se realizzare una dichiarazione distinta alla quale effettuare un chiaro riferimento all'interno della Relazione sulla Gestione, contrassegnandola con la dicitura “Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario”.

La DNF dovrà poi essere soggetta all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione e successivamente pubblicata presso il Registro delle Imprese ed infine sottoposta a giudizio di conformità da parte di un revisore, esattamente per quanto concerne per il bilancio d'esercizio.

Nello specifico, con riferimento al regime pubblicitario, vi è un distinguo; infatti, qualora la DNF sia parte della relazione sulla gestione, essa deve essere pubblicata e depositata, congiuntamente al fascicolo di bilancio, entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte del CdA, mentre nel caso in cui la DNF costituisca un documento separato, gli amministratori possono depositarla prima o congiuntamente alla relazione sulla gestione presso il Registro delle imprese.

Infine, sempre con riferimento all'art. 1 del D.lgs. 254/2016 è possibile notare che alla lettera f) si lascia la possibilità alle organizzazioni circa la scelta degli standard di rendicontazione da seguire per rendicontare le informazioni non finanziarie.

La norma prevede infatti libera scelta tra *“gli standard e le linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria...”*. Tuttavia, come verrà riportato nel proseguo della trattazione, la maggior parte delle organizzazioni italiane assoggettate all'obbligo dalla normativa hanno optato in maniera preponderante per l'adozione dello standard GRI.

Il D.Lgs. definisce inoltre all'art.3 due tipi di controllo sulla DNF, ovvero un controllo interno, spettante al Collegio Sindacale e un controllo esterno, condotto

dalla società di revisione legale o da un revisore legale unico, sia esso il medesimo predisposto all'attività di revisione legale del bilancio di esercizio, sia esso altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti.

Per concludere il riferimento alla Non-Financial Reporting Directive, si riportano i principali fattori che hanno contribuito all'emissione di tale direttiva che si ricorda prevedere esplicitamente l'obbligo, per talune Società, di fornire informazioni aggiuntive di carattere non finanziario.

La normativa in questione recepisce nell'ordinamento nazionale alcune iniziative internazionali che da tempo si era sviluppate, ne costituiscono un esempio la COP21 (ovvero l'Accordo di Parigi sul clima), la Dichiarazione del Millennio dell'ONU, il Summit sullo Sviluppo Sostenibile e il Summit di Rio.

In generale, all'emissione della direttiva hanno contribuito una maggiore consapevolezza degli impatti socio-ambientali che ha portato ad un cambiamento delle scelte nei consumatori e negli investitori. Ciò ha sicuramente contribuito ad una maggiore richiesta di trasparenza con riferimento alle informazioni riguardanti gli impatti non solo economici ma anche ambientali.

Tuttavia, alla NFRD sono state mosse alcune critiche molto importanti che sottolineano come il quadro normativo vigente con il D.Lgs. 254/2016 non garantisca a pieno il soddisfacimento delle esigenze di informazione degli utenti. Alcune di queste critiche fanno riferimento al fatto che alcune imprese da cui gli utenti si aspettano informazioni sulla sostenibilità non le comunicano, mentre molte

delle imprese che invece le comunicano, omettendo alcune informazioni che sono, tuttavia, pertinenti per gli utenti. Inoltre, le informazioni, ove comunicate, sono spesso non abbastanza attendibili e non abbastanza comparabili tra le varie imprese, nonché difficili da reperire per gli utenti e raramente disponibili in un formato digitale leggibile.

A causa della scarsa precisione nelle suddette disposizioni e dell'esistenza di un numero elevato di quadri e principi privati, diventa difficile per le imprese sapere esattamente quali informazioni comunicare. In aggiunta, la direttiva NFRD è da considerarsi una normativa *principle-based*, e in quanto tale, contiene numerosi elementi di opzionalità per le imprese, sia per quanto riguarda gli standard utilizzabili per il reporting sia per il genere di controlli esterni (attività di assurance).

2.2 Principali framework e standard di rendicontazione

Risulta opportuno all'inizio del paragrafo comprendere che i *reporting standard* (o standard di rendicontazione) rappresentano un grande supporto sia per i produttori di informazioni di sostenibilità sia per gli utilizzatori delle stesse. Tra i soggetti produttori di informazioni è possibile menzionare i *reporters*, ossia coloro che raccolgono e convalidano i dati, organizzano il sistema di controllo interno e le procedure, coinvolgono internal ed external audit e infine pubblicano le informazioni, nonché gli *auditors*, coloro che utilizzano gli standard come criteri per fornire assurance. Tra i soggetti utilizzatori delle informazioni di sostenibilità è

possibile ritrovare i c.d. *End Users*, ossia investitori e vari stakeholders; *i data providers*, ossia coloro che aggregano informazioni e le rendono disponibili attraverso strumenti informatici ed infine i *Regulators*, i responsabili dell'obbligatorietà e della redazione del reporting di sostenibilità in maniera conforme agli standard in uso.

Un'ulteriore distinzione importante è rappresentata dalla differenza concettuale tra *framework* e *standard* di rendicontazione.

In primo luogo, la parola *framework* si riferisce ad una serie di principi, linee guida, standard e criteri utilizzati da un'organizzazione per compilare e presentare i suoi report; quindi il focus è sul “come” strutturare il report stesso.

I framework di rendicontazione finanziaria definiscono regole e principi che un'azienda deve seguire nella preparazione dei suoi rapporti finanziari, come il bilancio d'esercizio. Esempi di framework di rendicontazione finanziaria includono le International Financial Reporting Standards (IFRS) e i Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) negli Stati Uniti.

Esistono inoltre i framework di rendicontazione di sostenibilità, che stabiliscono le linee guida e i requisiti per la divulgazione delle prestazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) di un'organizzazione e che possono essere sviluppati da organizzazioni internazionali, enti governativi o organizzazioni non governative. Alcuni esempi includono il Global Reporting Initiative (GRI), il Sustainability Accounting Standards Board (SASB) e l'Integrated Reporting Framework.

In secondo luogo, l'espressione *standard* di rendicontazione, si riferisce ad una serie di requisiti specifici, dettagliati e replicabili su “cosa” dovrebbe essere indicato per ciascun tema del report, sia esso finanziario o di sostenibilità. Gli standard forniscono una struttura comune e delle procedure uniformi che le organizzazioni possono seguire nel processo di rendicontazione al fine di incrementare il grado di comparabilità e di trasparenza delle informazioni divulgate, per consentire agli stakeholders di valutare al meglio il valore delle organizzazioni. Con riferimento al reporting di sostenibilità, indicati in seguito vi sono alcuni dei framework esistenti.

Il Global Reporting Initiative fondato nel 1997 è un ente internazionale senza scopo di lucro nato con il fine di definire standard di reporting di sostenibilità per organizzazioni di qualunque dimensione, appartenenti a qualsiasi settore e paese del mondo. È stata una tra le prime organizzazioni a predisporre delle linee guida per la redazione dei report di sostenibilità.

I primi standard globali per la rendicontazione delle sustainability information (denominati GRI standards o *Sustainability Reporting Standards*) sono stati definiti dalla stessa organizzazione nel 2016 e sono stati poi sottoposti a revisione una prima volta nel 2021 e una seconda volta nel 2023, anno in cui ne è stata rilasciata una nuova versione.

Le linee guida proposte da GRI sono composte da vari livelli di specificità, tra cui:

- Universal Standards: linee guida che definiscono i principi e i requisiti generali per la rendicontazione di sostenibilità e una serie di indicatori specifici per settore e per le varie tematiche. Gli Universal Standards comprendono GRI 1, GRI 2 e GRI 3.

- Sector Standards: linee guida che si concentrano su specifici topic, come la biodiversità, il cambiamento climatico, i diritti umani, ecc.

Gli standards di settore forniscono informazioni alle varie organizzazioni sui probabili temi materiali che interessano il settore in cui operano;

- Topic Standards: linee guida focalizzate su settori specifici, come l'industria petrolifera e del gas, del settore finanziario, ecc. L'organizzazione è chiamata a fornire informazioni sui propri impatti circa particolari topics. I Topic standards vengono in genere utilizzati per rendicontare temi materiali in precedenza indentificati con il GRI 3.

Gli Standard GRI sono costituiti dagli standard universali e da tre standard specifici per l'ambito economico, ambientale e sociale. Più nello specifico, la versione GRI Standards aggiornata ad aprile 2024 comprende 3 Standard universali; 7 standard GRI 200: Economico; 8 standard GRI 300: Ambientale; 16 standard GRI 400: Sociale. Inoltre, l'organizzazione ad oggi lavorando per emanare ulteriori specifici standard di Settore. Per un approfondimento si rimanda al paragrafo 2.2.1, denominato *GRI Standards*.

Proseguendo con l'illustrare le principali organizzazioni demandate allo sviluppo di standard, si menziona l'IIRC. L'International Integrated Reporting Council è un ente no-profit che si definisce "una coalizione globale di investitori, aziende, regolatori di standard, professionisti contabili e ONG", che condivide l'opinione secondo la quale la comunicazione sulla creazione di valore delle imprese dovrebbe costituire il prossimo passo verso l'evoluzione del reporting aziendale.

La mission dell'IIRC è quella di *creare un quadro internazionale IR accettato a livello globale che ottenga dalle organizzazioni informazioni materiali sulla loro strategia, governance, prestazioni e prospettive in un formato chiaro, conciso e comparabile*. Il Framework di standards proposto dallo stesso IIRC è da intendere come guida per tutte le aziende che producono report integrati.

Il Report integrato è una comunicazione che illustra come la strategia, la governance, le performance e le prospettive di un'organizzazione, nel contesto del relativo ambiente esterno, consentono di creare, preservare o erodere valore nel breve, medio e lungo termine (Chiucchi e Giuliani, 2022).

Tuttavia, non necessariamente l'espressione Report integrato (o *Integrated Report*) viene redatto secondo i principi dell'International <IR> Framework, ma più semplicemente fa riferimento a report che contengono sia informazioni finanziarie che ESG.

Il Framework identifica sei capitali coinvolti nella creazione di valore, che le imprese contemporaneamente utilizzano ed influenzano:

- capitale finanziario: denaro e risorse finanziarie disponibili.
- capitale manifatturiero: risorse fisiche come infrastrutture, proprietà, impianti, attrezzature, ecc.
- capitale intellettuale: conoscenza, competenze e abilità dei dipendenti, nonché proprietà intellettuale e reputazione;
- capitale umano: competenze, benessere e motivazione dei dipendenti;
- capitale sociale e delle relazioni: relazioni con i dipendenti, i clienti, i fornitori, le comunità locali e altre parti interessate;
- capitale naturale: risorse naturali come aria, acqua, suolo, biodiversità e paesaggi.

Risulta evidente come queste diverse tipologie di capitale appena illustrate non abbiano la stessa rilevanza all'interno delle organizzazioni; pertanto, viene lasciato un ampio margine di discrezionalità alle stesse nello scegliere il grado di approfondimento di ogni categoria.

Inoltre, occorre sottolineare che il framework proposto dall'IIRC non fornisce indicazioni vincolanti o metriche da dover rispettare in maniera obbligatoria, bensì una semplice indicazione circa le linee guida che organizzazioni pubbliche e private (anche enti no-profit) potrebbero adottare per la redazione del proprio report.

Procedendo con il menzionare le organizzazioni internazionali preposte allo sviluppo di standard di reporting, si menziona il Sustainability Accounting Standards Boards (SASB).

Il SASB è un'organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 2011 a San Francisco ed è dedito allo sviluppo di standard contabili di sostenibilità, redatti con lo scopo di essere utilizzati da qualsiasi tipologia di azienda e di organizzazione a livello globale. La sua mission è quella di *“stabilire standard di divulgazione specifici del settore su temi ESG che facilitino la comunicazione tra aziende e investitori su informazioni finanziariamente rilevanti e utili alle decisioni. Tali informazioni dovrebbero essere rilevanti, affidabili e comparabili tra le aziende a livello globale”*.

L'applicabilità degli standard SASB appare globale, in quanto lo stesso ente ha dichiarato che *“più di tre quarti dei parametri SASB sono adatti all'uso da parte di aziende e investitori a livello globale, e i restanti parametri sono in fase di revisione per migliorare la loro applicabilità globale”*.

Attualmente lo standard SASB è quello prevalentemente applicato in merito alla rendicontazione di informazioni di sostenibilità negli USA.

In merito all'articolazione degli standards, SASB ha sviluppato uno standard unico per ciascun settore: la motivazione alla base di questa scelta è fondata sul fatto che i problemi relativi alla sostenibilità si manifestano in maniera diversa da settore a settore, a causa dei diversi modelli di business in primis e anche in base ad altri

fattori quali ad esempio dalla dipendenza dalle risorse. Come rilevato da Eccles, *“Per ciascun settore sono stati stabiliti standard per le questioni ESG che con maggiore probabilità saranno rilevanti per gli investitori”*, per cui i SASB Standards si articolano in settantasette Industry Standards per undici settori.

Il Sustainable Industry Classification System (SICS) di SASB organizza i settori utilizzando una combinazione di fattori di classificazione tradizionali e rischi e opportunità di sostenibilità, sviluppando un proprio sistema di classificazione dei settori stessi al fine di identificare al meglio gli argomenti che potrebbero impattare su tutte o sulla maggior parte delle aziende all'interno del perimetro del settore.

Nel giugno 2021 come già menzionato, si assiste alla fusione dei due enti internazionali preposti allo sviluppo di standard di rendicontazione, rispettivamente di International Integrated Reporting Council (IIRC) e Sustainability Accounting Standards Board (SASB). La fusione diede luogo alla Value Reporting Foundation (VRF) in primis per assecondare la necessità, avvertita dagli investitori ormai da diversi anni, di fare chiarezza e fornire un allineamento tra questi standard. Di fatto, gli standard setter di IIRC e di SASB sono complementari, in quanto permettono di integrare pratiche di reporting finanziario e di sostenibilità per una visione a 360 gradi dell'azienda.

Un'ulteriore organizzazione su cui effettuare una breve menzione è la Task-Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD), nata nel dicembre 2015 dal gruppo del G20 e dal Financial Stability Board (FSB) con l'obiettivo di

incoraggiare le aziende ad integrare il loro report di sostenibilità anche inserendo informazioni inerenti al rischio derivante dal clima, data l'elevata importanza sul tema del cambiamento climatico e di tutte le conseguenze ad esso correlate.

Lo scopo ultimo del Financial Stability Board con la creazione della TCFD è quello di migliorare e aumentare la rendicontazione delle informazioni finanziarie legate al clima, fornendo informazioni agli investitori su ciò che le aziende stanno facendo per mitigare i rischi del cambiamento climatico. Nel Regno Unito diventerà obbligatorio per le organizzazioni fornire tali informazioni già entro il 2025 (seppur alcune aziende siano soggette ad un termine ancora più ristretto).

Per concludere, viene riportata la ex Carbon Disclosure Project (CDP), un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro con diverse sedi sparse per il mondo (Regno Unito, Giappone, India, Cina, Germania, Brasile, e Stati Uniti) che guida aziende pubbliche o private alla divulgazione dei propri dati ambientali di impatto. Si stima che nel 2022, sono quasi 18.700 organizzazioni che hanno divulgato i propri dati ambientali tramite CDP.

L'organizzazione non si serve di standard o framework da seguire, ma si basa su un questionario allineato alle informazioni indicate dalla TCFD che sottopone alle diverse imprese al fine di individuare aree critiche su cui dover intervenire.

Inoltre, è utile menzionare anche che, sul fronte di IFRS Foundation sono stati proposti gli standard ISSB che si propongono come standard di riferimento per chi

adotta un approccio di financial materiality, saranno pertanto oggetto di approfondimento all'interno del Capitolo 3.

Nel proseguo del presente capitolo si è scelto di porre l'attenzione, con riguardo allo scenario attuale, sui GRI Standards e SASB Standards, con relativa esplicitazione della modalità con cui essi trattano il tema della materialità.

2.2.1 GRI Standards

Come in precedenza accennato, gli standard GRI sono quelli maggiormente scelti dalle organizzazioni italiane per rendicontare le sustainability information. In questa sede ne verrà approfondito il contenuto.

L'ultima versione disponibile è entrata in vigore il 1° gennaio 2023, pubblicata a seguito di un aggiornamento effettuato nell'anno 2021 sulla precedente versione risalente all'anno 2016.

Gli standard GRI vengono emanati dal *Global Sustainability Standards Boards* – GSSB, ossia il Comitato per gli standard globali di sostenibilità, avente la responsabilità esclusiva di stabilire i primi standard accettati a livello mondiale per il reporting di sostenibilità.

Il GSSB opera esclusivamente nell'interesse pubblico e secondo la visione e la missione del GRI, stabilendo un programma di lavoro in cui periodicamente aggiornare gli standard ogni 3 anni, effettuando sia la revisione degli standard esistenti sia l'eventuale sviluppo di nuovi standard.

Come già anticipato, le linee guida proposte da GRI sono composte da vari livelli di specificità, tra cui Universal standards, Sector standards e Topic Standards.




Figura 2.1 - Fonte: GRI Standards: Universal, Sector and Topic Standards.

Ciascuna organizzazione utilizza gli Standard di Settore in base al proprio ambito di attività, mentre quelli specifici in base ai propri temi materiali.

Un'organizzazione inizia consultando GRI 1, che standardizza e spiega i concetti chiave per il reporting di sostenibilità e specifica i requisiti e i principi di reporting che l'organizzazione deve rispettare per rendicontare in conformità ai GRI Standards.

GRI 2 contiene l'informativa che l'organizzazione utilizza per fornire informazioni sulle proprie pratiche di reporting, attività, governance e policies.

GRI 3 fornisce una guida strutturata passo dopo passo avente la finalità di individuare i temi materiali (il topic della materialità sarà oggetto del paragrafo 2.3.1). Vengono inoltre fornite da questo GRI informazioni circa il processo di determinazione degli elementi materiali, una lista degli stessi e come questi possono essere gestiti.

Quanto alla struttura dei singoli standards, GRI fornisce per ogni tematica affrontata requisiti di rendicontazione, con distinzione tra richieste obbligatorie e facoltative, raccomandazioni di rendicontazione, ossia richieste che il GRI incoraggia a soddisfare ma che non sono obbligatorie, nonché linee guida, con esempi e spiegazioni.

Più nello specifico, gli standard GRI vengono suddivisi in quattro categorie, di cui la prima per gli standard Universali e le altre per gli standard Specifici secondo l'impostazione che segue:

- GRI 1 Foundation;
- GRI 2 General Disclosures;
- GRI 3 Material Topics;
- GRI 200 Economic;
- GRI 300 Environmental;
- GRI 400 Social.

Le GRI 1 prevedono i principi fondamentali per definire il contenuto e la qualità del report di sostenibilità, descrivendo le caratteristiche dell'organizzazione che maggiormente impattano sugli stakeholders aziendali. GRI 2 e GRI 3 rispettivamente approfondiscono le pratiche di rendicontazione e la gestione degli aspetti significativi con riferimento all'impatto ambientale, sociale ed economico dell'impresa.

I GRI 200, 300 e 400 includono invece la modalità con cui analizzare e rendicontare i temi economici, ambientali e sociali. Queste tre linee guida spiegano come le scelte gestionali impattano sulle tre dimensioni ESG.

Una novità recente fa riferimento all'introduzione di linee guida settoriali (*GRI Sector Disclosures*) che, integrando quelle sopra indicate, supportano coloro che predispongono specifiche informazioni per i vari settori di attività. Infatti, settori diversi condividono tuttavia attività comuni, che incidono sull'economia, sull'ambiente e sulla società.

Il programma settoriale GRI approvato nel febbraio 2019 dal GSSB ha in programma di sviluppare standard per 40 settori, dando la precedenza a quelli che hanno un impatto maggiore. Come nuova aggiunta alla famiglia dei GRI Standards, gli standard di settore sono progettati per aiutare ad identificare gli impatti più significativi di un settore e riflettere le aspettative degli stakeholder per il reporting di sostenibilità. Descrivono il contesto di sostenibilità di un settore, delineano i

probabili temi materiali delle organizzazioni in base agli impatti più significativi del settore ed elencano le informazioni rilevanti su cui il settore deve riferire.

I settori a cui è stata data la priorità nell'ambito del Programma settoriale sono petrolio, gas, carbone, agricoltura, acquacoltura e pesca, in base al loro significativo impatto ambientale, sociale ed economico.

Gli standard di settore per petrolio e gas (GRI 11), carbone (GRI 12), nonché agricoltura, acquacoltura e pesca (GRI 13), sono stati pubblicati nel gennaio 2023 e nel gennaio 2024.

Le modifiche e le novità introdotte da parte di GRI nell'anno 2023 hanno l'obiettivo di rendere il report di sostenibilità più aderente ai principi internazionali in ottica di governance responsabile, di due diligence e in materia di rispetto dei diritti umani. Secondo GRI, le organizzazioni possono rendicontare i propri impatti esclusivamente con riferimento alle seguenti due formule:

- *“in accordance with”* solo nel caso in cui l'impresa sia in grado di soddisfare tutti e nove i requisiti obbligatori previsti dal GRI (GRI 1: Foundation 2021);
- *“with reference to”* nel caso in cui l'impresa non è in grado di soddisfare i requisiti obbligatori del GRI.

Rendicontare usando la formula *“in accordance with GRI Standards”* permette a un'organizzazione di fornire un quadro completo dei suoi impatti più significativi sull'economia, l'ambiente e le persone, compresi gli impatti sui diritti umani, e di

come li gestisce al fine di concretizzare il suo contributo allo sviluppo sostenibile. Utilizzando le linee guida del GRI, le organizzazioni possono migliorare la loro accountability e trasparenza, gestire meglio i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità e aumentare la fiducia degli stakeholder.

2.2.2 SASB Standards

Il SASB Conceptual Framework ha elaborato in primis due concetti di fondamentale importanza, sui quali si riflettono gli standards: *sustainability* e *sustainability accounting*. Con l'espressione *sustainability* vengono racchiuse tutte quelle attività aziendali che preservano o migliorano la capacità dell'azienda di creare valore nel lungo periodo, mentre con *sustainability accounting* si riflette la gestione degli impatti ambientali e sociali di un'organizzazione nella produzione di beni e servizi, così come la gestione dei capitali sociali e ambientali per creare valore nel lungo periodo. Includono inoltre gli impatti reciproci che le sfide di natura ambientale producono su innovazione, modelli di business e corporate governance. I SASB Standards, emanati dal Sustainability Accounting Standard Boards, sono focalizzati sul *sustainability accounting*.

Effettuando una prima panoramica relativa agli standard, essi consentono alle organizzazioni che ne fanno uso di identificare e standardizzare la divulgazione delle questioni di sostenibilità più rilevanti nei vari processi decisionali degli investitori.

I SASB Standards sono composti da due parti, rispettivamente *Conceptual Framework* e *Industry Standards*. Nella prima parte vengono forniti i concetti chiave, le definizioni, i principi e gli obiettivi alla base degli standards di rendicontazione. Si inserisce qui il documento *SASB Rules of Procedure*, che descrive i processi di governance e le pratiche che portano alla definizione degli standard da parte dell'organizzazione, nonché emergono in questa parte i c.d. *Guiding Principles*, ovvero:

- *global applicability*, SASB sostiene che le informazioni sulla sostenibilità destinate agli investitori dovrebbero essere "pertinenti, affidabili e comparabili tra le società su base globale", aggiungendo che più di tre quarti delle metriche sono appropriate per l'uso da parte delle organizzazioni su scala globale, mentre le restanti sono in fase di revisione;
- *financial materiality*, la vera caratteristica che contraddistingue i SASB Standards è proprio la loro focalizzazione sulla materialità finanziaria (per approfondimenti paragrafo 2.3.2);
- *approach to Standard-Setting*, ovvero l'approccio usato da SASB nella definizione degli standards è Industry-Specific, Evidence-based avente lo scopo di generare dati standardizzati e comparabili e Market-Informed, in quanto SASB per definire gli standard si avvale di un articolato processo di consultazione con il settore di riferimento, ribadendo la centralità di investitori, aziende e professionisti dello sviluppo dei vari standard-setter.

Per quanto concerne invece la parte dedicata agli Industry Standards, come anticipato in precedenza gli standard SASB si articolano in 77 Industry Standards divisi per 11 settori. La scelta di SASB è stata proprio quella di creare principi ad hoc per ogni settore, in quanto con ogni probabilità le questioni ESG che interessano e sono rilevanti per i principali stakeholders si differenziano da un ambito all'altro. Più nello specifico, SASB ha identificato settori di attività con dedicati set di standard, secondo un proprio metodo di classificazione dei settori basato sulla variabile che descrive la fonte di reddito per classificare le varie aziende. Il sistema di classificazione usato da SASB per determinare 11 Sectors e 77 Industries è chiamato *Sustainable Industry Classification System (SICS)* e considera, accanto alla fonte di reddito, anche i profili di sostenibilità per raggruppare aziende simili all'interno di industrie e settori.

I settori individuati da SASB (e all'interno dei quali poi identificati i vari tipi di industrie) sono i seguenti: Consumer Goods, Extractives & Minerals Processing, Financials, Food & Beverage, Health Care, Infrastructure, Renewable Resources & Alternative Energy, Resource Transformation, Services, Technology & Communications and Transportation.

SASB ha inoltre identificato cinque *Sustainability Dimensions* che delineano le diverse tematiche di sostenibilità che le aziende, seppur operanti in settori differenti, possono riscontrare. Le “dimensioni della sostenibilità” si riferiscono a

environment, social capital, human capital, business model and innovation, leadership and governance.



Figura 2.2 - Fonte: SASB, Comprendere gli standard SASB.

Le dimensioni sono poi suddivise in 26 *General Issues Categories* da cui derivano i vari *Disclosure Topics*. Tuttavia, le attività specifiche che guidano la creazione di valore a lungo termine varieranno necessariamente da un settore ad un altro, nonché da azienda ad azienda.

Quanto alla struttura degli standard SASB, ciascun Industry Standard è articolato in:

- *disclosure topics*, ovvero un set minimo di temi o argomenti verosimilmente rispondenti alla financial materiality per l'Industry in esame; viene inoltre descritto come la gestione in positivo o in negativo di ciascun tema possa influenzare la catena del valore. In media, gli standard SASB includono sei argomenti di divulgazione per settore;

- *accounting metrics*, ogni standard SASB fornisce alle aziende parametri quantitativi e qualitativi standardizzati, progettati per fornire informazioni utili relative alle prestazioni di una società in relazione ad un topic specifico. In media, gli standard SASB includono 13 parametri per settore;
- *technical protocols*, forniscono indicazioni su definizioni, ambito, implementazione e presentazione delle metriche associate. I protocolli tecnici aiutano a garantire che i parametri siano compilati in modo coerente e consentano confronti tra aziende;
- *activity metrics*, quantificano la portata di attività o operazioni specifiche di un'azienda, normalizzano i dati e facilitano il confronto.

Dall'agosto 2022 l'International Sustainability Standards Board (ISSB) della Fondazione IFRS si è assunto la responsabilità degli standard SASB e si è impegnato a mantenerli, migliorarli ed evolverli.

È stata inoltre pubblicata da ISSB una guida esplicativa per le entità che utilizzano gli standard SASB, utile sia per coloro che ne fanno uso come implementazione degli standard ISSB ma anche per coloro che usano i SASB Standards indipendentemente dagli standard ISSB.

Nel giugno 2023, il contenuto relativo al clima negli standard SASB è stato modificato per allinearsi alle linee guida di settore che accompagnano l'IFRS S2 sull'informativa relativa al clima. Nel dicembre 2023, l'ISSB ha modificato i contenuti non legati al clima degli standard SASB in connessione con il progetto

International Applicability of SASB Standards. Attualmente gli standards sono disponibili solo in inglese, francese e spagnolo, mentre risultano ancora in corso le traduzioni nelle altre lingue.

2.3 Analisi della materialità nel reporting di sostenibilità: principi generali

L'analisi di materialità, nella traduzione inglese *materiality assessment*, è il processo che consente di identificare e valutare le tematiche prioritarie per tutti gli stakeholders di un'impresa. Nel "Conceptual Framework for Financial Reporting" dell'International Accounting Standards Board (IASB), si riporta: "*Relevant financial information is capable of making a difference in the decisions made by users. Information may be capable of making a difference in a decision even if some users choose not to take advantage of it or are already aware of it from other sources.*" Inoltre, il principio della rilevanza o materialità è stato affrontato anche all'interno della direttiva 2013/34/EU la quale, nella versione italiana, recita: "*...lo stato dell'informazione è rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe.*"

Attraverso il *materiality assessment*, un'organizzazione è in grado di comunicare se produce impatti significativi dal punto di vista economico, sociale o ambientale.

Questo influenzerà in maniera sostanziale le valutazioni o le decisioni degli stakeholders in merito all'azienda.

Anche i principi contabili internazionali delineano il concetto di materialità. Seppur con riferimento alla *financial disclosure*, lo IAS (International Accounting Standards) afferma che “*un’informazione è significativa quando è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori, aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente.*” Secondo questo orientamento, la materialità è sinonimo di significatività, requisito che ogni *item* presente all'interno del financial report deve possedere.

Il concetto di *materiality* secondo i principi contabili internazionali sembra quindi dipendere anche dalla “dimensione” della fattispecie o dell'errore, contestualizzati alla luce delle particolari circostanze in cui esso si verifica; in questo senso, secondo Magrassi e Raoli (2018) la *materiality* non è tanto una caratteristica qualitativa che l'informazione deve possedere per essere ritenuta utile, bensì una sorta di soglia, o punto di cut-off.

Di seguito risulta considerevole riportare le motivazioni che rendono indispensabile per un'organizzazione la conduzione di un'analisi di materialità. In primis, delineare l'ambito di rendicontazione e fissare una priorità circa le informazioni da indicare rende il report stesso più allineato alla richiesta degli stakeholders esterni, evidenziando i temi che influenzano, o che sono in grado di influenzare la capacità

di un'organizzazione di creare valore. Inoltre, un'analisi di materialità appare utile anche al fine di rispondere prontamente a rischi e/o opportunità che si possono manifestare, o ancora per migliorare la performance finanziaria. Infatti, l'identificazione delle questioni finanziariamente rilevanti risulterà sempre incompleta se le organizzazioni non valutano prima gli impatti sulla sostenibilità. In aggiunta, è da considerare anche che la concentrazione sull'impatto delle organizzazioni sulle persone e sul pianeta, piuttosto che solamente sulla materialità finanziaria, contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Il problema interpretativo principale che si pone in merito al principio di materialità è costituito dall'ampiezza che esso può assumere nel contesto normativo del D. lgs. n. 254/2016. L'ampiezza del concetto di materialità rimane a discrezione delle organizzazioni; pertanto, ogni organizzazione potrà determinare ciò che ritiene rilevante, tenendo in considerazione tuttavia aspetti comuni quali:

- il coinvolgimento degli stakeholders nel processo di materialità;
- ciò che è materiale per il settore in cui l'organizzazione stessa opera, anche considerando comunicati stampa, notizie o informazioni sull'impatto delle aziende;
- la metodologia utilizzata per identificare la materialità deve risultare affidabile e liberamente accessibile.

Inoltre, altri aspetti importanti riguardano il considerare la sostenibilità come “preoccupazione” per la società nella valutazione dell’impatto e, in aggiunta, i temi materiali identificati devono corrispondere al contesto di sostenibilità in cui si svolge l’attività aziendale; nonché la materialità deve rispondere ai Sustainable Development Goals (SDG).

Appare inoltre possibile scindere il concetto di materialità con riferimento a due categorie, rispettivamente materialità finanziaria e materialità d’impatto, per poi considerare il criterio della Doppia Materialità previsto dalla Corporate Sustainability Reporting Directive, come illustrato nello schema sottostante.




Figura 2.3 - Fonte: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, 2023.

Focalizzando l’attenzione sulla materialità finanziaria, essa identifica gli aspetti di sostenibilità finanziariamente rilevanti per l’impresa o che influiscono sul suo valore, oltre quanto già rilevato nella reportistica finanziaria.

È importante sottolineare che la materialità finanziaria deve essere valutata attraverso un processo a sé stante rispetto a quella relativa alla rendicontazione finanziaria e può basarsi su dati quantitativi, monetari-qualitativi o qualitativi non monetari.

In aggiunta, è possibile che molti impatti sulle persone e sull'ambiente diventino rilevanti nel tempo per effetto del monitoraggio continuo delle aspettative degli stakeholders; il riferimento in quest'ultimo caso è alla c.d. materialità "dinamica". Per quanto concerne la materialità d'impatto, essa identifica gli aspetti di sostenibilità che sono rilevanti in termini di impatto delle operazioni dell'impresa che redige il bilancio ma anche della sua catena del valore.

Si basa sui seguenti elementi:

- gravità, intesa come portata e rimediabilità, e probabilità di accadimento di eventi negativi effettivi e potenziali su persone e ambiente;
- entità, portata e probabilità di effettivi impatti positivi su persone e ambiente connessi alle operazioni dell'impresa e alle catene del valore;
- Valutazione delle azioni da adottare sulla base dell'evoluzione degli obiettivi delle politiche pubbliche sociali e ambientali (Baldi, 2023).

Alla luce delle due diverse tipologie di materialità illustrate, ovvero *impact materiality* e *financial materiality*, si evidenzia come la materialità d'impatto si concentri sul modo in cui le attività di un'azienda influiscono sul suo ambiente, con

una prospettiva “*inside-out*”, mentre la materialità finanziaria consideri l'impatto dei fattori esterni sull'azienda, attraverso una prospettiva “*outside-in*”.

Il concetto di doppia materialità tiene in considerazione entrambe le prospettive, sia quella “*outside-in*” in cui l'azienda prende in considerazione i rischi e le opportunità derivanti dalla gestione di una determinata tematica ESG e l'impatto che questa potrebbe avere sulla performance economico-finanziaria; che quella “*inside-out*” attraverso la quale l'azienda pone l'evidenza sugli impatti, positivi e negativi, attuali e potenziali che la gestione di una specifica tematica ESG potrebbe creare sugli stakeholders.

La doppia materialità è un principio fondamentale definito dalla CSRD, la quale mira a garantire una visione completa dell'impatto aziendale, promuovendo trasparenza e rendicontazione adeguata su entrambi gli aspetti della materialità, valutando in modo congiunto gli impatti subiti e generati dalla società.

Gli impatti subiti sono quelli che generano rischi ed opportunità che possono impattare sui flussi di cassa futuri e sulla capacità di creare valore dell'impresa nel breve, medio o lungo termine, mentre quelli generati fanno riferimento alle esternalità reali o potenziali sulla società o sull'ambiente nel breve, medio o lungo termine.

Nel proseguimento della trattazione verrà illustrato come il tema della materialità viene trattato dai principali standard di reporting utilizzati fino al 31.12.2023, ovvero rispettivamente in GRI e nei SASB Standards.

2.3.1 Materialità negli standard GRI

La nuova versione dei GRI Standards 2021 richiede di identificare i principali temi materiali che possono divergere da organizzazione a organizzazione.

Secondo gli standard GRI, la priorità è data a quei temi che rappresentano gli impatti più significativi economici, ambientali e sulle persone, inclusi gli impatti sui diritti umani. Tali temi materiali sono identificati nel GRI 1, in cui si esplica cosa GRI intende con impatti economici, ambientali e sociali.

In primo luogo, con “impatti economici” si considerano gli effetti sui sistemi economici a livello locale, nazionale e su scala globale. Un’organizzazione può avere un impatto economico tramite, ad esempio, le proprie pratiche concorrenziali, di approvvigionamento, il pagamento delle imposte ed altri corrispettivi ad enti governativi. In secondo luogo, per “impatti ambientali” GRI si riferisce agli effetti su organismi viventi ed elementi non-viventi, compresi aria, terra, acqua ed ecosistemi. Un’organizzazione può generare impatti ambientali, ad esempio, a fronte del suo consumo di energia, terra, acqua e altre risorse naturali.

Infine, gli “impatti sociali” di un’organizzazione sono gli effetti su individui e gruppi, comunità o società nel suo insieme, nonché si considerano anche gli impatti dell’organizzazione sui diritti umani delle persone (con riferimento al salario corrisposto ai dipendenti), la sua catena di fornitura (ad es. attraverso le condizioni di lavoro dei lavoratori dei fornitori) e i suoi prodotti e servizi (ad es. attraverso la loro sicurezza o accessibilità).

Gli impatti economici, ambientali e sociali sono correlati tra loro. Nello specifico, il GRI 3: Material Topics 2021 entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2023 ed emanato dal Global Sustainability Standards Board (GSSB), descrive il processo per identificare i temi materiali e le relative disclosure richieste. È una vera e propria guida per la determinazione dei temi materiali, con un focus sugli impatti e sulla loro priorità di rilevazione. Descrive inoltre quelle che sono le modalità di utilizzo dei GRI Sector Standards nel processo di individuazione dei temi materiali nei diversi settori.

Secondo il GRI 3 – Material Topics, il processo per l'identificazione dei temi materiali da parte di un'organizzazione che rendiconta in conformità gli standard GRI consta di 4 fasi, da ripetere per ogni periodo di rendicontazione e rappresentate nel seguente schema.




Figura 2.4 - Fonte: Global Reporting Initiative, GRI 3: Material Topics, Processo di determinazione dei temi materiali.

Le prime tre fasi del processo di rendicontazione dei temi materiali sono incentrate sulla regolare identificazione e valutazione degli impatti da parte dell'organizzazione. Producono importanti informazioni utili poi per l'ultima fase, nella quale vengono prioritizzati gli impatti più significativi che determineranno i temi materiali.

Prima di illustrare brevemente ogni fase, si precisa che queste sono indicate a scopo puramente indicativo, al fine di aiutare le organizzazioni a determinare i temi materiali; pertanto le seguenti non sono fasi obbligatorie da seguire:

- comprendere il contesto dell'organizzazione, presentando una panoramica delle proprie attività e dei rapporti di business con una descrizione generale dei principali stakeholders. All'interno del GRI 3 è presente un elenco di informazioni da riportare per ogni sezione relativa alle attività, ai rapporti di business, al contesto di sostenibilità e agli stakeholders;
- individuare impatti potenziali ed effettivi sull'economia, sull'ambiente e sulle persone, compresi quelli sui diritti umani. Le fonti a cui l'organizzazione potrebbe attingere in questa fase possono essere sia interne che esterne, attingendo informazioni anche da revisori legali, da sistemi di gestione della conformità alle leggi anticorruzione, da procedure di reclamo attive o più in generale da valutazioni di terze parti atte ad individuare gli impatti positivi o negativi prodotti dalla società e da tutta la sua catena del valore;

- valutare l'importanza degli impatti effettivi e potenziali, al fine di stabilirne una priorità. Studiare la significatività degli impatti comporta la conduzione di analisi qualitative e quantitative, indispensabili per prioritizzare gli impatti e determinare le azioni da intraprendere;
- dare priorità agli impatti più significativi da rendicontare. Fase in cui l'organizzazione prioritizza gli impatti in base alla loro importanza, stabilendo una soglia per determinare i temi materiali da rendicontare. Questa fase risulta fondamentale soprattutto quando non è possibile far fronte simultaneamente a tutti gli impatti.

L'approccio da adottare per ciascuna fase dipende poi dalle specifiche caratteristiche dell'organizzazione, quali il proprio modello di business, i settori, le aree geografiche, i contesti culturali e normativi in cui opera, la struttura proprietaria e la natura degli impatti generati. Ciò nonostante, le fasi dovrebbero essere sistematiche, documentate, replicabili e utilizzate con coerenza in ciascun periodo di rendicontazione.

Il GRI 3 contiene inoltre tre informative (Informativa 3-1, Informativa 3-2, Informativa 3-3) circa i processi per la determinazione dei temi materiali, il loro elenco e il modo in cui devono essere gestiti.

2.3.2 Materialità negli standard SASB

Come già menzionato, i SASB Standards si focalizzano sul concetto di materialità finanziaria, volta ad identificare gli aspetti di sostenibilità rilevanti dal punto di vista finanziario e di creazione del valore.

La definizione di materialità fornita dal SASB è la stessa utilizzata dalla *Securities and Exchange Commission (SEC)*, ovvero *“un fatto è materiale se, nel caso in cui tale fatto sia omesso da una particolare divulgazione, esiste una sostanziale probabilità che la divulgazione del fatto omesso sarebbe stata considerata dall’investitore ragionevole come se avesse alterato in modo significativo il “mix totale” delle informazioni rese disponibili.”*

Al fine di poter identificare i possibili temi materiali, SASB mette a disposizione due tools online nel suo sito ufficiale, rispettivamente Materiality Finder e Materiality Map.

Il Materiality Finder è uno strumento che offre agli investitori e agli altri stakeholders una rappresentazione visiva dell’esposizione dei loro portafogli a specifici rischi e opportunità di sostenibilità. Dall’altro lato però aiuta le organizzazioni ad identificare e a comunicare in modo efficiente le questioni di sostenibilità che risultano critiche per i risultati finanziari e per la strategia aziendale.

Il Materiality Finder facilita l'identificazione dei temi materiali suddivisi per ciascun settore, la cui articolazione riprende esattamente quella dei SASB Standards.

SASB propone inoltre la Materiality Map, una sorta di mappa che permette di identificare le tematiche di sostenibilità che, con maggiore probabilità, sono financially material. Per ogni Sector, e per ogni Industry, vengono indicate le Sustainability Dimensions e le General Issue Category. SASB identifica le questioni finanziariamente rilevanti per ciascun settore e le rispettive industrie, utilizzando uno strumento chiamato per l'appunto SASB Materiality Map.

Premesso che il quadro SASB classifica le questioni ESG in cinque dimensioni (ambiente, capitale sociale, capitale umano, modello di business e innovazione, leadership e governance) e ventisei categorie di questioni generali, il passo successivo risulta la creazione di una "mappa" all'interno della quale vengono correlate per l'appunto le dimensioni della sostenibilità con un diverso topic.

Ne costituiscono esempi per la dimensione ambientale le emissioni di gas serra, qualità dell'aria, gestione dell'energia, gestione dei rifiuti e dei materiali pericolosi, impatti ecologici, ecc..

Per la dimensione Capitale Sociale, vi possono essere inserite variabili come la privacy del cliente, la sicurezza dei dati, la qualità e la sicurezza del prodotto, i diritti umani e la relazione con la comunità.

Quanto al Capitale Umano, il riferimento è a pratiche di lavoro, salute e sicurezza dei dipendenti, coinvolgimento e diversità degli stessi; mentre con riferimento alla dimensione Modello di Business e Innovazione temi rilevanti sono la progettazione del prodotto e la gestione del suo ciclo di vita, la resilienza del modello di business, la gestione della catena di approvvigionamento e gli impatti dei cambiamenti climatici.

Infine, per quanto concerne Leadership e Governance, ci si riferisce ad aspetti quali etica professionale, comportamento competitivo, gestione del rischio sistemico e del contesto normativo.

Sulla matrice creata partendo dalle variabili e dai temi appena esposti, è possibile riempire la cella con un'intensità di colore diversa: più il colore di riempimento è intenso, maggiore è la probabilità che quella combinazione sia *financially material*. Poiché le questioni ESG (compresi i rischi e le opportunità) spesso si manifestano in modi unici per specifici modelli di business, la specificità del settore è fondamentale per valutare la rilevanza finanziaria delle questioni ambientali e sociali e, di conseguenza, per valutare le prestazioni ESG delle aziende.

Pertanto, la mappatura SASB offre un terzo quadro indipendente per identificare le questioni ESG che hanno maggiori probabilità di influenzare la condizione finanziaria o la performance operativa di un'azienda nel settore in cui opera l'azienda principale.

Più in generale, è possibile affermare che SASB si concentra sulla rilevanza finanziaria delle questioni ESG: in altre parole, valuta i potenziali effetti delle questioni ESG sul valore dell'investimento. È importante chiarire che il quadro di rilevanza finanziaria di SASB è stato sviluppato per consentire alle aziende di identificare, gestire e comunicare informazioni ESG rilevanti ai propri investitori in modo coerente, comparabile e affidabile. Inoltre, poiché i settori determinano le proprie questioni finanziarie rilevanti, la classificazione SASB consente il confronto delle aziende all'interno dello stesso settore (Madison e Schiehl, 2021).

2.4 Standard di assurance

Nel primo capitolo si è discusso lungamente dell'importanza del processo di assurance relativo al report di sostenibilità, effettuato al fine di attestare la capacità dell'organizzazione di identificare, gestire e rispondere alle aspettative rilevanti di tutti gli stakeholders.

In questa sede verranno illustrati i principali standard che determinano le modalità con cui viene svolto l'incarico di assurance. Gli standard maggiormente impiegati nella prassi internazionale nello scenario attuale fanno riferimento all'ISAE 3000 (Revised) ovvero lo standard più utilizzato in ambito europeo, e all'Accountability AA1000 Assurance Standard, applicato in misura più circoscritta solamente in alcuni paesi europei. Entrambi gli standard verranno di seguito esplicitati.

2.4.1 Non Audit Assurance – ISAE 3000

Per quanto concerne l'ISAE 3000 (Revised) – *Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information*” emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), è entrato in vigore per le relazioni di assurance datate il 15 dicembre 2015 o successivamente, e tratta degli incarichi di assurance diversi dalle revisioni contabili complete o limitate dell'informativa finanziaria storica, queste ultime trattate rispettivamente dai principi di revisione internazionali (ISA) e dai principi internazionali sugli incarichi di revisione limitata (ISRE).

È bene evidenziare che con questo principio si fa riferimento alla NAAE - “*Non Audit Assurance Engagement*”, ovvero il riferimento è a processi posti in essere con un approccio differente rispetto a quello della revisione legale.

In primo luogo, l'ISAE 3000 definisce il processo di Assurance come “Un incarico in cui un professionista ha lo scopo di acquisire evidenze sufficienti e appropriate per esprimere una conclusione volta ad accrescere il grado di fiducia dei potenziali utilizzatori, nel risultato della misurazione o della valutazione di un oggetto sottostante rispetto a determinati criteri”.

In secondo luogo, il principio specifica la classificazione che ogni incarico di assurance può assumere, rispettivamente con riferimento alla *limited assurance* e alla *reasonable assurance*.

Riportandone brevemente la differenza, nella forma di incarico di assurance “ragionevole” (quindi reasonable) il professionista che effettua le verifiche riduce il rischio dell’incarico ad un livello accettabilmente basso come base nella sua conclusione, mentre nella forma di incarico di assurance “limitata” (limited) il rischio dell’incarico stesso è sicuramente maggiore rispetto alla forma precedente, in quanto il professionista mira a ridurlo ad un livello che sia accettabile per poter concludere se, in base alle procedure svolte e alle evidenze acquisite, siano pervenuti alla sua attenzione elementi che gli facciano ritenere che le informazioni sull’oggetto siano significativamente errate.

Tuttavia, qualora non siano presenti le condizioni indispensabili previste dai principi ISAE per l’attività di assurance, il professionista deve discutere la questione con la parte conferente l’incarico, ed eventualmente potrebbe non accettare l’incarico come incarico di assurance, a meno che ciò sia richiesto da leggi o regolamenti.

Quanto al contenuto dello standard, esso presenta una serie di principi etici che dovrebbero essere rispettati o talvolta posseduti dal professionista che effettua le verifiche, quali diligenza, simbolo di completezza ed accuratezza nello svolgimento dello stesso; ed efficienza, in quanto il lavoro dev’essere improntato sul criterio dell’economicità, pertanto, le procedure di revisione dovrebbero essere limitate al minimo necessario. Altri due requisiti richiesti sono l’obiettività, necessaria nel raccogliere, valutare e comunicare le informazioni attinenti l’attività o il processo

in esame; l'oggettività e l'indipendenza, con atteggiamento imparziale ed indipendente ed un'attitudine allo scetticismo professionale proprio dei revisori, che devono riconoscere che possono esistere circostanze tali da rendere le informazioni sull'oggetto significativamente errate.

Tra i cambiamenti principali introdotti nella versione Revised dell'ISAE 3000 appare possibile ritrovare maggiori contenuti applicativi da impiegare nello svolgimento dell'incarico, finalizzati a sottolineare come la natura e l'estensione delle procedure possano variare tra *reasonable assurance*, espressa in forma positiva, e *limited assurance*. Tra le altre novità vi è anche l'adozione di un approccio che renda più chiari i requisiti chiave per le procedure da utilizzare nell'ambito di *reasonable* e *limited assurance*, seguito da una maggiore enfasi sull'importanza delle considerazioni del professionista durante lo svolgimento dell'incarico circa l'adeguatezza dei criteri adottati (Casale, 2019).

Altri principi di assurance attualmente in vigore oltre all'ISAE 3000, sono l'ISAE 3400 - *The examination of prospective financial information*, l'ISAE 3402 - *Assurance reports on controls at a service organization*, l'ISAE 3410 - *Assurance engagements on greenhouse gas statements* ed infine l'ISAE 3420 - *Assurance engagements to report on the compilation of pro-forma financial information included in a prospectus*. Nella presente trattazione si è scelto di approfondire il contenuto principale solo dell'ISAE 3000 in quanto stabilisce i principi di base e le procedure essenziali per fornire al revisore i requisiti procedurali minimi per

svolgere attività di assurance su report di sostenibilità. Lo standard si pone come obiettivo quello di ottenere uniformità metodologica e comportamentale da tutti coloro che svolgono e devono documentare un incarico NAAE.

2.4.2 AccountAbility AA1000 Assurance Standard - AA1000AS

L'AccountAbility AA1000 Assurance Standard (AA1000AS) è uno dei principali standard per la verifica dei report di sostenibilità ed è usato in tutto il mondo.

Lo standard è sviluppato da AccountAbility, un'organizzazione internazionale che si occupa di promuovere la sostenibilità e la responsabilità delle imprese, guidandole nel processo di identificazione e definizione delle priorità e risposta alle sfide di sostenibilità, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni a lungo termine.

Con riferimento allo standard AA1000AS, esso si concentra su alcuni principi chiave quali inclusività (*inclusivity*), materialità (*materiality*) e rispondenza (*responsiveness*). Con riguardo all'inclusività, essa fa riferimento alla partecipazione degli stakeholders nei processi decisionali e di rendicontazione, cosicché tutte le parti interessate vengano considerate nella gestione della sostenibilità. Relativamente alla materialità, questa assicura che i report di sostenibilità trattino temi che abbiano il maggiore impatto ed interesse per gli stakeholders. Quanto alla rispondenza, riflette la capacità dell'organizzazione di rispondere alle questioni sollevate dagli stakeholders e di comunicare in modo trasparente le sue performance di sostenibilità.

Lo standard AA1000AS si struttura in tre principali parti, ovvero:

- pianificazione e preparazione dell'assurance, fase definitoria focalizzata su come preparare l'engagement di assurance e su come pianificare le attività di verifica tenendo conto delle esigenze degli stakeholders;
- esecuzione dell'assurance, fase in cui si svolgono le attività specifiche del processo di assurance, ovvero raccolta e analisi delle evidenze, valutazione della conformità dell'organizzazione ai suddetti principi di inclusività, materialità e rispondenza e la revisione delle informazioni riportate;
- relazione sull'assurance, lo standard stabilisce inoltre come redigere il rapporto finale di assurance, comunicando in maniera chiara le conclusioni dell'audit.

In aggiunta, lo standard prevede due livelli di assurance ovvero *moderate assurance* (livello moderato) e *high assurance* (livello "rassicurante").

Nelle attività di assurance in cui si prevede di utilizzare il livello *moderate*, è molto probabile che il report di sostenibilità abbia già superato ulteriori step del sistema di controllo interno; infatti, con questo approccio si prevede un livello di sicurezza limitato e basato su verifiche molto meno approfondite. Per contro, l'approccio di "*high assurance*" offre un livello di sicurezza più elevato con verifiche documentate e dettagliate, perseguendo una più completa attività di raccolta di evidenze a supporto delle informazioni riportate nella relazione di assurance finale.

Relativamente ai principali benefici derivanti dall'utilizzo di questo standard di assurance, si riporta in primis un maggiore coinvolgimento degli stakeholders, con i quali l'impresa cerca di promuovere un dialogo continuo e costruttivo; altri vantaggi riguardano una migliore credibilità e trasparenza, una buona identificazione delle aree di miglioramento e soprattutto un allineamento sulla base di uno standard riconosciuto a livello mondiale.

Infine, lo standard AA1000AS è adottato da aziende facenti parte di diversi settori, tra cui manifatturiero, energetico, finanziario e nel settore pubblico. L'ambito di applicazione è per lo più circoscritto alle grandi aziende e multinazionali a livello globale. Nel territorio italiano si riscontra tuttavia una maggiore applicazione dell'ISAE 3000, approfondito poc'anzi.

CAPITOLO 3

CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE, NUOVI STANDARD DI REPORTING E DI ASSURANCE

3.1 Normativa di riferimento: un nuovo scenario

Il 28 novembre 2022 il Consiglio Europeo ha approvato in via definitiva la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) ovvero la Direttiva UE 2022/2464, che modifica la precedente Direttiva 2014/95 (*Non-Financial Reporting Directive*).

La CSRD nasce nell'ambito del *Green Deal Europeo* con lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo gli impatti ambientali, sociali e legati alla governance (ESG) delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di reporting da parte delle stesse.

Il 16 dicembre 2022 il testo definitivo della CSRD è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE ed è entrato in vigore il 5 gennaio 2023, con l'obiettivo di consolidare ed estendere l'ambito di applicazione dei requisiti di reporting di sostenibilità già previsti dalla precedente NFRD.

La CSRD sarà parzialmente applicabile a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024.

Ai sensi dell'articolo 5 relativo al Recepimento della Direttiva UE 2022/2464, l'adozione della CSRD da parte degli Stati Membri dovrà avvenire entro il 6 luglio 2024.

Allo stato dell'arte precedente l'entrata in vigore della CSRD, ovvero in base al perimetro di applicazione della direttiva 2014/95/UE, secondo le stime fornite dalla Commissione Europea, erano soggette all'obbligo di disclosure di informazioni non finanziarie solamente 11.600 società in tutta Europa, pari al 47% del fatturato dell'insieme totale delle Società di Capitali Europee.

Con l'introduzione della nuova disciplina, l'attenzione è focalizzata all'ampliamento del perimetro dei soggetti obbligati alla redazione del Sustainability disclosure, i quali ora sono diventati più di 49.000 imprese stimate, pari al 75% del fatturato di tutte le società di capitali presenti in Europa, delle quali 4.000 soltanto in Italia.

Relativamente al perimetro di applicazione, i soggetti obbligati sono società quotate, comprese le PMI ed escluse le microimprese, compagnie di assicurazione, istituti di credito e aziende di grandi dimensioni, che superano almeno due delle seguenti soglie: 250 dipendenti, 50MLN di fatturato e 25MLN di stato patrimoniale. Le soglie appena menzionate sono comprensive dell'aggiornamento della normativa risalente al 17 ottobre 2023.

Le soglie dimensionali previste dalla CSRD si rivolgono ai seguenti soggetti:

- Enti di Interesse Pubblico (EIP), ovvero emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'UE, nonché imprese bancarie e assicurative, che alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata superano il numero medio di 500 dipendenti e abbiano superato almeno uno dei seguenti due limiti: stato patrimoniale >20 mln €; ricavi netti >40 mln;
- altre grandi imprese che alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali: 250 numero medio di dipendenti; stato patrimoniale > 25mln€; ricavi netti > 50mln€;
- piccole e medie imprese quotate (escluse le microimprese) che alla data di chiusura del bilancio rientrano in almeno due dei seguenti criteri dimensionali: 50-250 numero medio di dipendenti; 10 mln-40 mln€ di ricavi netti; 5 mln-20 mln€ di stato patrimoniale;
- capogruppo che risiede in paesi extra UE se genera in UE ricavi netti superiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi e ha almeno un'impresa figlia che soddisfi i requisiti dimensionali della CSRD o una succursale (*branch*) che abbia generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro nell'esercizio precedente.

A dicembre del 2023 è stata inoltre pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Direttiva n. 2775/2023 che, come anticipato, ha modificato le soglie per la definizione di piccola/media/grande impresa al fine di garantire un adeguamento rispetto alla crescente inflazione. Tali modifiche hanno determinato un impatto anche sull'ambito di applicazione della CSRD. In particolare, le soglie prevedono un aumento per un valore medio di circa il 25% rispetto a quelle precedentemente previste dalla CSRD.

Dopo aver delineato il contesto di applicazione e quindi i principali soggetti obbligati, è possibile effettuare un focus sulle principali novità apportate dalla CSRD. In primis, in merito all'obbligo di assurance, i report di sostenibilità saranno assoggettati alla "*limited assurance*", nella prospettiva di raggiungere la "*reasonable assurance*", ovvero quella tipica del bilancio economico-finanziario. La direttiva prevede che l'attività di assurance del report di sostenibilità venga effettuata da un accreditato "*statutory auditor*" ovvero revisore legale o società di revisione contabile. I risultati dell'attività di assurance devono essere riportati nella relazione di revisione, insieme ai seguenti aspetti: data o periodo di riferimento della rendicontazione di sostenibilità, standard utilizzati come linee guida nella predisposizione di attività di verifica ed infine il parere del revisore legale in merito al bilancio di sostenibilità.

Inoltre, con la CSRD la rendicontazione di sostenibilità prende il posto della rendicontazione non finanziaria prevista dal D.lgs. 254/2016, rispetto alla quale

presenta contenuti più ampi e specifici, includendo non solo le informazioni relative all'impresa stessa o al suo gruppo ma anche alla catena del valore, altra grande novità prevista dalla nuova normativa. Le informazioni fornite, di natura qualitativa e quantitativa, copriranno orizzonti temporali di breve, medio e lungo termine.

Le imprese dovranno poi rendere digitale la rendicontazione di sostenibilità, utilizzando il linguaggio XHTML e il linguaggio di marcatura XBRL, al fine di aumentare la diffusione delle informative di sostenibilità (Regolamento delegato UE 2019/815).

Quanto alla sua collocazione all'interno del bilancio di esercizio, la normativa dispone l'inclusione dell'informativa all'interno della Relazione sulla Gestione e non in un documento a sé stante (come previsto in precedenza dalla NFRD), al fine di garantire una migliore integrazione tra le informazioni finanziarie e non finanziarie.

La nuova normativa in materia di pubblicazione del report di sostenibilità impone inoltre di divulgare le informazioni di sostenibilità in formato digitale anche all'interno di un portale unico europeo, ovvero dell'ESAP (*European Single Access Point*) in maniera tale da creare una banca dati pubblica in grado di garantire maggiore trasparenza e accessibilità.

La vera innovazione prevista dalla CSRD è rappresentata però dall'introduzione dei nuovi standard di rendicontazione ESRS il cui sviluppo è stato demandato all'EFRAG.

Il 31 luglio 2023, la Commissione Europea ha infatti adottato il Regolamento Delegato contenente gli standard che le aziende, soggette all'obbligo di applicazione della *Corporate Sustainability Reporting Directive* saranno tenute ad utilizzare per rendicontare la propria informativa di sostenibilità a partire dall'esercizio 2024.

Nel successivo paragrafo seguirà un approfondimento sui nuovi ESRS, anche con riferimento ai nuovi standard per le piccole e medie imprese, previsti in modo tale da rendere conto delle loro esigenze e caratteristiche.

Gli standard annunciati dalla normativa risultano utili per perseguire l'obiettivo della normativa stessa, ovvero quello di *“consentire l'accesso da parte di investitori e stakeholders ad un'informativa sulla sostenibilità, per singola impresa o gruppo, maggiormente dettagliata, chiara e quanto più possibile standardizzata ed esaustiva, con evidenti conseguenze positive per il mercato finanziario in termini di completezza informativa, trasparenza e comparabilità dei dati”* (proposta di trasposizione della direttiva UE 2022/2464).

L'applicazione delle disposizioni previste dalla CSRD avverrà in maniera graduale nel tempo, in base al tipo di soggetti che ne risulteranno interessati.

Più nello specifico, vi sono 4 date di riferimento, a decorrere dall'esercizio finanziario avente come inizio il:

- 1° gennaio 2024 (report pubblicati nel 2025) per le grandi imprese e per le imprese madri di grandi gruppi, con oltre 500 dipendenti (anche su base

consolidata) e che siano enti di interesse pubblico, o soggetti già tenuti all'obbligo di pubblicazione della dichiarazione non finanziaria ai sensi del regime normativo precedente (Direttiva n.95/2014);

- 1° gennaio 2025 (report pubblicati nel 2026) per i nuovi obbligati, ovvero le imprese che in precedenza non ricadevano all'interno dei requisiti previsti dalla NFRD mentre ora sono interessate dall'obbligatorietà prevista dalla CSRD;
- 1° gennaio 2026 (report pubblicati nel 2027) per le piccole e medie imprese con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, enti creditizi piccoli e non complessi, imprese di assicurazione e di riassicurazione;
- 1° gennaio 2028 (report pubblicati nel 2029) per le imprese di paesi terzi, ovvero società extra-UE che però possiedono delle filiali all'interno del territorio dell'Unione Europea. Per queste ultime società è prevista l'applicazione di una sezione specifica degli standard ESRS che ad oggi (giugno 2024) non sono stati ancora emanati.

Di seguito è riportato uno schema riassuntivo circa le diverse tempistiche di applicazione della CSRD che interessano le varie tipologie di società:




Figura 3.1 - Fonte: Corporate Sustainability Reporting Directive, KPMG, 2024.

Le PMI quotate hanno inoltre la possibilità di astenersi dall'applicazione della nuova normativa per un periodo di tempo di 2 anni, pubblicando il primo report nell'anno 2029, con riferimento al *fiscal year* 2028, purché esprimano le motivazioni all'interno del documento relative al rinvio dell'applicazione della nuova normativa.

È nel rispetto del principio di proporzionalità che la CSRD prevede che i principi di rendicontazione siano proporzionati in relazione alla dimensione delle imprese, evitando di incorrere in elevati oneri amministrativi. Si prevede infatti uno standard per le grandi imprese e un altro per le PMI.

Infine, la CSRD prevede delle novità anche in relazione ai diversi *topics* da rendicontare.

In primo luogo, l'attenzione viene posta su un ampliamento dell'informativa in termini di disclosure anche con riferimento all'intera *value chain* (catena del

valore). Non si tiene più solamente in considerazione il perimetro aziendale, ma l'attenzione è posta anche su rischi e opportunità insiti lungo la *value chain*, con riferimento alle informazioni di sostenibilità.

Quanto agli obblighi informativi, la CSRD richiede di rendicontare in merito ai seguenti aspetti: modello e strategia aziendali con riferimento alla loro resilienza rispetto ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità; obiettivi temporalmente definiti connessi alle principali tematiche di sostenibilità individuati dall'impresa; organi di amministrazione, gestione e controllo, con individuazione del loro ruolo e delle loro competenze in merito alle questioni di sostenibilità, nonché incentivi ad esse connessi; politiche; processi di due diligence; impatti e rischi connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi.

Si ricorda inoltre che tutto ciò appena menzionato è da analizzare sia con riguardo all'impresa, sia con riguardo all'intera catena del valore in cui l'impresa focale è inserita.

Per quanto concerne il contenuto del report, esso non può essere individuato a priori, poiché dipende dall'analisi di materialità effettuata dall'organizzazione. Non è possibile effettuare una generalizzazione rispetto al contenuto, in quanto gli standard dovranno essere poi adattati alla specifica realtà rendicontata.

Tuttavia, è possibile individuare alcuni aspetti fondamentali presenti nella generalità dei report di sostenibilità. Come primo documento, è prevista la cosiddetta "lettera agli stakeholders", redatta da un membro del vertice aziendale,

chiarisce l'importanza che la sostenibilità ricopre all'interno dell'azienda, descrivendo la visione e le priorità strategiche che l'azienda stessa si è posta per affrontare questo tema nel breve, medio e lungo termine.

Dopodiché, vi è la nota metodologica, ovvero un'attestazione che descrive i principi del report, il processo di coinvolgimento degli stakeholders, il perimetro di rendicontazione e l'analisi di materialità effettuata.

Spesso si ritrova anche una descrizione del profilo dell'organizzazione, che offre un quadro generale della sua storia, nonché della vision e della mission, dei valori e dei prodotti e servizi offerti. In questa sezione sono incluse anche informazioni inerenti ai dipendenti e alla catena di fornitura.

Si riscontra frequentemente anche la sezione relativa alla Governance e Strategia, contenente le informazioni inerenti la struttura e il ruolo dei vari organi di governo. Si illustra inoltre la strategia di sostenibilità intrapresa dall'organizzazione, in quanto il primo passo da dover compiere per strutturare un buon report di sostenibilità è collegare la propria strategia a tematiche sostenibili.

Con riferimento ad aspetti maggiormente quantitativi, vi è una porzione del report dedicata alla descrizione della performance economica, ambientale e sociale. Quanto alla performance economica, si riporta sinteticamente una rappresentazione del valore generato e distribuito, che consente di comprendere quanta ricchezza è stata prodotta e come questa sia stata eventualmente distribuita agli stakeholder sia interni che esterni (azionisti e dipendenti, fornitori, pubblica amministrazione,

territorio locale e comunità). Per quanto concerne la performance ambientale, vi è un focus sugli impatti che l'azienda genera sui sistemi naturali, viventi e non viventi, tra cui acqua, suolo, aria ed ecosistemi. È possibile includere informazioni relative alle risorse utilizzate (come materie prime, energia, acqua) e agli output prodotti (come scarichi, emissioni, rifiuti). Quest'area potrebbe comunicare le prestazioni relative alla biodiversità, il rispetto delle norme e dei regolamenti ambientali, gli investimenti ambientali e l'impatto di prodotti e servizi (Matarazzo et al., 2024).

Quanto alla parte relativa alla performance sociale, si trovano indicatori relativi al livello di occupazione e alle condizioni di lavoro, alla salute e sicurezza sul lavoro, alla formazione e all'istruzione, alla diversità e alle pari opportunità. Inoltre, l'azienda dovrà illustrare le soluzioni di *welfare aziendale* adottate al fine di migliorare il benessere generale dei lavoratori (soci, dipendenti).

Nel predisporre il contenuto del report risulta inoltre opportuno che le aziende facciano riferimento ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che rappresentano le sfide per la crescita integrata delle tre dimensioni dello sviluppo: economica, ambientale e sociale. L'azienda che desidera avvicinarsi agli obiettivi di sviluppo sostenibile può partire dall'identificazione di alcuni aspetti principali su cui le sue attività hanno maggiore rilevanza.

Oltre ai vari topics, ulteriore elemento innovativo previsto dalla CSRD è individuabile nell'introduzione del criterio della doppia materialità.

Le imprese durante il processo di rendicontazione delle informazioni di sostenibilità devono tenere in considerazione entrambe le dimensioni di *impact materiality* e *financial materiality*, con la doppia prospettiva di Outside-in e Inside-out. Relativamente all'*impact materiality*, si individuano i principali temi di sostenibilità connessi ad impatti materiali, attuali o potenziali, positivi o negativi, su persone e ambiente. Gli impatti a cui la normativa fa riferimento sono sia quelli causati direttamente dall'impresa, sia quelli direttamente connessi alle sue attività, prodotti e servizi, sempre con riferimento all'intera catena del valore.

Invece, con riferimento alla *financial materiality*, le imprese debbono riportare topic di sostenibilità che potrebbero ragionevolmente impattare sui flussi di cassa, sulle performance, nonché sul posizionamento, sul costo del capitale e sull'accesso ai finanziamenti dell'impresa nel breve, medio e lungo termine.




Figura 3.2 - Fonte: Corporate Sustainability Reporting Directive, KPMG, 2024.

Da ultimo, la riforma della *Corporate Sustainability Reporting Directive* ha portato con sé non poche criticità. In primo luogo, si discute relativamente al principio di materialità, sul suo significato e su come concretamente poterlo implementare all'interno di una PMI; con riferimento a quest'ultima tipologia di imprese, varie difficoltà hanno interessato anche coloro che hanno predisposto standard specifici per le PMI rispettando il già menzionato principio di proporzionalità.

Tuttavia, i quesiti più importanti da risolvere sono quelli che fanno riferimento alla comparabilità e all'applicabilità. Relativamente al problema della comparabilità, gli studiosi in materia sollevano la questione relativa al come comparare Piccole e Medie Imprese con Grandi Società, dal momento che esse saranno soggette all'applicazione di standard differenti. Il problema riguarda quindi la possibilità di porre in essere una comparabilità effettiva o piuttosto parlare solamente di una comparabilità prettamente teorica. L'altro grande tema riguarda l'applicabilità dei nuovi standard di reporting, ovvero di un'applicabilità "de jure" o di un'applicabilità "de facto", questione che sarà approfondita nel Capitolo successivo del presente elaborato.

3.2 Standard di reporting

Relativamente agli standard di reporting che si prospettano nel nuovo scenario di rendicontazione, ovvero quello delineato dalla CSRD, è possibile distinguere tre grandi blocchi di seguito riportati.

Con riferimento all'approccio *impact materiality*, sicuramente lo standard GRI rimane quello maggiormente adottato in tutto il mondo (KPMG, 2022).

Con riguardo invece all'approccio che considera la *financial materiality*, ovvero l'approccio finanziario della materialità, il secondo macro-blocco è rappresentato da IFRS Foundation, con la sua "costola" relativa all'ISSB (*International Sustainability Standards Board*) e con l'emissione degli standard IFRS, rispettivamente IFRS S1 - *General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information* e IFRS S2 - *Climate-based Disclosures*.

Infine, il terzo blocco è rappresentato dai nuovi standard ESRS indicati dalla CSRD ed emanati dall'EFRAG, con l'approccio della *double materiality*, approfonditi di seguito.

3.2.1 Standards ESRS

Gli standard ESRS, emanati dall'EFRAG, rappresentano una serie di nuovi standard previsti dall'applicazione della CSRD, il cui obiettivo è standardizzare ed uniformare la rendicontazione non finanziaria.

Si parla di standard applicativi che consentiranno alle imprese di adempiere agli obblighi previsti dalla CSRD stessa. Il primo set di standard di sostenibilità europei è stato finalizzato e pubblicato a novembre 2022 e adottato per la prima volta dalla Commissione Europea il 31 luglio 2023.

Il secondo set di standard include standards settoriali, per le PMI quotate e standards

per le società non-EU ed è stato approvato il 31 ottobre 2023. Sebbene la loro emanazione fosse inizialmente prevista entro il 30 giugno 2024, è stata successivamente rinviata.

Gli standard sono stati concepiti per essere altamente interoperabili con i GRI Standards, coerenti con le raccomandazioni del TCFD (*Task Force on Climate Related Financial Disclosures*) del Financial Stability Board, e riflettono gli obblighi informativi emanati dalla EU Green Taxonomy e dalla Direttiva sulla *Corporate Sustainability Due Diligence* (CSDD) (PWC, 2024).

Relativamente al primo set di standards, esso ricomprende 12 standards, due *Cross-Cutting Standards* di ambito generale e dieci *Topical Standards*.

I *Cross-Cutting Standards* sono applicabili in maniera trasversale a tutti gli ambiti di rendicontazione, in quanto includono i principi e i requisiti generali di informativa. I *Topical Standards* invece, presentano i requisiti di informativa rilevanti per le 3 dimensioni ESG (Environmental, Social, Governance) e sono suddivisi per *topic*, ovvero 5 ambientali, 4 sociali e 1 sulla governance.

Come anticipato, la direttiva CSRD prevede inoltre che l'EFRAG effettui un'ulteriore emanazione di standard specifici di settore (*sector-specific standard*), attualmente (luglio 2024) non ancora emanati. Nel settembre 2022 l'EFRAG ha avviato lo sviluppo della prima serie di Exposure Draft, comprendente la classificazione del settore SEC1 e 4 standard specifici con riferimento ai settori di

estrazione mineraria, estrattiva e di carbone, olio e gas, trasporti stradali e agricoltura, allevamento e pesca.

Tuttavia, nel marzo 2023 la Commissione Europea ha richiesto esplicitamente all'EFRAG di dare priorità al lavoro relativo all'attuazione degli ESRS indipendenti dal settore, posticipando lo sviluppo di standard specifici settoriali, inizialmente previsto per giugno 2024.

Dunque, gli standard emanati dall'EFRAG sono improntati verso una prospettiva multi-stakeholders, non solo verso l'investitore, con una natura sia generica ("*sector agnostic*") che settoriale ("*sector specific*").

Al fine di comprendere il contenuto degli Standard ESRS, è necessario effettuare in primis un focus circa la loro architettura generale, al fine di garantire la comparabilità dei dati inseriti all'interno dell'informativa di sostenibilità.

Le macroaree individuabili sono principalmente tre, ovvero sono presenti standard intersettoriali, settoriali e specifici. Quanto ai primi, all'interno degli standard intersettoriali o *cross-cutting standards*, è possibile osservare due categorie, ovvero due standard trasversali, quali ESRS 1 – Prescrizioni generali e ESRS 2 – Informazioni generali che si applicano a tutte le aziende soggette all'obbligo della CSRD e che includono i principi generali da applicare per una corretta rendicontazione. Dopodichè vi sono gli standard tematici, che coprono una vasta gamma di temi legati alla sostenibilità, suddivisi principalmente in tre aree chiave:

ambientale, sociale e di governance (ESG). Gli standard tematici, esattamente come quelli trasversali, saranno oggetto di approfondimento di seguito.

Successivamente, l'architettura degli Standard ESRS prosegue con l'approfondimento degli standard ESRS a livello settoriale, la cui pubblicazione potrebbe essere prevista nel 2026 (EFRAG, 2024).

L'ultima categoria presentata dall'EFRAG come grado di dettaglio degli standard ESRS è relativa alla sezione "specifiche", al cui interno sono presenti obblighi di informativa aggiuntivi, da utilizzare nel momento in cui l'impresa conclude che un impatto, un rischio o un'opportunità non sia coperto o almeno che non lo sia in misura sufficiente da un ESRS, ma rappresenti la sostanziale conseguenza di fatti e circostanze specifici.

Di seguito uno schema riassunto circa l'articolazione degli ESRS:

Categorie				
Intersettoriali	Trasversali	ESRS 1 – Prescrizioni generali ESRS 2 – Informazioni generali		
	Tematici	Ambiente	Sociale	Governance
ESRS E1 – Cambiamenti climatici		ESRS S1 – Forza lavoro propria	ESRS G1 – Condotta delle imprese	
ESRS E2 – Inquinamento		ESRS S2 – Lavoratori nella catena del valore		
ESRS E3 – Acque e risorse marine		ESRS S3 – Comunità interessate		
ESRS E4 – Biodiversità ed ecosistemi		ESRS S4 – Consumatori e utilizzatori finali		
	ESRS E5 – Uso delle risorse ed economia circolare			
Settoriali	Futura redazione a cura dell'EFRAG			
Specifiche ¹⁾	¹⁾ Obblighi di informativa aggiuntivi quando un'impresa conclude che un impatto, un rischio o un'opportunità non è coperto, o non lo è con sufficiente granularità, da un ESRS, ma è sostanziale in conseguenza di fatti e circostanze specifici			

Figura 3.3 - Fonte: KPMG Advisory S.p.A., 2024.

Più nello specifico, gli ESRS trasversali, ovvero i primi due ESRS 1 – *General Requirements* e ESRS 2 – *General Disclosures* contengono i principi generali da applicare per la rendicontazione in base all'ESRS e specificano le informazioni essenziali da divulgare a prescindere dalla questione di sostenibilità individuata. Come già anticipato, sono standard obbligatori per tutte le società che rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD.

L'ESRS 1 – *General Requirements* identifica e classifica i “requisiti generali” in dieci capitoli, al cui interno rientrano i cinque principi generali richiesti dalla CSRD, ovvero sono riportati nello specifico i seguenti argomenti:

- le categorie di standard e le informazioni ai sensi degli esrs;
- le caratteristiche qualitative delle informazioni;
- il principio della doppia materialità – c.d. *double materiality* come base per le informazioni di sostenibilità;
- la due diligence di sostenibilità;
- la catena del valore;
- gli orizzonti temporali;
- la preparazione e la presentazione delle informazioni sulla sostenibilità;
- la struttura della rendicontazione di sostenibilità;
- i collegamenti con altre sezioni del report aziendale e le informazioni collegate;

- le disposizioni transitorie per la prima implementazione, che prevedono il rinvio di alcuni obblighi al secondo periodo di reporting oppure a periodi successivi.

L'obiettivo dello standard è quello di definire i requisiti generali che le imprese devono obbligatoriamente rispettare nel preparare e presentare sustainability information nella modalità prevista dalla CSRD.

L'ESRS 1 contiene inoltre una serie di appendici aventi ad oggetto prescrizioni per l'implementazione, relative in particolare ai seguenti topics:

- stakeholder e la loro rilevanza nel processo di valutazione della materialità;
- valutazione della materialità finanziaria e d'impatto;
- questioni di sostenibilità da includere nella valutazione di materialità.

Una seconda serie di appendici fornisce poi ulteriori indicazioni in materia di:

- caratteristiche qualitative delle informazioni;
- elenco degli obblighi di informativa soggetti a introduzione graduale;
- struttura dei bilanci di sostenibilità esrs;
- diagramma di flusso per la determinazione delle informazioni da includere;
- esempio di struttura dei bilanci di sostenibilità esrs.

Continuando con la descrizione degli standard trasversali, vi è l'ESRS 2 – *General Disclosures* che, insieme a ESRS 1, fa parte dei principi c.d. “*cross-cutting*”

contenenti i requisiti generali di rendicontazione di sostenibilità di carattere trasversale che devono essere forniti obbligatoriamente da tutte le imprese.

L' ESRS 2 è strutturato su 4 pilastri (*pillar*) ed è allineato con i quadri normativi internazionali. Questo standard, in particolare, copre quattro specifiche aree, ovvero Governance (*GOV*), Strategia (*SBM*), Gestione degli impatti, Rischi e opportunità (*IRO*) ed infine Risultati e obiettivi, o metriche e target (*MT*).

L'area Governance (*GOV*) si riferisce a processi, controlli e procedure di governance utilizzati per monitorare e gestire gli impatti, i rischi e le opportunità e richiede di riportare informazioni circa la composizione e i ruoli degli organi di amministrazione, direzione e controllo, descrivendo le competenze specifiche che essi riportano su aspetti relativi alla sostenibilità. In quest'area vengono mappate le informazioni fornite nel reporting di sostenibilità sul processo di *due diligence* e vengono riportate le caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di rendicontazione di sostenibilità.

L'area Strategia (*SBM*) invece, si riferisce alla modalità con la quale la strategia e i modelli aziendali possano interagire con impatti, rischi e opportunità legati alla sostenibilità, mentre l'area gestione degli impatti, rischi e opportunità (*IRO*), fa riferimento ai processi mediante i quali gli impatti, i rischi e le opportunità vengono identificati, valutati e gestiti, attraverso politiche e azioni intraprese dall'organizzazione. Infine, Risultati e obiettivi, o metriche e target (*MT*) è un'area

che riguarda le modalità con cui l'impresa misura i suoi risultati, nonché i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi fissati.

Infine, l'ESRS 2 riporta alcune linee guida obbligatorie o "*Disclosure Content*" contenenti tutte le informazioni da condividere, sia quando la società descrive le proprie politiche, azioni e target in modo conforme ad un determinato standard, sia quando si rende necessario integrare le richieste dei principi con ulteriori dettagli di carattere "*entity specific*" al fine di migliorare la chiarezza e la completezza dell'informativa.

Dopo aver introdotto gli standard trasversali, seguirà una breve illustrazione degli standard tematici che sono suddivisi nei tre grandi ambiti inerenti alle questioni ESG, ovvero Ambiente, Sociale e Governance.

Gli ESRS ambientali sono in totale cinque, ovvero E1 – Cambiamenti climatici, E2 - Inquinamento, E3 – Acque e risorse marine, E4 – Biodiversità ed ecosistemi, E5 – Uso delle risorse ed economia circolare.

Lo standard ESRS E1 si focalizza sulla comprensione dell'impatto dell'impresa relativamente alla questione del cambiamento climatico, in senso sia positivo che negativo. Inoltre, cerca di valorizzare gli sforzi dell'impresa nella riduzione delle emissioni, comprese quelle descritte dallo *Scope 3* (standard emesso dal GHG Protocol, ovvero dal quadro di riferimento globale per la misurazione e la gestione delle emissioni di gas a effetto serra GHG derivanti da operazioni, catene di valore e azioni di mitigazione del settore privato e pubblico).

L'analisi del rispetto dello Scope 3 è soprattutto incentrata sull'intera catena del valore, a monte e a valle, con un focus sulla catena di produzione, dove più spesso si concentra una parte significativa delle emissioni. L'obiettivo dello standard ESRS E1 è quello di consentire ai fruitori del reporting di sostenibilità di comprendere l'impatto dell'impresa sul cambiamento climatico e se il proprio impegno per ridurre le emissioni di GHG è in linea con l'obiettivo preposto dall'Accordo di Parigi sul clima (*Paris Agreement on Climate Change*), che ha previsto una riduzione delle emissioni di gas serra e una limitazione dell'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali entro il 2050. Passando ad analizzare lo standard ESRS E2, esso si occupa dell'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Il concetto "inquinamento" fa riferimento all'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo, nocivi per la salute umana e/o per l'ambiente, causando il deterioramento di beni materiali o danni relativi all'ambiente stesso (Direttiva 2010/75/UE - *Direttiva Emissioni industriali*). Con riferimento ad esempio alle attività agricole, lo standard ESRS E2 si interseca con l'ESRS E1, riconoscendo inquinanti come l'anidride carbonica e il metano emessi durante i processi agricoli.

L'obiettivo generale dell'ESRS E2 è quello di far comprendere al lettore del reporting di sostenibilità il modo con il quale l'attività d'impresa possa incidere sull'inquinamento di aria, acqua e suolo in termini di impatti positivi, negativi o

potenziali. L'impresa, inoltre, dovrà illustrare gli obiettivi, specificandone quali siano obbligatori e quali volontari, a sostegno delle sue politiche in materia di inquinamento.

Per quanto riguarda lo standard ESRS E3, si richiede alle imprese di rendere noti i prelievi, i consumi e gli scarichi totali di acqua all'interno di specifiche regioni geografiche e/o relativi a specifici segmenti di business. Si richiede inoltre la fissazione di alcuni obiettivi idrici per una gestione della risorsa idrica sempre più efficiente. Le imprese dovranno quindi calcolare dei KPI sull'intensità idrica, inclusi i consumi idrici e l'acqua riutilizzata o riciclata, al fine di rendere comprensibile al fruitore dell'informativa l'impatto dell'impresa sulle acque e sulle risorse marine, che lo stesso ESRS indica come le risorse biologiche e non biologiche presenti nei mari e negli oceani (ne costituiscono esempio i minerali di profondità, le ghiaie e i prodotti ittici). Lo standard ESRS E3, infine, si collega all'ESRS E5 che fa un riferimento all'efficientamento delle risorse idriche nell'agricoltura.

In merito all'ESRS E4, relativo al tema della biodiversità o diversità biologica, nonché alla variabilità degli organismi viventi di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e acquatici, si concentra sull'integrazione dei piani di conservazione della biodiversità e degli ecosistemi nelle strategie e nei modelli aziendali.

Sebbene la *Corporate Sustainability Reporting Directive* affronti questi importanti temi, il grado di approfondimento inerente alle metriche e alle metodologie di raccolta dei dati rimane poco sviluppato.

Tuttavia, le aziende sono tenute a sviluppare piani di transizione che delineino i percorsi per raggiungere specifici obiettivi di biodiversità, tra cui quello del recupero completo della biodiversità entro il 2050.

Si specifica inoltre che l'obbligo di rendere nota la modalità con cui gli impatti, le dipendenze, i rischi e le opportunità sulla biodiversità e sugli ecosistemi originano e presuppongono l'adattamento della strategia e del modello di business è esteso a tutta la *value chain*, con l'ulteriore coinvolgimento degli stakeholders.

Con riferimento all'ultimo standard ambientale, ovvero all'ESRS E5, esso si concentra sull'uso delle risorse e sull'economia circolare, promuovendo pratiche sostenibili per ridurre al minimo la produzione di rifiuti e l'impatto ambientale. Più nello specifico, lo standard permette di comprendere come l'attività d'impresa incida sull'uso delle risorse e sulla loro efficienza, sulla prevenzione del loro esaurimento, sull'approvvigionamento sostenibile e sull'uso di risorse rinnovabili, in termini di impatti attuali e potenziali, positivi e negativi.

Con l'ESRS E5 si concludono gli standard relativi alla sfera "Environment" e si precisa che le disposizioni previste dagli standard appena illustrati debbono essere lette intersecandole con le disposizioni previste dallo standard ESRS 2 – Informazioni generali.

Passando ora ad analizzare i principi tematici relativi alla sfera sociale, si rileva la presenza di quattro standard, ovvero ESRS S1 – Forza lavoro propria, ESRS S2 – Lavoratori nella catena del valore, ESRS S3 – Comunità interessate ed ESRS S4 – Consumatori ed utilizzatori finali.

Relativamente all'ESRS S1, esso è strutturato in 17 *Disclosure Requirements* (o requisiti informativi) in merito ai quali le aziende hanno l'obbligo di identificare e gestire gli impatti materiali, attuali o potenziali sulla propria forza lavoro, ovvero sui dipendenti in merito a tre macro-aspetti, quali condizioni di lavoro, parità di trattamento e pari opportunità, altri diritti lavoro-correlati (in cui rientrano temi come sfruttamento, lavoro minorile e privacy). Nell'identificazione del personale su cui effettuare disclosure, sono ricompresi anche lavoratori autonomi e lavoratori impegnati mediante rapporti di lavoro in somministrazione.

Lo standard ESRS S2 invece fa un riferimento specifico sui lavoratori impegnati lungo tutta la catena del valore e mira a comprendere come l'impresa si impegni su tematiche come condizioni di lavoro, pari opportunità e altri diritti umani. Le principali sfide che le aziende devono affrontare per adempiere agli obblighi di informativa previsti dall'ESRS S2 riguardano la considerazione dell'intera catena del valore e di tutti i lavoratori interessati, nonché la divulgazione degli approcci per mitigare i rischi materiali relativi ai lavoratori.

Il principio relativo all'ESRS S3 si concentra maggiormente sui processi di coinvolgimento delle comunità interessate, ponendo l'attenzione sulla descrizione

dei tipi di comunità soggette a impatti materiali a causa delle proprie attività o attraverso la propria catena del valore a monte e a valle. Lo standard in questione si concentra sui diritti sociali, culturali ed economici delle comunità interessate, ad esempio è atto a verificare la presenza di acqua potabile e un ambiente sano, condizioni dignitose, diritti politici e civili riguardanti la libertà di espressione, di riunione, ecc..

La sfida più importante per le imprese nel rispetto dell'ESRS in questione fa riferimento alla rendicontazione dei processi e dei piani d'azione per il coinvolgimento delle comunità interessate.

Quanto all'ultimo ESRS previsto per la tematica "Social", ovvero l'ESRS S4, le informazioni riportate devono riguardare le politiche e gli impatti sui consumatori e sugli utenti finali dei prodotti e/o servizi offerti dall'azienda, in tema di sicurezza e salute, protezione dei dati, accesso alle informazioni, sicurezza personale ed inclusione sociale dei consumatori/utenti finali.

Le informazioni richieste da questo standard sono di stampo più qualitativo rispetto agli altri appena illustrati. Ciò nonostante, le aziende potrebbero incorrere in alcune difficoltà relativamente all'individuazione e alla mitigazione dei rischi materiali relativi alla sicurezza de consumatori finali.

Gli ESRS prevedono poi uno standard ad hoc inerente al tema "Governance", denominato ESRS G1, relativo alla "*Business Conduct*", ovvero alla condotta delle imprese. L'obiettivo dello standard G1 è quello di permettere la comprensione di

strategia, approccio e procedure riguardanti la condotta aziendale, con un focus sui seguenti temi: cultura aziendale (valori e convinzioni, presupposti condivisi, norme di Gruppo), gestione della relazione con i fornitori, attività di prevenzione della corruzione attiva e passiva, impegno dell'impresa per l'esercizio di influenza politica e protezione dei *whistle-blowers*, attività atte a garantire il benessere degli animali e le prassi di pagamento.

Gli ESRS sulla Governance hanno inoltre subito una evoluzione dall'aprile 2022 al novembre 2022 in quanto in precedenza si parlava di due standard separati per poi arrivare alla formulazione di uno standard unico ovvero l'ESRS G1.

È importante focalizzarsi sulle azioni di un'impresa in quanto queste ricoprono un'ampia gamma di comportamenti atti a supportare pratiche commerciali trasparenti e sostenibili, a vantaggio di tutte le parti interessate.

Con riferimento agli standard trasversali e tematici appena presentati, le informazioni che debbono essere riportate seguono uno schema ben preciso, delineato dai seguenti ambiti di rendicontazione: Governance (GOV), Strategia (SBM), Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità (IRO) ed infine Metriche e obiettivi (MDR). Gli ambiti di disclosure appena citati sono presenti all'interno dell'ESRS 2 – Informazioni generali.

Infine, l'EFRAG in data 3 giugno 2024 ha pubblicato la versione finale della prima implementation guidance degli ESRS, denominata "*EFRAG IG 3: Detailed ESRS datapoints implementation guidance + explanatory note*", in cui viene presentato

l'elenco completo dei requisiti contenuti in ciascun obbligo di informativa in formato Excel. Questo documento potrebbe costituire la base di partenza che le imprese potrebbero utilizzare per individuare le informazioni da fornire.

Tuttavia, il rimando più generale riportato anche dall'EFRAG IG 3 stesso è quello di fare riferimento in primis ai due standard trasversali di ESRS 1 e ESRS 2.

3.3 Analisi della *double materiality* prevista dagli ESRS

Tra le principali novità introdotte dalla Corporate Sustainability Reporting Directive, una delle più significative per le organizzazioni è la richiesta di rendicontare le questioni di sostenibilità secondo il principio della "doppia rilevanza" o "*double materiality*".

Il criterio riguarda l'inserimento di informazioni specifiche nei bilanci di sostenibilità sia nella prospettiva della c.d. *Impact materiality* (rilevanza d'impatto con approccio inside-out), sia della *Financial materiality* (rilevanza finanziaria con approccio outside-in), nonché della combinazione delle due.

In primo luogo, l'ESRS 1 prevede che “*una questione di sostenibilità è rilevante dal punto di vista dell'impatto quando riguarda gli impatti dell'impresa (negativi o positivi, effettivi o potenziali) sulle persone o sull'ambiente a breve, medio o lungo termine*”. Il riferimento è alla materialità d'impatto, o *impact materiality*, che segue l'approccio *inside-out* e cioè considera gli impatti che l'organizzazione produce verso l'ambiente l'esterno.

Gli impatti comprendono sia quelli connessi alle operazioni proprie dell'impresa sia quelli derivanti da attività svolte lungo la catena del valore a monte e a valle, considerando anche i prodotti, servizi e i rapporti commerciali. I rapporti commerciali includono quelli siti nella catena del valore dell'impresa a monte e a valle, e non sono limitati ai rapporti contrattuali diretti.

Il contesto di applicazione della materialità d'impatto riguarda ovviamente tutte le questioni ESG.

All'interno dell'ESRS 1 all'appendice B è possibile osservare l'articolazione del processo della Materiality Assessment in quattro fasi:

- la comprensione del contesto relativo ai potenziali impatti derivanti dall'esercizio delle attività dell'impresa, rapporti commerciali e degli interessi dei propri stakeholders;
- identificazione degli impatti (attuali o potenziali, positivi o negativi) tramite il coinvolgimento di stakeholders ed esperti, anche facendo affidamento a ricerche scientifiche;
- espressione di un giudizio sulla materialità, rilevanza degli impatti attuali o potenziali;
- determinazione delle tematiche rilevanti al fine della rendicontazione basandosi anche sulla probabilità di verificarsi di un determinato effetto o sulla dimensione potenziale dell'effetto finanziario che ne può derivare, utilizzando strumenti come l'analisi di scenario e di sensibilità.

Tuttavia, l'output dell'analisi di materialità non è da tenere in considerazione nel caso in cui si stiano valutando elementi che sottostanno ai seguenti principi: ESRS 2 – Informazioni generali, Dati ulteriori richiesti dalle norme UE (Regolamento europeo *Sustainability Financial Disclosure Regulation*), E1 – Cambiamenti climatici, S1 – Forza lavoro propria (se imprese con più di 250 dipendenti).

Le imprese hanno l'obbligo di comunicare queste informazioni indipendentemente dall'esito della valutazione di rilevanza.

Risulta utile comprendere come nel concreto le imprese possano procedere a valutare la rilevanza di un tema materiale.

Al fine di effettuare la valutazione della rilevanza di un impatto negativo, occorre avviare una procedura di *due diligence* secondo le linee guida delle Nazioni Unite e dell'OCSE. Per gli impatti negativi effettivi (e non potenziali), la rilevanza va valutata in base alla loro gravità (*severity*), mentre per quelli potenziali, oltre alla gravità va misurata anche la probabilità di accadimento dell'evento negativo.

La gravità dell'impatto si basa inoltre su fattori quali l'entità, la portata e la sua natura irrimediabile, con riferimento ad impatti negativi. Quanto all'entità, l'impresa dovrà valutare la gravità dell'impatto (ad esempio in termini di limitazione alle libertà fondamentali come istruzione, mezzi di sussistenza ecc..).

Con riferimento alla portata invece, si individua l'ambito coinvolto dalla diffusione dell'impatto, in termini di numero di individui colpiti o di danni ambientali.

Infine, quanto all'irrimediabilità, il riferimento è alla misura in cui l'impatto possa essere riparato, attraverso un risarcimento ad esempio, o il riacquisto del diritto da parte delle persone colpite.

Se il riferimento è invece a impatti positivi, quindi ad opportunità sia effettive che potenziali, la materialità viene valutata in base a fattori quali portata e probabilità.

Lo stesso ESRS 1 prevede la rilevanza finanziaria: *“una questione di sostenibilità è rilevante da un punto di vista finanziario se comporta o si può ragionevolmente ritenere che comporti effetti finanziari rilevanti sull'impresa”*. La *financial materiality* segue un approccio c.d. *Outside-in* misurando quali questioni ambientali e sociali possono avere un impatto finanziario sull'organizzazione.

Viene richiesto alle imprese di analizzare rischi ed opportunità che possano avere impatto potenziale sugli obiettivi finanziari ed economici dell'impresa nell'immediato e nel medio lungo termine, considerando conseguenze dirette, sulla situazione economica e finanziaria, e indirette costituite dall'accesso al mercato dei capitali e ai finanziamenti, con effetti sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine.

Risulta quindi opportuno inserire informazioni necessarie a comprendere come le iniziative di sostenibilità influiscano sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla situazione economico-finanziaria nonché sulla struttura del modello di business. I destinatari delle suddette informazioni riguardano i principali fruitori delle relazioni finanziarie, che possono influenzare le decisioni relative alla

fornitura di risorse. L'errata indicazione o l'occultamento di un'informazione potrebbe condizionare le scelte che tali fruitori adottano sulla base della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa.

I principi della doppia materialità, quindi, considerano entrambe le direzioni di influenza, ovvero dall'esterno verso l'interno nella forma di materialità finanziaria, cioè come i fattori ESG possano influenzare la stabilità finanziaria e operativa di un'organizzazione (ad esempio, come i cambiamenti climatici possono rappresentare un rischio materiale per un'azienda se provocano danni agli impianti di produzione o interrompono la catena di fornitura), ma anche dall'interno verso l'esterno nel senso di materialità d'impatto (ad esempio si comprende come l'impatto delle emissioni di gas serra, l'uso delle risorse, la gestione dei rifiuti, le condizioni di lavoro possano contribuire al benessere delle comunità locali).

Pertanto, è necessario approfondire nel proseguo della trattazione come le aziende gestiscono il processo di valutazione della double materiality, in osservanza delle disposizioni previste dalla CSRD.

Con la double materiality, la CSRD mira a garantire una visione completa dell'impatto aziendale, promuovendo trasparenza e rendicontazione su entrambi gli aspetti della materialità (d'impatto e finanziaria).

Tuttavia, l'analisi di doppia materialità rappresenta una sfida per le imprese soggette all'adozione degli standard ESRS, in quanto delinea l'output finale di un

complesso processo di *assessment* che integra tutte le questioni ESG da rendicontare nella propria dichiarazione di sostenibilità.

Per meglio comprenderne il procedimento, non è raro nei report di sostenibilità redatti secondo i principi ESRS trovare una rappresentazione grafica dell'analisi di doppia materialità attraverso una matrice, come quella che segue, che mette in relazione sia i fattori dal punto di vista della materialità d'impatto che finanziaria.




Figura 3.4 - Fonte: Ciocca e Guarini, 2024.

Al fine di facilitare il processo di implementazione e di *assessment* della materialità secondo quanto indicato dai principi ESRS, l'EFRAG ha pubblicato in data 25 ottobre 2023 una prima versione in bozza e, successivamente, nel maggio 2024 una versione definitiva del documento intitolato EFRAG IG 1 - *Implementation*

Guidance for the Materiality Assessment”, nel quale vengono riportati alcuni suggerimenti su come condurre l’analisi di materialità.

Tuttavia, è necessario specificare che gli standard ESRS non impongono una rigida struttura che delinea la modalità di gestione del processo di valutazione della materialità, in quanto ogni impresa ha le sue peculiarità che dipendono dall’attività economica svolta, dall’ubicazione e dal posizionamento lungo la catena del valore. Questi fattori permettono difficilmente una standardizzazione del processo di valutazione della materialità.

Ciò nonostante, la guida EFRAG suggerisce comunque delle fasi che tutte le imprese dovrebbero mettere in atto, ovvero:

- fase A: Comprendere il contesto. Fase nella quale l’impresa dovrà provvedere a delineare una panoramica relativa alle proprie attività e rapporti commerciali a monte e a valle della catena del valore, nonché del contesto in cui questi si svolgono. Dovrà provvedere inoltre all’individuazione dei principali stakeholders interessati e ad identificare il perimetro delle informazioni da rendicontare al di fuori della propria operatività, al fine di riconoscere impatti, rischi e opportunità lungo tutta la catena del valore.

Questa panoramica appare fondamentale al fine di ottenere gli input chiave necessari per individuare gli effetti, i rischi e le opportunità da considerare nel report di sostenibilità;

- fase B: Identificazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità attuali o potenziali legati alle questioni di sostenibilità, considerando sia le proprie attività che le operazioni a monte e valle della catena del valore. Per ciascun elemento, si dovranno tener conto sia i fattori presenti all'interno dell'ESRS 1, sia le questioni di sostenibilità specifiche del settore in cui l'impresa opera.

Per ciascun impatto, rischio od opportunità individuato l'impresa dovrebbe specificare se è prodotto da operazioni proprie o da altre attività insite lungo la catena del valore a monte o a valle, nonché l'orizzonte temporale (a breve, medio o lungo termine).

L'approccio con cui l'impresa può operare in questa fase può essere sia *bottom-up* che *top-down*. L'approccio *top down* è consigliato alle imprese che si avvicinano per la prima volta alla rendicontazione di sostenibilità, in quanto come punto di partenza possono prendere in considerazione la lista presente nell'ESRS 1, eventualmente completato da processi interni già in atto come *due diligence* e gestione dei rischi. Possono essere prese in considerazione secondo questo approccio anche fonti esterne, quali resoconti dei media, analisi di peer, benchmark esistenti specifici del settore, altre pubblicazioni sulla sostenibilità e articoli scientifici (CNDCEC, 2024).

Relativamente all'approccio *bottom-up*, le imprese che lo seguono possono anche decidere di partire da un elenco di impatti, rischi ed opportunità derivanti da un

esame del proprio modello di business, della strategia, delle proprie operazioni e della catena del valore a monte/a valle e da ulteriori ricerche;

- fase C: Valutazione e determinazione degli impatti rilevanti, dei rischi e opportunità relativi a questioni di sostenibilità. Questa è l'ultima fase che caratterizza il processo di valutazione della materialità e si suddivide in sotto-fasi, quali la valutazione della rilevanza d'impatto, la valutazione della rilevanza finanziaria e in ultimo, attività di consolidamento dei risultati della rilevanza d'impatto e di quella finanziaria, considerando successivamente una loro interazione;
- fase D: Reporting. Fase conclusiva che ha come output la predisposizione del report di sostenibilità. L'impresa deve essere capace di rendicontare con un linguaggio sintetico, chiaro ed efficace, il processo di valutazione della *double materiality* ed il suo esito, illustrando la strategia utilizzata, i principali rischi/opportunità generati o subiti ed i risultati conseguiti, rappresentandoli anche attraverso alcuni indicatori fondamentali. E' opportuno evitare un linguaggio tecnico o industriale per facilitare la comprensione da parte dei lettori. Per rendere la comunicazione ancor più efficace si potrebbero inserire inoltre ausili visivi, come grafici, tabelle o immagini.

Ritorna importante inoltre il concetto di *stakeholder engagement*, in quanto le parti interessate potrebbero essere coinvolte al fine di convalidare la completezza dell'elenco finale degli impatti rilevanti.

Per quanto concerne invece nello specifico la valutazione sulla rilevanza finanziaria, nel concreto vengono applicate delle soglie quantitative e/o qualitative basate su indicatori quali la performance, situazione finanziaria, flussi di cassa e costo del capitale.

L'ultimo passaggio consiste nel consolidamento dei risultati delle dimensioni dell'impatto della rilevanza finanziaria e la loro interazione.

Risulta necessario consolidare l'output dei due processi al fine di ottenere un elenco completo degli impatti materiali, dei rischi e delle opportunità, i quali poi costituiranno da base di partenza per la predisposizione del report di sostenibilità.

Per concludere, il documento pubblicato dall'EFRAG denominato *Materiality assessment implementation guidance*, risulterà molto utile per le imprese in quanto descrive gli obblighi di rendicontazione della valutazione della materialità, nonché presenta anche delle possibili fasi del processo di individuazione delle informazioni da riportare in merito agli impatti, rischi e opportunità della propria attività in materia ambientale, sociale e di governance.

Il documento contiene inoltre delle *frequently asked questions (FAQ)* in merito alla valutazione della doppia materialità e fornisce informazioni pratiche per attuare il processo di materiality assessment.

Con riferimento alle linee guida pubblicate dall'EFRAG, di importante menzione vi è anche quella relativa alla catena del valore. Infatti, come già riportato, un'ulteriore grande novità introdotta dalla CSRD riguarda il fatto che le aziende hanno l'obbligo di rendicontare le informazioni in merito ad impatti, rischi e opportunità non solo derivanti da attività proprie ma anche relative all'intera catena del valore di cui l'impresa è parte. Il documento in questione è l'EFRAG IG 2 - *Value chain implementation guidance*, che illustra le indicazioni in merito alla rendicontazione sulla catena del valore al fine di individuare i soggetti che ne fanno parte, ai fini della valutazione degli impatti, rischi e opportunità che incidono sull'attività dell'impresa. Presenta inoltre alcune risposte a domande frequenti (*FAQ*) relative agli obblighi di divulgazione legati alla value chain.

Questa seconda guida è quella che ha suscitato maggiore interesse da parte delle imprese, in quanto la comunicazione delle informazioni relative all'intera catena del valore rappresenta uno degli obblighi più impegnativi e complessi contenuti nella CSRD. Includendo gli attori della *value chain*, le imprese dovranno inserire nel report di sostenibilità dati che non possono controllare direttamente, senza poterli verificare in modo autonomo e quindi senza poter assicurare la qualità complessiva delle informazioni riportate.

Relativamente alle piccole e medie imprese (*Small-Medium Enterprises*) anche loro saranno coinvolte dall'applicazione della nuova CSRD. Il riferimento è sia alle PMI quotate, destinatarie dirette dell'applicazione della normativa, ma anche alle PMI

non quotate, poiché coinvolte nella catena di approvvigionamento (*supply chain*) delle grandi imprese; pertanto, anche loro saranno chiamate al rispetto dei principi ESRS.

Ciò nonostante, al fine di tenere conto del principio di proporzionalità la CSRD prevede che i principi di rendicontazione siano proporzionati in relazione alla dimensione delle imprese.

Per questo, l'EFRAG ha emesso due standard ESRS specifici per le piccole e medie imprese quotate (PMI), ovvero ESRS LSME (Listed SMEs) ED e un altro standard sviluppato per le PMI non quotate e micro-entità, denominato ESRS VSME (Voluntary SMEs) ED.

Il primo standard fa riferimento alle PMI quotate e rappresenta una semplificazione rispetto agli ESRS completi, con una riduzione di circa il 40% dei *datapoints* richiesti (ovvero da 1.102 a 689). Tuttavia, i restanti obblighi informativi appaiono comunque abbastanza onerosi in termini di costi di produzione delle informazioni che, se troppo elevati, potrebbero fungere da deterrente alla quotazione sui mercati regolamentati o addirittura un incentivo al *delisting*.

Il secondo standard è invece stato sviluppato dall'EFRAG attraverso un approccio molto flessibile, ovvero l'approccio *building - block* con tre diversi moduli, con il quale si tiene conto del fatto che la capacità di fornire le informazioni contenute nello Standard possa essere altamente differenziata nell'interno dell'insieme delle PMI non quotate.

Grazie allo standard in questione, ovvero l'ESRS VSME (Voluntary SMEs ED), le aziende che ricadono all'interno di questa categoria sono tenute a fornire un insieme minimo di informazioni. Con riferimento al contesto nazionale, le PMI non quotate sono poco più che un milione, ovvero il 99% delle imprese totali, mentre le micro-entità rappresentano circa il 75%.

Si precisa inoltre che gli standard per le PMI appena menzionati, come anche gli standard di assurance illustrati di seguito, sono attualmente in fase di consultazione pubblica (luglio 2024) ed entreranno in vigore successivamente rispetto a quelli delle imprese di grandi dimensioni.

Relativamente ai tempi di adozione infatti, gli standard ESRS LSME entreranno in vigore il 1° gennaio 2026 quindi verranno inseriti nei report 2027, con ulteriore *opzione di opt-out* di due anni, fino a gennaio 2029 (fiscal year 2028). Se le imprese decideranno di avvalersi di questa opzione di *opt-out* debbono necessariamente fornire le ragioni che motivano tale scelta.

Gli standard ESRS specificano inoltre alcune misure che le imprese possono adottare nei primi anni di adozione degli ESRS stessi, al fine di supportare le organizzazioni nella transizione dagli attuali standard e framework di rendicontazione utilizzati.

Nello specifico, tutte le aziende avranno 3 anni di *phase-in* in cui potranno non rendicontare gli indicatori relativi alle proprie *value chains* nel caso in cui non dovessero disporre delle informazioni necessarie sia *upstream* che *downstream*.

Per il primo anno di reporting non è richiesto alle imprese di inserire informazioni comparative rispetto al periodo di reporting precedente. Inoltre, tutte le imprese possono omettere le *disclosure requirement* relative agli effetti finanziari attesi per tutti gli standard ambientali (da E1 a E5) e alcune disclosure relative allo standard ESRS S1 (Forza lavoro propria).

Per le aziende con meno di 750 dipendenti è poi concesso un anno di *phase-in* in cui potranno scegliere di non rendicontare gli indicatori relativi a Emissioni GHG Scope 3 e anche relative all'ESRS S1 (Lavoratori); possono inoltre sfruttare ulteriori due anni di *phase-in* in cui è consentita la non rendicontazione dei seguenti standard: ESRS E4 (Biodiversità), ESRS S2 (Lavoratori nella catena di fornitura), ESRS S3 (Comunità locali) ed ESRS S4 (Consumatori e utenti finali).

Inoltre, per i primi tre anni di reporting e per le *entity-specific disclosure*, le imprese potranno utilizzare altri standard di rendicontazione per fornire informazioni complete sui propri temi materiali.

Le imprese possono fornire una disclosure qualitativa, anziché quantitativa, sugli effetti finanziari attesi per tutti gli standard ambientali (da E1 a E5).

Con riferimento alle informazioni della catena del valore le imprese possono utilizzare informazioni *in-house* per le disclosure su politiche, azioni e target, non includendo i dati nella disclosure delle metriche.

In ultimo, le aziende nella loro totalità potranno beneficiare di un anno di *phase-in* non riportando le informative relative agli *anticipated financial effects* e specifiche informative su tematiche sociali.

3.4 Standard di assurance

Lo IAASB, ovvero l'*International Auditing and Assurance Standard Board*, ha annunciato l'emanazione dell'*International Auditing and Assurance (ISSA) 5000* in materia di Assurance per il sustainability report.

L'ISSA 5000 infatti, presenta una proposta di assurance del reporting di sostenibilità a livello globale, con l'obiettivo di migliorare la fiducia degli investitori e delle autorità di regolamentazione.

Una volta finalizzato, l'ISSA 5000 fungerà da standard completo e autonomo, adatto a impegni di garanzia della sostenibilità limitati e ragionevoli.

Si applicherà alle sustainability information riportate su qualsiasi argomento di sostenibilità e preparate in base a più quadri. Inoltre, lo standard sarà indipendente dalla professione, consentendone l'uso da parte di contabili professionisti e altri professionisti che svolgono incarichi di garanzia della sostenibilità (Deloitte, 2024).

Lo standard ISSA 5000, *General Requirements for Sustainability Assurance Engagements* è stato approvato con voto unanime dallo IAASB il 28 giugno 2023, per poi procedere con un periodo di consultazione pubblica nei mesi intercorrenti tra agosto e dicembre 2023. Durante questo periodo, nel settembre 2023 il

Canadian Auditing and Assurance Standard Board (AAASB), ovvero l'ente normativo canadese responsabile dell'elaborazione e della pubblicazione di standard di auditing e di assurance in Canada, ha emesso l'exposure draft del "CSSA 5000, *General Requirements for Sustainability Assurance Engagements*", che stabilisce i requisiti generali per gli incarichi di assurance relativi al report di sostenibilità. Lo standard in questione fornisce un quadro completo che i professionisti che offrono servizi di assurance alle aziende devono seguire, al fine di garantire che le informazioni riportate siano affidabili e credibili per gli stakeholders.

È stato stabilito inoltre un periodo riservato alla raccolta di feedback relativamente allo standard CSSA 5000, conclusosi nel dicembre 2023. La data di approvazione prevista per l'approvazione definitiva del CSSA 5000 è dicembre 2024.

Nei prossimi mesi, l'AASB garantirà che i feedback ricevuti sulla bozza di esposizione vengano presi in considerazione dallo IAASB nel finalizzare il suo standard, ovvero l'ISSA 5000.

L'obbligo di assurance dell'informativa di sostenibilità previsto dalla CSRD è recepito secondo un approccio "*limited*", ovvero secondo un giudizio espresso in termini negativi dal revisore, che mira ad ottenere sufficienti elementi probativi tali da ridurre il rischio di revisione ad un livello considerato accettabile, ma comunque sempre inferiore alla tipologia di incarico "*reasonable*". Sarà poi la Commissione Europea a valutare se in futuro poter adottare una reasonable assurance.

Lo standard, attualmente posto in consultazione pubblica, una volta adottato definitivamente avrà come intento quello di rafforzare la fiducia degli investitori e degli enti regolatori relativamente alle informazioni di sostenibilità.

Lo standard ISSA 5000 sarà applicabile alla rendicontazione di sostenibilità basata su vari quadri, tra cui la CSRD stessa, i due standard IFRS di divulgazione dell'*International Sustainability Standards Board*, ovvero l'IFRS S1 e l'IFRS S2, il *Global Reporting Initiative* e l'organismo di standardizzazione globale dell'*International Organization for Standardization* (Iso).

Le tematiche principali su cui verterà lo standard riguarderanno le aree che sono ritenute importanti per la rendicontazione delle azioni sostenibili e degli impegni che le aziende assumono in relazione a vari aspetti, quali l'adeguatezza dei criteri di rendicontazione, l'affidabilità delle prove fornite e ciò che viene considerato sufficiente e appropriato ai fini dell'analisi, la valutazione dei sistemi di controllo interno e come questi possano influire sulla capacità di ottenere prove adeguate, e in ultimo il contenuto dello standard farà riferimento anche alla materialità in relazione alle informazioni qualitative piuttosto che quantitative.

Il lavoro dello IAASB nella predisposizione del nuovo standard partirà dall'apportare delle modifiche a standard già esistenti, quali ad esempio l'ISAE 3000 e l'ISAE 3410. Il primo tratta delle attività di assicurazione diverse da audit o da revisione delle informazioni finanziarie mentre il secondo è relativo agli impegni di assicurazione sulle dichiarazioni sui gas serra.

Lo IAASB prevede poi in maniera molto probabile che altri standard relativi alla sustainability assurance dovranno essere emanati in futuro, in quanto volti a fornire informazioni più specifiche rispetto ad uno standard generale.

Il lavoro in merito alla predisposizione di nuovi standard rispecchia la necessità di interesse pubblico di avere un framework da seguire che sia adatto a tutti gli argomenti di sostenibilità ma soprattutto che sia implementabile da tutti gli operatori che possono svolgere attività di assurance, ovvero contabili professionisti e altri professionisti esperti sulla tematica di assurance di report di sostenibilità.

Nel marzo 2024 è stata pubblicata una nuova iniziativa dell'Unione Europea avente ad oggetto la *Richiesta di adozione di linee guida di garanzia non vincolanti e di consulenza tecnica per lo sviluppo di componenti aggiuntivi ed esclusioni specifici dell'UE (se applicabili) da includere nell'atto delegato che adotta limited assurance standard basati sulla versione finale versione dell'ISSA 5000.*

All'interno dell'iniziativa si fa cenno alla CSRD che prevede sia standard di reporting, ovvero gli ESRS, sia standard di Assurance, con l'ISSA 5000.

L'International Auditing and Assurance Board sta quindi sviluppando un nuovo standard internazionale completo sulla sostenibilità, l'ISSA 5000, per i revisori legali e altri fornitori di servizi di assicurazione. Lo stesso IAASB ha concluso una consultazione pubblica sulla bozza di esposizione dello standard il 1° dicembre 2023, con la previsione di adottare l'ISSA 5000 entro la fine del 2024.

Un pronunciamento della commissione Europa che si occupa di audit fa comprendere che l'UE in primis propone di seguire lo standard ISSA 5000 quando sarà pubblicata la sua versione definitiva, seguendo l'approccio della limited assurance, auspicando poi che, in futuro, la Commissione Europea stessa emani i propri standard di rendicontazione.

La CSRD al paragrafo 69 riporta che *“al fine di facilitare l’armonizzazione della garanzia della rendicontazione di sostenibilità tra gli Stati membri, il CEAOB dovrebbe essere incoraggiato ad adottare linee guida non vincolanti per definire le procedure da eseguire quando si esprime un parere di garanzia sulla rendicontazione di sostenibilità, in attesa dell’adozione da parte della Commissione di uno standard di garanzia che copra la stessa materia.”*

Con questo obiettivo, mentre lo IAASB sta finalizzando l'ISSA 5000, il *Committee of European Auditing Oversight Bodies* (CEAOB) è stato chiamato a sviluppare, entro la fine di luglio 2024, linee guida non vincolanti che dovrebbero aiutare i revisori legali in assenza di uno standard UE.

Questi orientamenti sulla *limited assurance* dovrebbero prendere in considerazione il lavoro dell'IAASB sull'ISSA 5000 e le linee guida dei membri del CEAOB sulla *limited assurance* delle informazioni sulla sostenibilità, nonché qualsiasi altro elemento disponibile per soddisfare i requisiti della legislazione dell'UE.

Lo IAASB dovrebbe concentrarsi in particolare sugli elementi specifici dell'UE e sul contenuto della relazione di assurance. Le linee guida proposte saranno

sottoposte a consultazione pubblica per garantire che la versione finale pubblicata verosimilmente verso il mese di dicembre 2024, rifletta i vari feedback ricevuti.

Una volta finalizzato, l'ISSA 5000 servirà come standard completo e autonomo, adatto per incarichi di garanzia di sostenibilità limitati e ragionevoli (Dalseno, 2024).

Con riferimento allo *scope* della limited assurance prevista dalla CSRD, vengono riportati di seguito i principali requisiti di conformità che costituiscono di fatto l'oggetto della limited assurance:

- conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma della Direttiva (ESRS);
- conformità delle procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti principi di rendicontazione di sostenibilità;
- conformità della rendicontazione di sostenibilità con l'obbligo di marcatura di cui al Regolamento ESEF (c.d. digital format);
- l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2020/852 - c.d. informativa Taxonomy (Assonime, 2024).

In aggiunta, uno dei presupposti per lo svolgimento dell'attività di assurance è la verificabilità. Menzionata anche negli standard ESRS, fa riferimento al fatto che l'informativa debba essere verificabile in maniera tale da fortificare il contenuto

della stessa, consentendo di rendere noti i dati di input e i metodi di calcolo utilizzati, nonché di rendere possibile la comparazione tra report.

Come già menzionato, la CSRD prevede poi che la Commissione Europea adotti con atti delegati i propri standard di assurance per gli incarichi relativi al reporting di sostenibilità, che stabiliscano in modo definitivo le procedure che il revisore dovrà svolgere per formulare una determinata tipologia di conclusioni da inserire nella relazione di assurance.

Risulta possibile, inoltre, focalizzare l'attenzione sui principali vantaggi che lo standard di assurance ISSA 5000 potrebbe portare con sé una volta approvato in modo definitivo, auspicabilmente nel dicembre 2024.

In primis, il vantaggio principale riguarda il miglioramento di fattori come qualità, coerenza e comparabilità delle informazioni di sostenibilità che verosimilmente accrescono la fiducia degli stakeholder. Lo standard, infatti, fornisce una guida flessibile e pratica a coloro che svolgono attività di assurance, permettendo l'attuazione delle verifiche in maniera efficace ed efficiente.

Un ulteriore vantaggio riguarda l'interoperabilità, favorendo la convergenza e l'armonizzazione dei quadri di riferimento di rendicontazione di sostenibilità e facilitando l'equiparabilità dei report a livello globale. Questo allineamento si riflette nella collaborazione tra l'International Sustainability Standards Board, la Global Reporting Initiative (GRI) e la Commissione Europea nella creazione degli ESRS.

Lo Standard ISSA 5000 infine, dovrebbe incoraggiare le organizzazioni a integrare la sostenibilità nella propria strategia, governance e gestione, promuovendo la misurazione, il monitoraggio e la comunicazione del proprio impatto economico, sociale e ambientale.

Relativamente alle tempistiche di adozione, la direttiva prevede che la Commissione adotti entro il 1° ottobre 2026 standard di assurance in forma *limited* ed entro il 1° ottobre 2028 standard di assurance in forma *reasonable*.

Il percorso verso lo svolgimento delle procedure di assurance secondo l'approccio *reasonable* sottintende una maturazione di solidi processi di reporting, metodologie di rendicontazione, nonché strutturati sistemi di controllo interno che contribuiscano ad una più elevata qualità dei dati rendicontati e dell'informativa fornita (Assirevi, 2024).

Tuttavia, fino al momento in cui la Commissione non adotterà i propri standard di assurance, gli Stati membri possono applicare principi, procedure o requisiti nazionali. A tal proposito si ricorda che attualmente (luglio 2024) lo standard in uso per gli incarichi di assurance relativi alle Dichiarazioni Non Finanziarie ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016 è lo standard internazionale ISAE 3000Revised, già trattato nel Capitolo precedente.

CAPITOLO 4

ANALISI COMPARATIVA

TRA STANDARD DI REPORTING E DI ASSURANCE

E RELATIVE IMPLICAZIONI PER LE ORGANIZZAZIONI

4.1 Non-financial Reporting Directive e Corporate Sustainability Reporting Directive a confronto

Nel presente elaborato viene osservata l'evoluzione del quadro normativo che regola sia attività di reporting sia attività di assurance del report di sostenibilità per le imprese rientranti nel campo di applicazione della nuova CSRD.

Come descritto lungamente, la direttiva europea n.2022/2464, nota anche come Corporate Sustainability Reporting Directive, impone alle grandi imprese, alle PMI quotate e alle società madri di grandi gruppi l'obbligo di fornire una serie di informazioni in materia di sostenibilità secondo i nuovi standard ESRS emanati dall'EFRAG.

Alla luce delle novità introdotte, risulta interessante effettuare un'analisi comparativa tra le due normative di cui si è ampiamente discusso nei capitoli precedenti, ovvero la direttiva 2014/95/EU nota come *Non-Financial Reporting Directive* e la direttiva n.2022/2464 denominata *Corporate Sustainability Reporting Directive*, effettuando un focus su aspetti di differenziazione e di similarità.

Entrambe le normative sono iniziative dell'Unione Europea ed hanno l'obiettivo di migliorare la trasparenza, l'affidabilità e la qualità della rendicontazione delle informazioni di sostenibilità delle aziende.

Tuttavia, le due norme presentano alcune differenze individuate qui di seguito:

- perimetro di applicazione: la NFRD si applica alle grandi aziende di interesse pubblico con più di 500 dipendenti, comprese le società quotate, le banche, le compagnie di assicurazione e gli enti di interesse pubblico, per un insieme totale di circa 11.700 imprese all'interno del territorio dell'UE. La CSRD invece, estende il suo campo di applicazione a tutte le grandi imprese e a tutte le società quotate sui mercati regolamentati dell'UE, incluse le PMI ed escluse le microimprese. Il totale delle aziende coinvolte sarà verosimilmente di circa 50.000 società;
- requisiti di rendicontazione: la NFRD richiede la divulgazione di informazioni su questioni ESG, ovvero ambientali, sociali e relative al personale, trattando anche di temi quali il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione e la concussione, e la diversità nei Consigli di amministrazione. Le modalità e le linee guida in base alle quali riportare queste informazioni sono poco dettagliate, offrendo di conseguenza un'elevata flessibilità per le organizzazioni nel decidere come posizionarle nel report. Con la CSRD invece, l'ambito di rendicontazione sul quale fare disclosure rimane a grandi linee lo stesso previsto dalla NFRD, ovvero

focalizzato sulle questioni ESG, ma con ulteriori approfondimenti. Tuttavia, come già visto, la CSRD propone gli standard ESRS come linee guida dettagliate e standardizzate da seguire per la rendicontazione, riportandone anche un preciso posizionamento all'interno del report. Questi standard mirano ad armonizzare le pratiche di rendicontazione, migliorare la comparabilità e ridurre l'onere di reporting delle società che operano nell'UE (EFRAG, 2024);

- assurance: in merito alle attività di assurance, con la NFRD le aziende potevano scegliere volontariamente se assoggettare il proprio report ad attività di verifica esterna, mentre con la CSRD vi è l'obbligo di una *limited assurance*, che a tendere si trasformerà in una *reasonable assurance*, con attività di verifica più stringenti;
- formato: sebbene la NFRD non imponga un formato specifico per la rendicontazione, permettendo alle imprese di includere le informazioni non finanziarie nella relazione sulla gestione oppure di predisporre un report separato, la CSRD richiede oltre alla conformità ai principi ESRS anche una precisa collocazione delle *Sustainability information* all'interno dell'annuale Relazione sulla Gestione. Inoltre, con la nuova normativa si propone sempre di più l'uso di formati digitali per una migliore accessibilità ed usabilità delle informazioni;

- tempistiche di implementazione: mentre la NFRD è entrata in vigore dal 2017 per tutte le imprese senza particolari distinzioni, la CSRD prevede un'implementazione progressiva a partire dal 2024 (report 2025) per le grandi aziende già soggette alla NFRD, per poi ampliare l'ambito di applicazione con ulteriori categorie di aziende in vari step successivi previsti nei prossimi anni.

Tuttavia, le due normative presentano tratti in comune riguardanti obiettivi e principi fondamentali, come la promozione della trasparenza e dell'accountability di informazioni non finanziarie, con riguardo a questioni ambientali, sociali e di governance.

Il coinvolgimento degli stakeholders appare un ulteriore tratto in comune; la CSRD, infatti, continua a focalizzarsi sugli stakeholders, tra cui investitori, clienti, dipendenti e società in generale, ampliando però la trasparenza delle informazioni di sostenibilità.

Quanto al processo di *materiality assessment*, la NFRD non imponeva l'adozione di un approccio basato sulla materialità d'impatto piuttosto che sulla materialità finanziaria, mentre la CSRD obbliga le imprese ad adottare una *double materiality* in maniera tale da considerare obbligatoriamente entrambi gli aspetti.

Un ulteriore aspetto in comune tra le due disposizioni riguarda il coinvolgimento del Consiglio di amministrazione delle società, che in entrambe le norme è responsabile della divulgazione delle informazioni non finanziarie o di sostenibilità.

Tuttavia, secondo la CSRD, un limite importante insito all'interno della Direttiva 2014/95/UE consiste nel fatto che in alcune aziende dalle quali gli stakeholders si aspettavano una rendicontazione delle informazioni di sostenibilità, queste non venivano comunicate. Al contempo, molte aziende che si accingevano alla rendicontazione di *Sustainability information*, lo facevano in modo non sufficientemente affidabile o comunque non facilmente paragonabile ad altre aziende. In più, le informazioni erano spesso difficilmente reperibili dalle parti interessate in quanto raramente disponibili in formato digitale.

Per concludere sul tema di comparazione tra NFRD e CSRD, è possibile affermare che la transizione verso la CSRD è interpretabile come una testimonianza dei continui sforzi da parte dell'UE per armonizzare il report di sostenibilità, affrontando i limiti delle normative precedenti, con l'obiettivo di giungere ad una standardizzazione e ad una comparabilità dei report stessi.

4.1.1 Principali differenze in tema di reporting

Risulta utile comprendere di seguito come i nuovi standard ESRS previsti dalla CSRD si relazionino con gli standard di rendicontazione precedentemente in vigore per poi analizzare, nei paragrafi successivi, quali saranno verosimilmente i cambiamenti più importanti per le imprese obbligate alla rendicontazione secondo i nuovi standards ESRS.

In primis risulta opportuno effettuare un'analisi comparativa tra i nuovi standards ESRS e i GRI standards, ovvero quelli maggiormente utilizzati dalle imprese nel quadro normativo precedente all'emanazione della direttiva n.2022/2464 (CSRD) contenente l'emanazione dei nuovi standard.

Tra GRI ed EFRAG (organismo di advisory della Commissione europea nel campo del reporting aziendale che ha predisposto gli standard ESRS), si parla attualmente di interoperabilità, pertanto, occorre comprenderne il significato.

A seguito di una partnership tra EFRAG e GRI nel novembre 2023 è stato firmato un Memorandum d'intesa che ha indotto le due organizzazioni a collaborare al fine di raggiungere un allineamento tra gli standard ESRS e gli standard GRI.

La loro collaborazione ha prodotto un indice di interoperabilità GRI-ESRS che garantisce un elevato allineamento tra i due standard, sottolineando il modo in cui i requisiti di divulgazione e i dati richiesti si relazionino tra loro.

L'indice di interoperabilità mira alla standardizzazione e all'armonizzazione delle informazioni relative alla sostenibilità, ponendo l'attenzione sull'elevato grado di elementi in comune presenti in ESRS e in GRI, evitando quindi la necessità di doppie segnalazioni e contribuendo ad una comprensione uniforme dei concetti di sostenibilità. L'obiettivo finale è quello di consentire alle imprese di presentare le informazioni di sostenibilità in modo conforme e coerente ad entrambi gli standard, fornendo linee guida per aiutare le organizzazioni a rendicontare in modo chiaro e

trasparente i propri impatti, rischi e opportunità legati alla sostenibilità (Pizzi et al., 2024).

Di conseguenza, le entità che rendicontano secondo gli standard ESRS saranno considerate “con riferimento” agli standard GRI e i reporter GRI esistenti saranno in grado di sfruttare i loro attuali sforzi di rendicontazione per preparare la loro “dichiarazione di sostenibilità” conforme agli standard ESRS (EFRAG, 2024).

Ciò nonostante, i due standard di rendicontazione apporteranno alle aziende diverso grado di difficoltà nel reperire le informazioni necessarie richieste; nei prossimi paragrafi, infatti, verranno illustrate le principali sfide che le organizzazioni saranno verosimilmente chiamate ad affrontare.

In questa sede si riportano le principali differenze e similitudini tra gli standard ESRS e i GRI standard.

Il presupposto iniziale fa riferimento al fatto che le definizioni e i requisiti di informativa richiesti in ESRS sono costruiti sfruttando al massimo il framework di rendicontazione GRI, seppur con qualche scostamento.

Il primo tema da affrontare riguarda chiaramente il fatto che gli standard GRI sono applicati a livello globale e sono volontari, mentre l’adozione degli ESRS sarà obbligatoria e legalmente vincolante, considerate le varie tempistiche in base alla tipologia di soggetto obbligato.

Con riferimento invece al tema della materialità, gli standard GRI si concentrano principalmente sulla materialità d’impatto, identificando gli argomenti materiali

come quelli che rappresentano gli impatti più significativi dell'azienda sull'ambiente e sulle persone, compresi i diritti umani, mentre gli ESRS richiedono invece una *double materiality*, ovvero una doppia valutazione della materialità, che include sia l'analisi dell'impatto che la prospettiva finanziaria.

Come trattato ampiamente in precedenza infatti, secondo gli standard ESRS le aziende dovranno valutare in che modo gli argomenti di sostenibilità influenzano le loro prestazioni finanziarie (materialità finanziaria) unitamente alla valutazione dell'impatto prodotto dalle attività aziendali sull'ambiente e sulla società circostante (materialità d'impatto).

In aggiunta, in ESRS vi sono dei punti obbligatori da rispettare imposti dalla legislazione dell'UE e dall'ESRS 1 relativo al topic dei cambiamenti climatici, mentre in GRI la valutazione della materialità d'impatto viene svolta senza particolari vincoli da rispettare o tematiche da trattare.

Ulteriore importante questione da sottolineare riguarda il differente grado di coinvolgimento dei vari stakeholders aziendali nel processo di individuazione dei temi materiali, condotto sia in GRI che negli ESRS. Risulta chiaro come in GRI essi vengano coinvolti in prima persona; infatti, nel GRI 3 è esplicitata la necessità di definire in maniera specifica chi siano i vari stakeholders e in che modo l'impresa si relazioni con loro, ponendo il focus sulle modalità con cui essi abbiano partecipato all'individuazione dei vari material topics.

Tuttavia, in CSRD e negli ESRS standards non viene data ai portatori d'interesse la stessa rilevanza, seppur rimangano i destinatari principali della rendicontazione di sostenibilità. Essi non sembrano essere coinvolti direttamente nelle attività di analisi ed individuazione degli impatti materiali; di seguito una testimonianza dell'EFRAG a dimostrazione di ciò: *“In assessing which information is relevant for stakeholders, the Board should consider what is necessary to meet European sustainability objectives and disclosure obligations”* (EFRAG, 2022).

Ultimo aspetto relativo al processo di materiality assessment riguarda la definizione di un preciso orizzonte temporale in ESRS, esplicitato all'interno dell'ESRG 1 (European Sustainability Reporting Guidelines 1 – Double materiality conceptual guidelines for standard-setting): *“Materiality of a sustainability topic should be assessed over the whole value chain and over all time horizons. [...] The Board should use ESRG 3 Time horizon to identify short, medium and long-term horizons in which materiality of sustainability topics should be assessed”* (EFRAG, 2022).

In contrasto a EFRAG vi è invece GRI, il quale non definisce limiti all'orizzonte temporale per la definizione della materialità, considerandolo al contrario come il più ampio possibile: *“the reality is that the impacts of an organization are or will become financially material over time”* (GRI, 2022).

Quanto invece alle informazioni da rendicontare con riferimento alla catena del valore, queste sono previste da entrambi gli standard, con la differenza che gli

standard ESRS non consentono di omettere informazioni quando queste non sono disponibili o incomplete.

Con riguardo alla granularità del report invece, GRI raccomanda l'analisi a livello tematico, con richieste di divulgazioni quantitative su determinati argomenti, mentre ESRS richiede maggiori divulgazioni narrative; tuttavia, presenta vincoli maggiori in relazione al formato di rendicontazione.

Relativamente alla mancata divulgazione di informazioni all'interno del report, gli standards ESRS consentono ciò solo ed esclusivamente per un eventuale compromissione della posizione aziendale, mentre il GRI appare più elastico sotto questo aspetto, includendo anche altre motivazioni, come divieti legali e vincoli di riservatezza. Per quanto concerne invece attività di due diligence in materia di sostenibilità, in ESRS vi è un allineamento agli strumenti internazionali e, in questo modo, anche agli standard GRI.

In ultimo, GRI consente l'incorporazione per riferimento di informazioni pubblicate in qualsiasi posizione, mentre gli ESRS consentono l'incorporazione per riferimento a un elenco limitato di altre fonti a condizione che soddisfino determinate condizioni.

Queste differenze stanno ad indicare il diverso approccio con cui operano i due standard, più prescrittivo e giuridicamente vincolante nell'Unione Europea nel caso di ESRS, più incentrato sull'applicabilità globale e sulla rendicontazione volontaria nel caso di GRI.

Nonostante alcune differenze tra i due standard, è possibile affermare che le aziende che già utilizzano gli standard GRI per la loro rendicontazione di sostenibilità saranno ben preparate per poter adottare gli ESRS in quanto, come riportato, molti dei requisiti di divulgazione appaiono simili o complementari.

Nello specifico, GRI ha costituito un riferimento chiave nel processo di sviluppo degli standard ESRS, influenzando molto i requisiti di reporting dei nuovi standard.

In aggiunta a ciò, ad agevolare maggiormente la transizione tra standard GRI e standard ESRS vi sono i continui lavori congiunti tra GRI ed EFRAG su come gli attuali reporters possano utilizzare i processi di rendicontazione basati sul GRI per conformarsi agli ESRS. Di seguito è inserita una tabella riassuntiva che sottolinea le principali differenze tra i due standard:

Caratteristica	GRI	ESRS
Adozione	Volontaria	Obbligatoria
Materialità	Impact materiality	Double materiality
Copertura tematica	Ambiente, sociale ed economica (TBL)	Ambiente, sociale e governance (ESG)
Interoperabilità	Elevato grado di interoperabilità con ESRS standards	Elevato grado di interoperabilità con GRI standards
Implementazione	Aziende che utilizzano GRI possono facilmente adottare gli standard ESRS	Adattamento a requisiti più rigorosi

Tabella 4.1 - Fonte: Elaborazione propria.

Risulta appropriato, inoltre, effettuare un'ulteriore analisi comparativa che considera gli standard ESRS e gli standard SASB, illustrati nei capitoli precedenti. È opportuno in primis ricordare che gli standard di rendicontazione SASB per le *Sustainability information* in linea generale sono poco utilizzati nel territorio europeo, al contrario di quanto accade invece negli Stati Uniti d'America, dove risultano maggiormente impiegati dalle aziende che debbono rendicontare i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità in modo finanziariamente rilevate e significativo. Il *Sustainability Accounting Standards Board* nell'emanazione dei suoi standard considera infatti una materialità finanziaria mentre, come già sottolineato, gli standard ESRS considerano un approccio di *double materiality*.

Esattamente come riportato per gli standard GRI, anche per i SASB standard si parla di interoperabilità. Nel giugno 2023 infatti, l'EFRAG ha raccomandato all'ISSB di effettuare un aggiornamento più ampio degli standard SASB proprio al fine di garantire l'interoperabilità con altri standard. L'EFRAG ha inoltre sottolineato che le aree da migliorare riguardano soprattutto la divulgazione delle emissioni Scope 3 e l'uso dei piani di transizione sulla biodiversità, prendendo come riferimento la TNFD (*Taskforce on Nature-related Financial Disclosures*) nel processo di rendicontazione riferito alla biodiversità.

Il miglioramento degli standard SASB sarà un'attività di particolare interesse per l'EFRAG sia nel contesto della CSRD ma anche in particolar modo nello sviluppo degli standard ESRS settoriali. L'EFRAG, infatti, non solo raccomanda un

approccio settoriale degli standard SASB, ma prevede inoltre che gli stessi standard specifici di settore possano svolgere un ruolo di fondamentale importanza per le organizzazioni che si troveranno ad affrontare la transizione tra gli standard SASB e gli standard ESRS settoriali, una volta emanati.

In relazione alle principali comparazioni tra gli standard SASB e ESRS, di seguito sono riassunti gli aspetti principali. In primo luogo, entrambi gli standard adottano un approccio settoriale per definire i temi di sostenibilità rilevanti. Le questioni e le linee guida specifiche, infatti, possono differire in base al settore industriale dell'azienda, riflettendo rischi ed opportunità propri di ciascun settore.

In secondo luogo, entrambi gli standard prendono in considerazione il tema del coinvolgimento degli stakeholders, incoraggiando le aziende a considerare le loro esigenze.

Ulteriore differenza da sottolineare tra SASB ed ESRS riguarda l'ampiezza delle informazioni a cui essi si riferiscono. I SASB standard, infatti, sono maggiormente focalizzati su metriche finanziarie e quantitative, su cui poi si basa anche l'analisi della materialità finanziaria che li contraddistingue. Gli ESRS offrono invece un quadro molto più completo in relazione agli impatti ambientali e sociali, che include requisiti qualitativi e quantitativi, anche legati alla governance aziendale con un approccio *forward-looking*. Lo sviluppo degli standard ESRS è stato inoltre fortemente allineato anche agli standard dell'International Sustainability Standards Boards (ISSB) oltre che con gli standard GRI.

In maniera parallela, gli ESRS e i primi due standard ISSB, ovvero IFRS S1 - *General Requirements for Disclosure of Sustainability related Financial Information* e IFRS S2 - *Climate-related Disclosures*, sono stati sviluppati in modo coordinato, comportando in modo naturale un elevato livello di allineamento. Infatti, vi sono alcune aree specifiche in cui i requisiti richiesti alle aziende obbligate alla redazione dei report di sostenibilità secondo gli standard ESRS, saranno molto simili a quelle richiesti dagli standard ISSB in materia di clima, con l'aggiunta di ulteriori dettagli rilevanti per una varietà di stakeholder oltre agli investitori. Per le imprese soggette sia all'applicazione degli standard ESRS che degli standard ISSB, il lavoro di allineamento tra i due ha permesso di ridurre enormemente gli sforzi delle entità nell'applicare congiuntamente entrambi i set di standard.

Quanto al tema dell'interoperabilità tra standard IFRS e ESRS, la fondazione IFRS insieme ad EFRAG ha pubblicato una guida al fine di illustrare il livello di armonizzazione raggiunta tra gli IFRS *Sustainability Disclosure Standards* dell'International Sustainability Standards Board (ISSB) e gli ESRS, nella quale sono riportate le modalità con cui le aziende possono conformarsi efficacemente ad entrambi gli standard.

La guida ha l'obiettivo di dare delucidazioni relativamente al processo di raccolta, gestione e controllo dei dati utili per le decisioni, descrivendo inoltre l'allineamento

dei requisiti di informativa delle informazioni che ciascuna entità deve conoscere per conformarsi ad entrambi i set di standard, garantendone un'interoperabilità.

Analizzando più nel dettaglio l'allineamento tra gli standard ESRS e gli standard ISSB, è possibile rilevare che ERAG ha cercato di includere tutte le informative contenute negli IFRS S1 ED negli ESRS 2, i principi degli IFRS S1 sono stati inclusi negli ESRS 1, mentre le informative degli IFRS S2 ED sono state riportate negli ESRS E1, ESRS 1 e ESRS 2. Con riferimento al concetto di materialità invece, la materialità finanziaria di ESRS è destinata a essere allineata con la materialità per gli investitori di IFRS.

Inoltre, il concetto di "informazioni connesse" usato da ISSB è allineato con gli ESRS, così come la definizione di "catena del valore".

L'architettura di ESRS 2 e altri standard è stata modificata per rispecchiare l'architettura di IFRS.

Relativamente alle principali differenze tra ISSB e ESRS invece, è possibile far riferimento al perimetro di applicazione e all'obbligatorietà. Quanto al primo, gli standard ISSB si riferiscono attualmente unicamente al clima, mentre quelli dell'EFRAG ricoprono tutti gli ambiti ESG, proponendo quindi una copertura maggiore. Quanto all'obbligatorietà invece, gli standard ISSB non sono obbligatori, mentre gli ESRS lo diventeranno per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

Le imprese europee, quindi, saranno destinate ad allinearsi alle linee guida elaborate dall'EFRAG, mentre gli ISSB potrebbero trovare maggiore spazio tra gli Stati extraeuropei.

4.1.2 Principali differenze in tema di assurance

Con l'entrata in vigore della CSRD, una delle novità più importanti è stata sicuramente l'introduzione dell'obbligatorietà dell'attività di *assurance* in forma *limited*.

Ciò ha portato alla predisposizione di un nuovo standard di assurance, ovvero l'ISSA 5000 - *General Requirements for Sustainability Assurance Engagements*, di cui non è stata ancora pubblicata la sua versione definitiva (agosto 2024).

Come anticipato, l'obbligo di assurance dell'informativa di sostenibilità previsto dalla CSRD è recepito secondo un approccio "*limited*", ovvero secondo un giudizio espresso in termini negativi dal revisore, che mira ad ottenere sufficienti elementi probativi tali da ridurre il rischio di revisione ad un livello considerato accettabile.

Il quadro normativo precedente l'entrata in vigore della CSRD e quindi dell'introduzione dell'ISSA 5000, prevede lo standard di assurance ISAE 3000 Revised, attualmente ancora in uso, che tratta degli incarichi di assurance diversi dalle revisioni contabili complete, per le informative di sostenibilità a consuntivo, mentre per quelle prospettive si fa riferimento allo standard ISAE 3400.

Quanto ad un più generale confronto tra i due, è possibile sottolineare alcuni aspetti importanti espressi di seguito. In primo luogo, sia ISAE 3000R che ISSA 5000 mirano a fornire una sicurezza ragionevole o limitata sull'affidabilità delle informazioni non finanziarie riportate dalle organizzazioni nei Sustainability report. Entrambi, infatti, sono applicabili su una vastissima gamma di informazioni non finanziarie, con un approccio basato sul rischio per la pianificazione e l'esecuzione del lavoro di assurance. Gli standard richiedono inoltre requisiti di indipendenza e obiettività da parte dei revisori nella conduzione delle loro attività di assurance, al fine di garantire l'integrità e la trasparenza dell'intero processo.

Relativamente alle principali novità che verosimilmente verranno introdotte con l'ISSA 5000 si fa riferimento sia a procedure con maggiore grado di dettaglio rispetto a quelle previste dall'ISAE 3000R, sia a procedure che richiedono un significativo *effort* e una maggiore documentazione, le quali potranno anche essere del tutto nuove.

Quanto alle metodologie maggiormente dettagliate, sarà possibile ritrovare procedure di *risk assessment*, nonché una più precisa comprensione del sistema di controllo interno delle società e delle sue componenti, atto ad indentificare errori materiali nell'ambito della disclosure.

Con le nuove procedure invece potranno sorgere necessità di sviluppare *control activities* e test sui temi significativi identificati, con una ulteriore stima delle *forward-looking information* (EY, 2024).

L'ISSA 5000 con la sua impostazione riflette le peculiarità delle informative ESG, la cui natura è per l'appunto sia consuntiva che *forward-looking*.

Un'ulteriore novità da menzionare propria dell'ISSA 5000 all'interno della sua bozza di consultazione riguarda il riconoscimento delle problematiche di sostenibilità specifiche del settore pubblico, non considerate nell'ISAE 3000R. L'IAASB con tale riferimento riconosce che i fruitori di tale standard potrebbero non essere solamente i revisori di aziende private, ma anche altri professionisti coinvolti nei più generali incarichi di garanzia relativi alla sostenibilità. In genere, gli standard vengono sviluppati principalmente per le organizzazioni private utilizzando un linguaggio aziendale, con il conseguente adattamento da parte delle organizzazioni (e dei loro revisori) del settore pubblico per adattarli al loro contesto. La bozza dell'ISSA 5000 tiene in considerazione quest'ultima fattispecie, riconoscendo le problematiche specifiche del settore pubblico.

Durante il suo periodo di consultazione conclusosi nel dicembre 2023 infatti, è stata data la possibilità di rilasciare dei *feedback* da parte di coloro che lavorano o che si interessano alla rendicontazione di sostenibilità nel settore pubblico, rispondendo alla domanda di consultazione numero 24: "Ci sono considerazioni del settore pubblico che devono essere affrontate nell'ISSA 5000?". Ciò rappresenta un grande elemento di novità.

Il nuovo standard sarà applicabile ai *Sustainability report* la cui predisposizione è basata su vari quadri normativi, tra cui la stessa CSRD, i due standard IFRS di divulgazione dell'International Sustainability Standards Board (ISSB), il Global Reporting Initiative (GRI) e l'organismo di standardizzazione globale dell'International Organization for Standardization (ISO).

In conclusione, di seguito è riportata una tabella di sintesi inerente alla comparazione tra i due standard considerati:

Caratteristica	ISAE 3000R	ISSA 5000
Focus	Incarichi di assurance diversi dalle revisioni contabili complete, su informazioni non finanziarie	Requisiti generali per incarichi di assurance di sostenibilità
Approccio metodologico	Valutazione sistematica dei rischi e affidabilità delle informazioni riportate	Enfasi sul concetto di double materiality riguardo informazioni ESG
Natura delle informazioni oggetto di analisi	A consuntivo/storiche	Sia a consuntivo che <i>forward-looking</i>
Finalità	Fornire assurance per informazioni non finanziarie	Fornire assurance per informazioni di sostenibilità

Tabella 4.2 - Fonte: Elaborazione propria.

4.2 Implicazioni per le organizzazioni nell'adozione degli ESRS

Lo scopo del presente paragrafo è quello di illustrare quali siano gli adempimenti pratici che le imprese dovranno adottare al fine di conformarsi ai nuovi standard ESRS.

L'adozione degli ESRS rappresenta un passo significativo verso l'armonizzazione della rendicontazione sulla sostenibilità in tutta l'UE, migliorando la responsabilità aziendale e promuovendo pratiche commerciali sostenibili. Le imprese devono prepararsi a questi cambiamenti comprendendo i requisiti, sviluppando le capacità necessarie per la rendicontazione e coinvolgendo gli stakeholders per comunicare efficacemente i loro sforzi in materia di sostenibilità.

Risulta necessario puntualizzare che gli standard ESRS differiscano dalle precedenti linee guida di rendicontazione, in quanto mirano a rendere i report di sostenibilità standardizzati e maggiormente confrontabili tra loro. L'approccio degli standard ESRS risulta simile a quello proposto da GRI, con maggiore enfasi su governance, strategia, impatto, rischio e gestione delle opportunità. È proprio tenendo in considerazione quest'ultimo punto, ovvero la somiglianza con il GRI, che per le aziende che adottano attualmente gli standard di rendicontazione GRI la transizione verso i nuovi standard ESRS risulterà molto più agevole, in quanto i processi aziendali saranno allineati con le caratteristiche richieste da ESRS.

Gli standard GRI, infatti, possono fungere come utile strumento preparatorio e di collegamento durante la transizione, poiché circa l'80% degli standard GRI risulta molto simile ai requisiti degli ESRS standard (Kauppinen et al., 2024).

4.2.1 Sfide

Durante la transizione, le aziende saranno chiamate ad affrontare diverse sfide per adattarsi agli standard ESRS, alcune delle principali risultano le seguenti:

- comprensione ed implementazione dei requisiti: le aziende in primis dovranno conoscere e comprendere il quadro normativo complesso che introduce gli standard ESRS in modo tale da formare il personale interno e aumentare la consapevolezza sui nuovi standard;
- raccolta e gestione dei dati: le aziende dovranno assicurarsi che i dati raccolti siano completi, accurati e verificabili, ciò potrebbe comportare una sfida significativa; pertanto, le imprese potrebbero dover aggiornare o implementare nuovi sistemi di gestione dei dati per soddisfare i requisiti di reporting imposti dagli ESRS;
- integrazione nei processi aziendali: i requisiti di rendicontazione delle informazioni di sostenibilità dovranno essere integrati all'interno dei processi aziendali esistenti. Ciò comporterà la necessità di un cambiamento organizzativo che richiederà alle imprese tempo e risorse;

- assurance esterna e verifica: l'obbligo di assurance introdotto dalla CSRD impone alle imprese costi aggiuntivi e ulteriori attività da attuare al fine di preparare la documentazione che poi sarà oggetto di verifica esterna;
- coinvolgimento degli stakeholders: questo tema per le imprese potrebbe risultare difficoltoso in quanto è necessario condividere con i portatori di interesse risultati ed obiettivi in termini di sostenibilità. Al tempo stesso, la sfida maggiore risulta quella di rispondere alle sempre più crescenti aspettative degli investitori riguardanti trasparenza e impegno;
- adattamento alle norme settoriali: in futuro, le aziende saranno chiamate ad effettuare un maggiore sforzo relativo all'adattamento di requisiti specifici settoriali, con richiesta di disclosure di particolari informazioni che variano da settore a settore. Ciò comporta un continuo aggiornamento da parte delle imprese sui vari standard di rendicontazione che verranno emanati ed approvati in futuro;
- risorse: in via generale, le aziende rilevano un bisogno di conoscenze specialistiche in ambito ESG ovvero di risorse umane strettamente formate sul tema, al fine di garantire una rendicontazione adeguata e conforme alla normativa vigente. È proprio su quest'ultimo punto che soprattutto all'interno delle grandi imprese o delle imprese quotate si individua il *Sustainability manager*, figura organizzativa nata negli anni duemila preposta al coordinamento delle attività di sostenibilità aziendale.

Oltre agli aspetti poc'anzi individuati, vi sono anche altri importanti fattori che possono rappresentare per le aziende soggette al campo di applicazione della CSRD, dei veri e propri problemi. Uno tra questi potrebbe essere rappresentato dal cd. “rischio di *greenwashing*”, ovvero al rischio che le aziende si possano presentare come più rispettose dell'ambiente o socialmente responsabili di quanto non siano realmente (Netto et al., 2020). Questo comportamento ingannevole potrebbe fuorviare le parti interessate con riguardo alle effettive prestazioni ambientali o sociali di un'azienda, minando in ultima analisi la credibilità e lo scopo dell'azienda. Gli standard ESRS sono stati predisposti anche per arginare il suddetto rischio, con l'obiettivo di ridurre sensibilmente la probabilità che le aziende possano fare *greenwashing* nelle loro pratiche di sostenibilità.

Un'ulteriore sfida riguarda la rendicontazione delle emissioni di gas serra (GHG), essenziale affinché le organizzazioni possano identificare il proprio impatto ambientale e monitorare i progressi nella riduzione delle emissioni per conformarsi ai requisiti normativi. La rendicontazione delle emissioni è generalmente suddivisa in tre categorie principali, note come Scope 1, Scope 2 e Scope 3 (GHG Protocol, 2021). Nello specifico, la rendicontazione delle emissioni Scope 3 rappresenta una vera e propria difficoltà per le organizzazioni, in quanto sono rappresentate da emissioni indirette che costituiscono una conseguenza delle attività dell'azienda, ma che derivano da fonti non di proprietà o sotto il diretto controllo dell'azienda stessa. La complicazione è insita nell'ottenimento di risultati accurati e dati

affidabili provenienti dalle varie fonti lungo tutta la catena di approvvigionamento (Christ et al., 2017). Le aziende, infatti, spesso riscontrano difficoltà nel raccogliere dati dai fornitori e da altri partner facenti parte della supply chain principalmente a causa dell'assenza di sistemi di raccolta dei dati consolidati. In molti casi, infatti, i fornitori potrebbero non essere disposti o non essere in grado di fornire le informazioni necessarie, creando lacune nei dati ed incertezze nel calcolo delle emissioni (KPMG, 2020).

Nello specifico, la difficoltà delle imprese a rendicontare questioni che riguardano la supply chain è strettamente collegata, in taluni casi, alla mancanza di metodologie strutturate supportate da soluzioni digitali. Questo fattore rappresenta un forte limite con riferimento alla rendicontazione di aspetti sociali ed ambientali.

In aggiunta a quanto appena trattato, la mancanza delle giuste competenze in azienda potrebbe risultare un ulteriore motivo di preoccupazione, poiché un basso livello di conoscenze sul tema può comportare difficoltà nella soddisfazione dei requisiti delineati nella CSRD.

Pertanto, superare le sfide sopra evidenziate richiede collaborazione interna, trasferimento di conoscenze e sensibilizzazione lungo tutti i livelli dell'organizzazione, oltre che un'attività di monitoraggio e apprendimento continuo circa il dinamico quadro normativo in materia di reporting di sostenibilità.

Ciò nonostante, anche la Commissione Europea si è resa conto delle problematiche a cui potrebbero andare incontro le varie organizzazioni con l'applicazione della

nuova normativa e dell'impegno che essa richiede, pertanto la Commissione stessa ha deciso di posticipare l'attuazione degli ESRS di un anno (o anche di due per le PMI che decidono di far valere l'opzione di opt-out) in modo tale da consentire alle imprese di adattarsi alle nuove novità previste dalla norma.

Affrontare le sfide sopra riportate richiede non solo un approccio strategico, ma anche risorse adeguate, un forte impegno verso la sostenibilità ed un approccio proattivo alla gestione del cambiamento.

Infine, è bene inoltre considerare che gli impatti della nuova normativa in materia di sostenibilità sulle organizzazioni saranno da monitorare lungamente in futuro, con ulteriori ricerche di follow-up ed analisi successive all'adozione concreta degli standard ESRS da parte delle imprese. Il quadro relativo a sfide ed opportunità sopra descritto, che vedrà protagoniste le organizzazioni, sarà sicuramente oggetto di ulteriori approfondimenti.

4.2.2 Vantaggi ed opportunità

L'adozione degli ESRS non facilita solamente la comparabilità dei report di sostenibilità, ma presenta per le organizzazioni anche significativi vantaggi strategici ed operativi.

In primo luogo, una grande opportunità per le organizzazioni appare quella di poter esplorare nuovi temi, come ad esempio la biodiversità, gli ecosistemi e le pratiche di economia circolare. L'ampliamento dei nuovi temi presenta opportunità di

innovazione e differenziazione aziendale, consentendo alle organizzazioni di sviluppare nuovi prodotti o servizi in linea con l'evoluzione delle richieste del mercato che incidano positivamente sulla redditività e sulla competitività (Kauppinen, 2024). La comprensione interna nelle organizzazioni di queste tematiche importanti rappresenta un modo per attrarre nuova clientela, attualmente sempre più attenta a temi di sostenibilità.

Di conseguenza, l'adozione degli standard ESRS contribuirà a migliorare la reputazione aziendale, garantendo che le informazioni di sostenibilità siano complete, accurate e comparabili.

Nel panorama attuale del reporting di sostenibilità in continua evoluzione, essere in grado da parte di un'organizzazione di fornire dati sulla sostenibilità, sta diventando un requisito sempre più essenziale per l'effettivo funzionamento delle aziende stesse (Riikonen, 2024).

In secondo luogo, una maggiore trasparenza nella rendicontazione migliora l'accesso al capitale e ai finanziamenti sostenibili. Infatti, le imprese che aderiscono agli standard ESRS potrebbero ottenere un accesso più facilitato a finanziamenti sostenibili, in quanto gli investitori e le istituzioni finanziarie preferiscono sempre di più investire in organizzazioni con pratiche di sostenibilità pubbliche e ben documentate. Il report serve inoltre come supporto anche alle organizzazioni stesse, dal momento che la loro pubblicazione consentirà di effettuare analisi di benchmarking con le aziende concorrenti, nonché con i leader del settore, in modo

tale da apprendere ulteriori possibili iniziative di sostenibilità. Ulteriori processi di benchmarking possono essere attuati internamente, consentendo il confronto tra business unit e siti produttivi.

Inoltre, le aziende percepite dal mercato e dalla società come maggiormente performanti potrebbero incorrere in minori problemi nella loro attività con i fornitori, clienti, autorità pubbliche ed altre parti interessate, ottenendo in questo modo un vero e proprio vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti che non si impegnano in iniziative di sostenibilità o non comunicano i propri risultati in maniera efficace.

Un'ulteriore punto di forza generale riguardante il report di sostenibilità in cui vengono adottati i nuovi standard ESRS, riguarda la ricerca di legittimità. Secondo Degan, la legittimità riguarda sia l'accettazione pubblica di una società che l'accettazione di specifiche decisioni e azioni gestionali da parte dei principali stakeholders dell'impresa.

A tal proposito, la ricerca di legittimità si collega alla volontà di migliorare la reputazione aziendale. In particolare, la reputazione può essere rafforzata segnalando un impegno di successo in questioni non di mercato, come iniziative sociali e ambientali al di fuori delle attività aziendali principali (Bebbington et al., 2008).

Altri due aspetti positivi da considerare riguardano la prospettiva di miglioramento continuo e il fattore di mitigazione dei rischi. Relativamente al primo, l'adozione

degli standard ESRS incoraggia le organizzazioni ad innovare e migliorare continuamente le proprie pratiche di sostenibilità, promuovendo un approccio proattivo alla gestione ambientale e sociale. Con riferimento al secondo aspetto invece, è possibile comprendere come, attraverso una rendicontazione dettagliata ed accurata delle performance di sostenibilità, le organizzazioni possano identificare e gestire in modo migliore i rischi legati alla sostenibilità, proteggendo il loro valore a lungo termine.

Infine, è importante sottolineare che l'obbligo di predisporre un report di sostenibilità secondo principi standardizzati come gli standard ESRS facilita e migliora il dialogo e il coinvolgimento con gli stakeholder, inclusi clienti, dipendenti, comunità locali e partner commerciali.

4.3 Possibili soluzioni per affrontare la transizione verso il nuovo scenario

Alla luce degli aspetti sfidanti sopra illustrati, risulta chiaro come per la maggior parte delle imprese l'adattamento ai nuovi standard potrebbe presentare alcune problematiche. In questa sezione si è cercato di riportare alcune proposte e consigli utili per organizzazioni che si trovano a dover affrontare la transizione verso il nuovo scenario.

In primo luogo, appare di fondamentale importanza l'aspetto riguardante la sensibilizzazione delle risorse umane all'interno delle organizzazioni relativamente a tematiche di sostenibilità. Investire nella formazione dei dipendenti, infatti, appare

un consiglio indispensabile, soprattutto all'interno di organizzazioni che si avvicinano per la prima volta ad un tipo di rendicontazione simile, ovvero quello richiesto dalla CSRD. Focalizzarsi su iniziative di trasferimento di conoscenza richiederà verosimilmente l'allocazione di risorse finanziarie sufficienti; tuttavia, risulta un passo molto importante per garantire che gli specialisti abbiano le conoscenze e le esperienze adeguate a gestire in modo efficace la complessità della rendicontazione ESRS. La comprensione dei nuovi requisiti può essere agevolata attraverso l'implementazione di workshop e di seminari, accompagnati da corsi di formazione continua.

Ulteriore aspetto fondamentale con riferimento al coinvolgimento delle risorse umane riguarda il coinvolgimento del top management. Uno dei passaggi chiave per l'adozione degli standard ESRS, infatti, è quello di includere all'interno della formulazione della strategia aziendale tematiche legate alla sostenibilità, al fine di promuovere una cultura aziendale alla valorizzazione e al supporto di pratiche sostenibili lungo tutti i livelli dell'organizzazione. Per far ciò, risulta necessaria la partecipazione attiva del *senior management* nel definire obiettivi strategici ed impegno generale da parte dell'intera organizzazione per allinearsi ai requisiti richiesti dalla normativa.

Nello specifico, occorre in primis condurre una *gap analysis* al fine di confrontare gli attuali processi e pratiche già implementate con i requisiti degli ESRS, con l'obiettivo di identificare possibili lacune. Successivamente, le organizzazioni

potrebbero procedere attraverso una valutazione dei propri sistemi IT esistenti, con lo scopo di comprendere se essi siano adeguati a supportare la raccolta e la gestione del quantitativo di dati richiesto dai nuovi standard.

Sarebbe auspicabile, inoltre, che le imprese redigano un piano dettagliato delineante le fasi della transizione, con specificazione dei tempi, delle risorse necessarie da impiegare (sia finanziarie che umane), nonché un'indicazione di obiettivi ed indicatori di performance (KPI) atti a monitorare il progresso verso l'utilizzo degli standard ESRS.

Ulteriori pratiche da poter implementare riguardano un aggiornamento delle procedure di rendicontazione e un'automatizzazione della raccolta dei dati, in maniera tale da impiegare soluzioni tecnologiche per la gestione dei dati di sostenibilità.

Un'ulteriore proposta praticabile consiste non solo nel coinvolgere gli stakeholders, ma anche nello stabilire con loro una comunicazione trasparente e continua riguardo ai cambiamenti e ai progressi compiuti dall'organizzazione nella transizione verso gli ESRS. Parallelamente, oltre al coinvolgimento degli stakeholder, potrebbe risultare vantaggioso consultarsi regolarmente con consulenti esterni ed esperti di sostenibilità per garantire che la transizione proceda nel modo più corretto possibile. In aggiunta, sarebbe preferibile eseguire audit interni per verificare l'accuratezza e la completezza delle informazioni riportate.

Oltre ad alcuni spunti sopra presentati, le aziende potrebbero partecipare a forum o a piattaforme di condivisione delle *best practices* in cui condividere esperienze, metodologie e pratiche relative all'implementazione degli ESRS.

Di fondamentale importanza appaiono inoltre le linee guida fornite dallo stesso EFRAG sulle quali le aziende possono basarsi per orientarsi nella transizione.

Non solo, oltre a *guidelines* e manuali, vi sono varie organizzazioni internazionali che offrono veri e propri servizi consulenziali alle imprese. Ne costituisce un esempio GRI, con i suoi *GRI Report Services* che forniscono feedback pratici e personalizzati sull'attività di rendicontazione.

Lo scopo di GRI, infatti, è quello di creare un servizio di facile utilizzo per i GRI reporters che semplifichi la comprensione della CSRD. Il servizio può aiutare le organizzazioni a soddisfare le seguenti necessità:

- comprensione dei requisiti ESRS;
- realizzazione di una *gap analysis* per identificare i nuovi dati da ottenere rispetto alla rendicontazione secondo standard precedenti;
- adattamento di disclosures GRI esistenti ai nuovi requisiti ESRS;
- raccolta di nuovi dati;
- processo di valutazione della materialità;
- allineamento dei temi materiali ai topic standard ESRS;
- supporto per l'inclusione delle informazioni trasversali (*cross-cutting disclosures*) nella sezione corretta del report;

- strutturazione dell'elenco dei requisiti di informativa ESRS in un indice.

In aggiunta, GRI ha messo a disposizione ulteriormente 3 documenti con le denominazioni seguenti: document A - *feedback*, document B - *GRI-ESRS Linkages overview*, document C - *ESRS disclosures not linked to GRI disclosures* (GRI, 2024). Quanto al primo documento, esso costituisce una guida avente lo scopo di identificare il lavoro da svolgere per allineare un report GRI con gli standard ESRS. Il documento impone alle organizzazioni di riflettere anche su un eventuale riorganizzazione della struttura del Sustainability report per una maggiore adesione agli ESRS. Oltre a ciò, il documento segnala alle organizzazioni di sfruttare i GRI standards per riempire le lacune attualmente presenti negli ESRS emanati; nello specifico viene consigliato l'utilizzo dei GRI topic standards e dei GRI sector standards nell'attesa che EFRAG emani gli ESRS sector specific. Dopodiché, il documento chiede in ultima istanza alle organizzazioni utilizzatrici di specificare eventuali topic che GRI considera, ma che non sono presenti attualmente negli ESRS.

All'interno del secondo documento invece, viene riportata una panoramica personalizzata dei collegamenti esistenti, tra GRI ed ESRS. Si raccomanda inoltre ai reporters di utilizzare le informative GRI qualora esse riportino requisiti maggiori di quanto previsto negli ESRS. Nel documento C infine, si riporta un elenco di requisiti ESRS che non corrispondono alle informative GRI, in maniera tale da rendere chiaro tale passaggio alle organizzazioni.

GRI ha inoltre effettuato un'intervista con i futuri utilizzatori degli standard ESRS, chiedendo loro quali fossero le principali sfide da fronteggiare durante la transizione. Il risultato dell'intervista ritrae come maggiormente problematica la comprensione dei requisiti ESRS (indicata dal 53% degli intervistati), seguita dalla difficoltà di adattamento dei report di sostenibilità precedentemente redatti secondo gli standard GRI con gli standard ESRS (40% delle risposte).

Infine, tra le proposte possibili che auspicabilmente potrebbero aiutare le imprese nella transizione verso gli ESRS, si inserisce la recente pubblicazione da parte della Commissione Europea risalente al 7 agosto 2024 circa ulteriori chiarimenti sulle norme dell'UE in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità. ù

Nel dettaglio, la CE ha pubblicato una serie di risposte a domande frequenti (FAQ) con lo scopo di aiutare coloro che dovranno applicare le nuove disposizioni previste dai nuovi standard. Le *frequently asked questions* tengono conto dei suggerimenti pervenuti dalle imprese e chiariscono questioni di difficile interpretazione, quali l'ambito di applicazione delle norme, i termini di applicazione e le eventuali esenzioni. Ad esempio, tra i vari temi illustrati viene anche spiegato quando le imprese possano ricorrere a stime piuttosto che dover raccogliere informazioni sulla catena del valore da fornitori o partner.

Tale pubblicazione rientra nel costante impegno della CE al fine di rendere il quadro dell'UE in materia di rendicontazione di sostenibilità di più semplice uso per le imprese, riducendo gli oneri amministrativi a loro carico; pertanto, è consigliata la

consultazione a tutti coloro che saranno chiamati all'adempimento dei nuovi obblighi.

4.3.1 Il punto di vista dei professionisti contabili

Relativamente al parere dei consulenti e dei professionisti contabili con riferimento ai nuovi obblighi, il reporting sulle questioni ambientali costituisce inevitabilmente elemento di studio e di approfondimento.

Studi recenti, come quello di O'Reilly et al. del 2023, che ha coinvolto 192 professionisti contabili per valutare la fattibilità dell'attuazione della CSRD, stanno esaminando quale ruolo specifico i professionisti contabili debbano assumere nella transizione verso l'obbligatorietà della reportistica di sostenibilità che i loro clienti stanno affrontando. Gli studiosi del settore mostrano inoltre un forte interesse nel comprendere i vantaggi e le sfide che i professionisti contabili prevedono nell'implementazione dei nuovi obblighi introdotti dalla CSRD.

I principali benefici delineati dalle società di consulenza rispecchiano in parte le opportunità delineate dalle organizzazioni e sopra descritte. Ne costituiscono esempi il riconoscimento di un utilizzo interno della reportistica di sostenibilità ai fini di una maggiore efficienza interna (dovuta ad un aumento della produttività utilizzando le risorse naturali in modo più efficiente), un migliore accesso ai finanziamenti, un maggiore risparmio energetico grazie al monitoraggio di alcuni parametri di sostenibilità ambientali, ed infine una generale riduzione dei costi.

Ciò rafforza la convinzione, ampiamente condivisa tra i ricercatori, che l'azienda emittente sia il principale utilizzatore sia dei report finanziari che di sostenibilità.

Un nuovo beneficio individuato dagli studiosi e dai professionisti in materia riguarda la c.d. “gestione verde delle risorse umane”. Essi ritengono infatti che il processo di rendicontazione di informazioni di sostenibilità sia importante nel mondo attuale non solo per questioni ambientali o strettamente legate ad aspetti ESG, ma anche per reclutare e trattenere il personale più giovane, sempre più sensibile ed attento a queste tematiche.

Passando ad analizzare gli aspetti sfidanti individuati dagli esperti contabili, secondo Gorman et al. (2024), vi sono 3 aspetti problematici rilevanti.

In primis, fino all’emanazione degli standard ESRS e la loro entrata in vigore, essi hanno sottolineato come in precedenza vigeva un’assenza di linee guida per la reportistica di sostenibilità. La seconda problematica riguarda la formazione e l’aggiornamento sugli obblighi di recente emanazione non solo per i professionisti stessi, ma anche per le organizzazioni che si ritrovano a dover adempiere a delle normative la cui comprensione risulta talvolta complessa, soprattutto se ciò viene associato alla mancanza di sistemi contabili e di governance sviluppati. Questo ultimo aspetto è riscontrabile soprattutto nelle PMI, anch’esse protagoniste dei nuovi obblighi nei prossimi anni. Secondo Galli et al., (2023) esse non hanno l’esperienza necessaria per preparare report di sostenibilità o per gestire grandi quantitativi di dati e informazioni non finanziarie. Ulteriore problematica

riscontrabile dai professionisti riguarda talvolta lo scarso impegno da parte delle organizzazioni nell'adeguamento al nuovo quadro normativo. Una possibile causa potrebbe essere spiegata dall'enorme peso burocratico ed economico che comportano i processi di raccolta e gestione dei dati ambientali. A conferma di ciò si riportano i risultati di un'indagine condotta dalla Banca Centrale Europea nel 2021, nella quale emerge che tra aprile e settembre 2021, una piccola-media impresa europea su dieci ha dovuto affrontare e sostenere oneri amministrativi relativi alla conformità normativa, mentre quasi un terzo delle imprese oggetto di studio non disponeva della forza lavoro sufficientemente qualificata.

Sebbene lo studio riportato faccia riferimento al periodo precedente l'entrata in vigore della nuova CSRD, purtroppo i trend confermano questa situazione di scarsa formazione, riscontrabile non solo nelle PMI ma anche nelle imprese di più grandi dimensioni.

Secondo Johnson e Schaltegger (2016), le barriere interne da affrontare includono una scarsa consapevolezza delle problematiche legate alla sostenibilità, una limitata comprensione dei benefici che ne derivano, la carenza di conoscenze, competenze, e risorse umane e finanziarie. La mancanza di risorse e competenze, nonché una certezza dei benefici, tende a scoraggiare le PMI dall'intraprendere iniziative di reporting di sostenibilità (Afolabi et al., 2023). Affinché i professionisti contabili possano contribuire efficacemente al reporting di sostenibilità, è fondamentale che i loro clienti siano attivamente coinvolti nel processo.

Con riguardo alle implicazioni pratiche e le diverse problematiche a cui le organizzazioni potrebbero andare incontro, specie quelle di minori dimensioni come le PMI, l'EFRAG si mostra consapevole della situazione di probabile difficoltà, organizzando alcune iniziative al fine di ottenere opinioni sulla fattibilità, sui costi, sui benefici e sull'utilità delle singole informazioni, nonché sui miglioramenti suggeriti alle bozze di esposizione degli standard.

Tra queste iniziative ci sono state consultazioni pubbliche e test sul campo per raccogliere feedback e valutare la praticabilità e l'efficacia degli standard proposti.

Durante queste consultazioni, EFRAG ha coinvolto anche le PMI attraverso questionari online e interviste individuali. Le interviste hanno permesso loro di condividere esperienze, costi, difficoltà e benefici percepiti dell'adozione degli ESRS. I feedback raccolti sono essenziali per adattare e ottimizzare gli standard, rendendoli più accessibili e praticabili. Questo processo contribuisce a garantire che gli standard non solo siano conformi alle direttive europee, ma siano anche realistici e implementabili per le aziende di diverse dimensioni e settori (Paci, 2024).

Oltre all'EFRAG, gli organismi contabili professionali internazionali debbono fornire formazione specializzata sia mediante la pubblicazione di linee guida e documenti esplicativi dettagliati, sia attraverso la predisposizione di strumenti online come *webinar* e *workshop* virtuali al fine di incoraggiare ed assistere le organizzazioni nel loro percorso di reporting delle informazioni di sostenibilità.

Tuttavia, un ulteriore aspetto importante emerso dalle interviste sottoposte dai ricercatori alle società di consulenza o ai professionisti contabili, riguarda la tendenza all'adozione di pratiche di sostenibilità ambientali ai soli fini del miglioramento della reputazione aziendale, senza un concreto orientamento naturale verso lo sviluppo sostenibile. Questo aspetto risulta interessante e allo stesso tempo abbastanza preoccupante. In questo contesto si inserisce un tema molto importante facente riferimento alla regolamentazione del reporting di sostenibilità in Europa, ovvero quello di comprendere se l'adozione da parte delle organizzazioni di pratiche di sostenibilità abbia come scopo quello di segnalare l'effettivo orientamento verso paradigmi più sostenibili o se altrimenti derivi da un mero adeguamento alle norme, in virtù di una più ampia standardizzazione.

Nello specifico, risulta possibile osservare la coesistenza di pressioni diverse; da un lato, la divulgazione obbligatoria delle informazioni di sostenibilità rappresenta una diretta conseguenza della scelta operata dai regolatori, ovvero quella di introdurre requisiti più stringenti in virtù di un miglioramento di trasparenza e comparabilità; dall'altro lato, il recepimento da parte delle organizzazioni dei sopra menzionati obblighi potrebbe avvenire solo ed esclusivamente per un mero adeguamento alle norme. Infatti, come evidenziato da Tay e Parker (2000), la regolamentazione contabile può generare implicazioni alternative grazie all'opportunità di allineare le regole a due diversi principi, denominati "armonizzazione" e "standardizzazione".

Sebbene questi due concetti possano sembrare all'apparenza simili, in realtà esistono delle divergenze significative, in quanto l'armonizzazione si riferisce ad un processo di transizione verso l'adozione di uno o più metodi disponibili, mentre la standardizzazione richiede il rispetto di requisiti rigorosi per raggiungere l'obiettivo di uniformità.

In conclusione, la maggior parte delle aziende che sono state intervistate dalle società di consulenza o che sono state oggetto di studi da professionisti e ricercatori, hanno riconosciuto che il rispetto della direttiva CSRD comporta un aumento dei costi e una conseguente riduzione dei margini di profitto, almeno con riferimento al breve periodo. Ciò nonostante, gran parte delle aziende ravvisa ulteriormente che i vantaggi a lungo termine derivanti dal rispetto della CSRD e dall'applicazione degli standard ESRS, superano di gran lunga i costi da sostenere nel breve termine (Ortiz et al., 2023). Le imprese, quindi, trattano gli oneri da sostenere per l'adeguamento alla nuova normativa come un investimento a lungo termine, che auspicabilmente porterà dei vantaggi nel medio/lungo periodo individuabili in un miglioramento della redditività.

CONCLUSIONI

L'analisi svolta in questa tesi ha evidenziato come il reporting di sostenibilità e il processo di assurance siano divenuti elementi imprescindibili per le organizzazioni che mirano a rispondere alle crescenti pressioni normative e alle aspettative degli stakeholders in merito alla trasparenza e alla responsabilità sulle tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG).

La redazione del report di sostenibilità secondo gli ESRS consentirà di facilitare la misurazione degli obiettivi del *Green Deal* Europeo e di soddisfare le crescenti esigenze informative di investitori, gestori patrimoniali, parti sociali, consumatori e altri attori, che chiedono di avere accesso a dati che descrivano gli impatti delle organizzazioni sulla società circostante e sull'ambiente. Aggiornarsi sugli sviluppi normativi e comprendere i nuovi standard di rendicontazione e di assurance significa per le imprese predisporre degli strumenti atti a misurare, implementare e monitorare i fattori ambientali, sociali e di governance, acquisendo in tal modo un vantaggio competitivo verso la transizione sostenibile.

Il presente lavoro di tesi ha esaminato l'evoluzione del reporting di sostenibilità, concentrandosi in particolare sull'impatto della CSRD sugli standard di reporting e assurance. Il percorso di analisi ha permesso di comprendere come la sostenibilità sia divenuta un elemento cruciale nelle strategie aziendali e come il contesto

normativo europeo si stia evolvendo per rispondere alle crescenti aspettative di trasparenza e responsabilità. Si è proceduto poi ad analizzare gli impatti principali per le organizzazioni, sia in termini di vantaggi che di difficoltà, al fine di comprendere come le nuove normative e standard influenzino le imprese nell'attuale scenario di transizione verso l'adozione dei nuovi standard ESRS.

Nei primi due capitoli si è discusso circa l'evoluzione storica del concetto di sostenibilità aziendale e del reporting di sostenibilità, per poi giungere ad una panoramica completa della normativa e degli standard maggiormente utilizzati fino all'esercizio 2023, quali GRI e SASB Standards. È stata poi affrontata la tematica relativa al processo di valutazione della materialità nel reporting di sostenibilità, sottolineando le differenze nei criteri di materialità adottati da GRI e SASB. Il riferimento è stato posto inoltre sull'attività di assurance delineata dai principali standard in vigore (ovvero l'ISAE 3000 e l'AA1000AS).

Nel terzo capitolo, sono stati analizzati in dettaglio la CSRD e gli standard ESRS, da essa introdotti, con particolare attenzione sulla *double materiality* che prescrive alle organizzazioni di valutare sia l'impatto delle loro attività sugli stakeholders sia l'influenza delle questioni ESG sulle proprie performance finanziarie.

Infine, nel quarto capitolo, il confronto tra NFRD e CSRD, ha evidenziato come quest'ultima rappresenti una svolta significativa, introducendo requisiti più rigorosi e ampliando il numero di imprese obbligate alla rendicontazione delle loro performance ESG.

L'adozione della CSRD e degli standard ESRS comporta, per le imprese, un notevole sforzo di adattamento, ma offre anche significative opportunità. Le principali sfide identificate, alle quali verosimilmente le aziende dovranno far fronte nel breve e medio termine, includono la comprensione dei nuovi requisiti, la necessità di aggiornare i sistemi di raccolta dati e di garantire la conformità ai nuovi standard, l'obbligo di assurance esterna (nello specifico di tipo *limited*) e la formazione del personale aziendale su tematiche di sostenibilità.

Tra le principali opportunità si individua la possibilità di migliorare la trasparenza e la reputazione aziendale, un migliore accesso ai finanziamenti sostenibili, nonché l'esplorazione di nuovi temi, come ad esempio la biodiversità, gli ecosistemi e le pratiche di economia circolare.

In termini di standard di reporting, gli ESRS mirano a fornire un quadro armonizzato e comparabile per la rendicontazione di sostenibilità in Europa. Questi standard richiedono un livello di dettaglio e trasparenza senza precedenti, imponendo alle organizzazioni di rafforzare i propri processi di raccolta dati e di gestione delle informazioni non finanziarie. Inoltre, la necessità di sottoporre queste informazioni ad un processo di assurance indipendente sottolinea l'importanza della verifica esterna per garantire l'affidabilità e la credibilità delle dichiarazioni di sostenibilità.

Le proposte per affrontare la transizione verso questo nuovo scenario, delineate nel capitolo finale, sottolineano l'importanza di una preparazione adeguata e di un

approccio proattivo da parte delle imprese, supportato dalla collaborazione con professionisti e consulenti esperti in materia.

In un contesto normativo in continua evoluzione le imprese che sapranno adattarsi rapidamente e in modo efficace ai nuovi cambiamenti sapranno cogliere al meglio i benefici di una rendicontazione più articolata e trasparente. La transizione verso i nuovi standard richiederà impegno da parte delle aziende, ma al contempo, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso un futuro più sostenibile.

BIBLIOGRAFIA

Afolabi H., Ram R., Rimmel G., (2022). *Harmonization of Sustainability Reporting Regulation: Analysis of a Contested Arena*. Governance and Sustainability: Future Perspective for Business, Economy and Society, 5517.

Baldi P.P., (2023). *Evoluzione dell'Informativa di sostenibilità*, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Roma.

Bebbington J., Larrinaga C., Moneva J. M. (2008). *Corporate social reporting and reputational risk management*. Accounting, Auditing & Accountability Journal. Vol. 21 No. 3, pp. 337-361.

Bowen H.R., Bowen P.G, Gond J.P. (2013), *Social Responsibilities of the Businessman*. University of Iowa.

Carroll A.B. (1979), *A three-dimensional conceptual model of corporate performance*. Academy of Management Review, Vol. 4, 497-505.

Carroll A.B. (1991), *The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholder*. Business Horizons, Vol. 34, n. 4.

Chiucchi M.S., Giuliani M. (2023), *Introduzione alla sostenibilità ambientale, La rendicontazione di sostenibilità*. G. Giappichelli Editore, Torino.

Correa-Garcia, J. A., Garcia-Benau, M. A., Garcia-Meca, E. (2020). *Corporate governance and its implications for sustainability reporting quality in Latin American business groups*. Journal of Cleaner Production, 260, 121142.

D'Este, C., Fellegara, A., Galli, D., & di Piacenza, G. (2012). *Livelli di disclosure economico-finanziaria e scelte di integrated reporting nei gruppi a connotazione territoriale*. Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza.

D'orazio E. (2005). *Verso una teoria degli stakeholder descrittiva: modelli ad uso dei manager di organizzazioni complesse*. pp. 11-58.

De Bernardi, C., Pedrini, M. (2020). *I professionisti della sostenibilità: esperti al servizio del cambiamento* in La sostenibilità come professione. Competenze ed esperienze per lo sviluppo delle imprese, Egea, Milano, 3- 48.

De Chiara A. (2015), *Stakeholder Engagement per Strategie di Sostenibilità*. G. Giappichelli Editore, Torino.

Elkington J. (1997), *Cannibals with forks, The triple bottom line of 21st Century*, Business Oxford. Capstone Publishing.

EUR-Lex. (2024) *Diritto dell'Unione Europea. Responsabilità sociale delle imprese (CSR)*. (<https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/glossary/corporate-social-responsibility-csr.html>)

EY. (2023). *Sviluppi della sostenibilità nell'UE. Standard europei per il reporting di sostenibilità.* (https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/it_it/generic/generic-content-2/report-di-sostenibilita-ey-italia-fy23)

Freedman, M.; Jaggi, B., (2005). *Global warming, commitment to the Kyoto Protocol, and accounting disclosures by the largest public firms from polluting industries.* Int. J. Account. 40, 215–232.

Freeman R.E. (1984), *Strategic management: a stakeholder approach*, Business and Public Policy, Pitman, Boston.

Gerwing, T., Kajüter, P., & Wirth, M. (2022). *The role of sustainable corporate governance in mandatory sustainability reporting quality.* Journal of Business Economics, 517-555.

IPSOA (2023), *Contabilità e bilancio*, Wolters Kluwer.

Johnson M.P., Schaltegger S. (2015). *Two Decades of Sustainability Management Tools for SMEs: How Far Have We Come?* Journal of Small Business Management 54(2):481–505.

KPMG (2019). *Assurance delle informazioni non finanziarie.*

KPMG (2022). *Big shifts, small steps. Survey of Sustainability Reporting 2022.*

KPMG (2024). *Confronto tra i requisiti di rendicontazione sulla sostenibilità. ISSB, UE e SEC*

Magrassi L., Raoli E. (2018), *Rilevanza (e materialità) nella disclosure non finanziaria, Definizioni e criticità anche ai fini della compliance alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, sulla rendicontazione non finanziaria*, pp. 41-75.

Matarazzo A., Arfo' S. (2023), *Corporate Sustainability Reporting Directive as strategic Management tool to apply Corporate Social Responsibility in sustainable companies*, XL Convegno Nazionale, AIDEA.

Minutiello V., Tettamanzi P. (2022). *ESG: bilancio di sostenibilità e integrated reporting*. Ipsoa. Milano.

Moggi S.; Leardini, C.; Rossi, G.; Zardini A. (2016). *Meeting Local Community Needs. A Dashboard from the Stakeholder Engagement Experience*. Università degli studi di Verona.

O'Reilly S., Gorman L., An Bhaird C.M., Brennan M. N. (2023). *Implementing the European Union Green Taxonomy: implications for small- and medium-sized enterprises*. Accounting Forum.

Pizzi S., Venturelli A., Caputo F. (2024). *Regulating Sustainability Reporting in Europe: De Jure Harmonisation or De Facto Standardisation?* Accounting in Europe.

O'Reilly S., An Bhaird C.M., Gorman L., Brennan N. M. (2024) *Accounting practitioners' perspectives on small- and medium-sized enterprises' environmental sustainability reporting*. Journal of Applied Accounting Research, Emerald Publishing Limited, 0967-5426.

Shabana K. M., Buchholtz A. K., Carroll, A. B. (2017). *The institutionalization of corporate social responsibility reporting*. Business & Society, 56(8), 1107–1135.

Unione europea (2001), *Libro Verde "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese"*, Commissione Europea.

SITOGRAFIA

<https://abmagazine.accaglobal.com/global/articles/2023/sep/public/issa-5000-applies-to-public-sector-too.html>

<https://aplanet.org/it/risorse/esrs>

<https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2024/04/IRS-2024.02>

<https://corporate.enelx.com/it/question-and-answers/net-zero-meaning-entro-il-2050>

<https://elearning.24orebs.com/learn/courses/14832/csrd-e-reporting-di-sostenibilita-trend-in-atto-e-profilo-evolutivi>

<https://esgnews.it/governance/standard-rendicontazione-focus-issb/>

<https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/glossary/corporate-social-responsibility-csr.html>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT>

<https://sasb.ifrs.org/standards/>

<https://www.accountability.org/standards/>

<https://www.assolombarda.it/servizi/credito-finanza-e-incentivi/documenti/decreto-legislativo-254-2016-sulla-comunicazione-di-informazioni-non-finanziarie>

<https://www.assonime.it/> KPMG-Assonime_Environmental

<https://www.bureauveritas.it/needs/assurance-report-di-sostenibilita>

<https://www.confindustriabergamo.it/aree-di-interesse/certificazioni-e-conformita/news>

<https://www.csr360.it/2024/06/05/issa-5000-e-la-crescente-domanda-globale-di-informazioni-climatiche-e-sulla-sostenibilita/>

https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/dipartimento/consultazioni_publiche/3_Consultazione-decreto-di-recepimento-CSR

<https://www.efrag.org/en/news-and-calendar/news/EFRAGs-public-consultation-on-two-Exposure-Drafts-on-sustainability-report>

<https://www.efrag.org/News/Public-479/EFRAGspublic-consultation-on-two-Exposure-Drafts-on-sustainability-report>

<https://www.enel.com/investors/sustainability/strategy-sustainable-progress/analysis-materiality>

<https://www.esg360.it/sustainability-management/doppia-materialita-come-cambia-la-rendicontazione-di-sostenibilita/>

https://www.ey.com/en_fi/ifrs-technical-resources/european-sustainability-reporting-standards-esrs-adopted-by-ec

https://www.ey.com/en_gl/services/assurance/esg-sustainability

<https://www.fisco7.it/2023/04/corporate-sustainability-reporting-directive-csr-d>

<https://www.fondazioneoic.eu>

<https://www.frascanada.ca/en/other/documents/cssa-5000-ed>

<https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/resource-center/>

https://www.globalreporting.org/gri-standards-and-esrs-draft-interoperability-index_20231130-final

<https://www.globalreporting.org/standards/global-sustainability-standards-board/>

<https://www.globalreporting.org/standards/sector-program>

<https://www.iasplus.com/en-ca/projects/assurance/exposure-drafts/iaasb-development-of-an-overarching-standard-for-assurance-on-sustainability-reporting>

<https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s1-general-requirements.html>

<https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2023/04/>

<https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2024/05/ifrs-foundation-and-efrag-publish-interopability-guidance/>

<https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/materiale-convegni/>

https://www.odcec.roma.it/attachments/173_ambiente-e-sul-personale-nella-Relazione-sulla-gestione-20110309

<https://www.pwc.com/it/it/publications/docs/pwc-csr-d-nuova-direttiva-scenario-esg.pdf>

<https://www.riskcompliance.it/news/i-limiti-e-le-criticita-delle-dichiarazioni-non-finanziarie/>